

**L'impegno dei magistrati
La criminalità organizzata
La garanzia
della giurisdizione**

*In memoria di Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino a vent'anni dalle stragi
di Capaci e di via D'Amelio*

**Aula Magna della Corte Suprema
di Cassazione**

Roma, 3 luglio 2012

QUADERNI

del
Consiglio Superiore della Magistratura

L'impegno dei magistrati La criminalità organizzata La garanzia della giurisdizione

*In memoria di Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino a vent'anni dalle stragi
di Capaci e di via D'Amelio*

**Aula Magna della Corte Suprema
di Cassazione**

Roma, 3 luglio 2012



**QUADERNI DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

Anno 2013, Numero 159

Pubblicazione interna per l'Ordine giudiziario
a cura del Consiglio Superiore della Magistratura

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE

<i>Francesco CASSANO</i>	Pag.	9
<i>Componente del Consiglio superiore della magistratura</i>		

INTERVENTI

Intervento del Ministro della Giustizia per la commemorazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino		
<i>Paola SEVERINO</i>	Pag.	21
<i>Ministro della Giustizia</i>		

L'impegno dei magistrati. La criminalità organizzata. La garanzia della giurisdizione		
<i>Michele VIETTI</i>	Pag.	23
<i>Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura</i>		

In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a vent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio		
<i>Ernesto LUPO</i>	Pag.	31
<i>Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione</i>		

L'impegno dei magistrati. La criminalità organizzata. La garanzia della giurisdizione		
<i>Gianfranco CIANI</i>	Pag.	35
<i>Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione</i>		

I fattori di evoluzione della giurisprudenza di legittimità ispirati dal maxiprocesso di Palermo <i>Giovanni de ROBERTO</i>	Pag. 41
<i>Presidente titolare della Sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione</i>	
In memoria di Falcone e Borsellino <i>Vito D'AMBROSIO</i>	Pag. 59
<i>Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione</i>	
La Legislazione antimafia <i>Antonio SCAGLIONE</i>	Pag. 67
<i>Preside della Facoltà di Giurisprudenza e ordinario di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo</i>	

ALLEGATO

Tecniche di indagine, in materia di mafia. Relazione all'incontro di studio sul tema: Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso, Castelgandolfo, 4-6 giu- gno 1982 <i>Giovanni FALCONE – Giuliano TURONE</i>	Pag. 83
---	---------

PRESENTAZIONE

Questo volume, destinato ai magistrati italiani, raccoglie gli atti del Convegno in memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino svoltosi presso la Corte Suprema di Cassazione, a vent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio¹.

La sua originalità è nell'aver ricordato la figura dei due magistrati attraverso le vicende in Cassazione del c.d. maxiprocesso.

Uno dei suoi meriti è di aver evitato commemorazioni rituali, capaci di ridurre a mere icone uomini che, come ricordato dal Presidente Ernesto Lupo, hanno vissuto con passione; hanno molto amato, la propria terra innanzitutto; sicuramente hanno sofferto.

Il processo, istruito da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino, si fondava su un'ordinanza di rinvio a giudizio di circa ottomila pagine (che crebbero poi, nei vari gradi del giudizio, ad oltre un milione), firmata da Antonino Caponnetto, capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Gli imputati erano 475 e l'inizio del processo fu fissato per il 10 febbraio 1986.

Durante il processo di primo grado si registrò un'incalzante campagna di delegittimazione sia dei pentiti (Buscetta, Contorno, Sinagra, innanzi tutto), sia dei magistrati che lo avevano istruito, sia del processo in quanto tale.

Un diffuso scetticismo gravava sul suo esito. I più rimarcavano come nelle trenta gabbie dell'aula-bunker fossero rinchiusi solo i "soldati", mentre i capi ed i mandanti politici erano ancora inarrivabili. Le pesanti campagne mediatiche avevano indotto non pochi esponenti politici a mettere in discussione l'utilità stessa del maxiprocesso.

Il procedimento si protrasse per 22 mesi, fino al dicembre del 1987, si articolò attraverso 349 udienze, 1820 ore di dibattimento, 1314 interrogatori, per un totale di 666.000 fogli di atti processuali.

Il 16 dicembre 1987, dopo 35 giorni di Camera di Consiglio, il Presidente Alfonso Giordano lesse il dispositivo: furono 19 gli ergastoli in-

¹ "L'impegno dei magistrati. La criminalità organizzata. La garanzia della giurisdizione", Roma, 3 luglio 2012.

flitti, 2665 gli anni di carcere irrogati, e 11 miliardi di vecchie lire le pene pecuniarie applicate².

Gli imputati assolti furono 114, tra i quali anche nomi illustri, come Luciano Liggio. Alla lettura del dispositivo in aula erano presenti oltre duecento imputati, che ascoltarono sgomenti le decisioni della Corte.

Per la prima volta la stampa italiana poté raccontare di una mafia non più invincibile; ed enorme fu la risonanza all'estero dell'esito del maxi processo.

Tuttavia, in appello gli ergastoli scesero a 12, perché i giudici smentirono in parte il cosiddetto "teorema Buscetta", fondato sulla struttura verticistica della mafia e, quindi, sulla centralità della "cupola" (dei Greco, Riina, Brusca, Provenzano, Calò, Madonia, Geraci, Santapaola), riaffermando invece il principio della "non unicità" di Cosa Nostra.

Rimasero senza risposta giudiziaria la decimazione quotidiana di alcuni tra i migliori servitori dello Stato; l'eccidio di via Carini, costato la vita al prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla moglie Emmauela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo; l'assassinio del vicequestore Boris Giuliano e l'omicidio del prof. Paolo Giaccone, medico legale assassinato per non aver voluto addomesticare i risultati di una perizia; la strage della Circonvallazione, costata la vita ai quattro carabinieri di scorta al boss catanese Alfio Ferlito, rivale di Nitto Santapaola; ed una miriade di omicidi, quali quello dei boss Bontade e Inzerillo, del capomafia Di Cristina, dei quattro fedelissimi di Bontade, attirati in un tranello, strangolati e poi dati in pasto ai maiali; nonché il tentato omicidio di Contorno, divenuto poi pentito.

Il 30 gennaio 1992, la Suprema Corte di Cassazione confermò invece l'impianto accusatorio originario del maxi-processo e le pesanti pene irrogate agli esponenti di rilievo delle famiglie mafiose, con un aggravio di condanne per i componenti della "Commissione"³: i collaboratori di giustizia raccontarono poi che, a quel punto, il clima di tranquilla e fiduciosa attesa dell'operato dei referenti politici dell'organizzazione e dell'esito finale del processo, che si era respirato nelle carceri e all'interno di Cosa Nostra, cambiò radicalmente.

Il percorso per pervenire a quell'esito, tuttavia, non fu facile.

² Assise Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri, in *Foro it.*, II, 1989, 77, n. FIANDACA e ALBEGGIANI.

³ Cass., I Sez. pen., 30 gennaio 1992, Abbate e altri, in *Foro it.*, 1993, II, 15.

In seguito alle sollecitazioni di Falcone, da poco direttore degli Affari Penali, mentre Ministro della Giustizia era Claudio Martelli, e dopo il monitoraggio di 12.500 provvedimenti emessi dalla prima sezione penale della Corte a partire dal 1989, il Primo Presidente della Cassazione, Antonio Brancaccio, innovando la prassi vigente, decise la rotazione dei presidenti di sezione, e fu così che a presiedere il collegio fu Arnaldo Valente, in luogo di Corrado Carnevale.

La Procura generale presso la Corte di Cassazione aveva già pagato al maxiprocesso il proprio tributo di sangue: a Reggio Calabria, la quarta guerra di 'ndrangheta, cominciata nel 1985 con l'omicidio di Paolo De Stefano, aveva fatto almeno mille morti. Per cinque anni i De Stefano ed i Condello si erano ammazzati in tutte le contrade e con ogni mezzo. Non si riusciva a trovare un paciere tra i due eserciti. Poi la pace fu siglata. Dalla Sicilia chiesero la testa del Sostituto Procuratore generale Antonio Scopelliti, che si era occupato dei più importanti processi dell'Italia della Prima Repubblica: dal primo processo Moro, a quello per l'omicidio del giudice Rocco Chinnici, alla strage di Piazza Fontana, a quella del Rapido 904, all'uccisione del Capitano Basile, al sequestro dell'Achille Lauro, ai processi Piromalli, De Stefano, Mammoliti, fino a quelli contro la Nuova Camorra Organizzata. Scopelliti si era offerto di sostenere l'accusa, ed era stato avvicinato più volte, lusingato con danaro, minacciato. Occorreva ammazzarlo, per fermare il maxiprocesso in Cassazione. Nell'agosto del 1991 se ne occupò la 'ndrangheta, su richiesta di Cosa nostra, che appunto aveva fatto da paciere nel conflitto tra i De Stefano e i Condello⁴.

Il Procuratore generale Gianfranco Ciani e il Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, nelle relazioni che seguono, ricostruiscono in modo vivido e con grande *commozione* il clima interno alla Procura generale, dopo quell'omicidio.

La sentenza, ovviamente, fu molto importante sul piano giuridico, e la relazione del Presidente Giovanni de Roberto ne dà ampiamente conto.

Particolarmente delicati i profili del concorso di persone nel reato, e del rapporto tra la struttura associativa del reato e le (nuove) regole di valutazione giudiziale della prova, e segnatamente delle chiamate in correità da parte dei collaboranti.

Interessante evidenziare come l'apparente consonanza tra i giudici di primo grado e i giudici di legittimità celasse un nodo interpreta-

⁴ La ricostruzione è tratta da A. PECORA, R. SCOPELLITI, *Primo sangue*, Milano, 2010.

tivo irrisolto, posto che, per i primi, il contributo causale offerto all'associazione criminosa doveva ritenersi una mera prova per l'accertamento della partecipazione associativa, pertanto superfluo in presenza di una affiliazione rituale al sodalizio mafioso (la quale, determinando l'inserimento del soggetto nell'organizzazione, finiva con l'integrare di suo l'aspetto oggettivo e soggettivo del reato); per i secondi, invece, il giuramento di mafia veniva a configurarsi ex se quale prova del contributo causale fornito all'associazione criminosa e, per converso, la partecipazione associativa doveva, comunque, essere riconosciuta tutte le volte in cui vi fosse la prova della disponibilità continuativa dell'imputato ad operare in favore dell'associazione, e persino quando dovesse escludersi un formale suo 'arruolamento' nelle fila dell'organizzazione mafiosa⁵.

Altro tema differenziante fu la possibilità di applicare il concorso criminoso al reato associativo.

Secondo la Corte d'assise di primo grado, infatti, doveva ritenersi "pienamente utilizzabile la teoria del contributo causale, prospettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come criterio ai fini della qualificazione della condotta associativa, allorché i comportamenti di imputati, di cui non è indicata la partecipazione in maniera diretta, possono essere inquadrati giuridicamente sotto altre figure criminose (favoreggiamento, ricettazione) ovvero a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110"; laddove per la Cassazione i "c.d. concorsi esterni... in realtà non sono inquadrabili nella ipotesi della compartecipazione ai sensi dell'art. 110, postoché, ove concretatisi in sistematico e continuativo appoggio nel conseguimento degli scopi associativi, sono essi stessi condotte di partecipazione, in nulla dissimili dalle altre concorrenti, restando così limitate le configurazioni di ricettazioni, di favoreggiamento e simili ai soli comportamenti adiuvanti di carattere saltuario ed episodico"⁶.

La reazione della mafia alla sentenza della Cassazione fu tremenda. Nel corso di una riunione svoltasi a Palermo nel febbraio del 1992, i capi-mandamento concordarono un durissimo attacco militare allo Stato. Secondo la ricostruzione di numerosi collaboratori di giustizia, il progetto aveva come obiettivo immediato l'abolizione del regime carcerario del 41bis e prevedeva l'eliminazione fisica di magistrati (Falcone e Borsellino), di inquirenti (La Barbera), di uomini politici (Martelli, Mannino, Vizzini), di uomini del mondo dello spettacolo e

⁵ Così, C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, 143 ss.

⁶ Ancora C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, op. loc. cit.

dell'informazione (Costanzo, Barbato, Santoro, Baudo). Il 16 marzo 1992, in una nota riservata, il Capo della Polizia Vincenzo Parisi scrisse: "Sono state rivolte minacce di morte contro il Signor Presidente del Consiglio e i Ministri Vizzini e Mannino... per marzo-luglio si prepara una campagna terroristica con omicidi di esponenti DC, PSI et PDS, nonché sequestro et omicidio futuro Presidente della Repubblica... strategia comprendente anche episodi stragisti..."

Difatti, il 12 marzo 1992 venne ucciso Salvo Lima. Dopo la strage di Capaci, a settembre, venne ucciso l'esattore Ignazio Salvo, cugino di Antonino; il 14 maggio del 1993 il giornalista Maurizio Costanzo sfuggì all'attentato di Via Fauro, a Roma; tredici giorni dopo ci fu l'attentato in via dei Georgofili, a Firenze; a due mesi di distanza, il 27 luglio, le bombe martoriarono Milano, in via Palestro; il giorno dopo, nella notte tra il 27 e il 28 luglio, a Roma esplosero due ordigni, uno a San Giorgio al Velabro e l'altro a Piazza San Giovanni, mentre Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, rimase telefonicamente isolato per due ore e mezzo.

Alle stragi seguì l'introduzione di nuovi strumenti di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso. In particolare, l'obiettivo di controllare l'allocazione delle risorse illecite, l'attività di riciclaggio e, quindi, la politica di accumulazione del capitale, a partire dagli inizi degli anni '90 si potè avvalere di una pluralità di strumenti giuridici. Alla confisca tradizionale e a quella di prevenzione si era già affiancata la particolare confisca prevista all'interno della fattispecie di associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis*, comma VII, c.p.) che, accanto agli oggetti "classici", aggiunge il riferimento alle cose "che ne costituiscono l'impiego", con chiaro riferimento ai possibili reinvestimenti effettuati dalla criminalità. Con l'art. 12*sexies*, D.L. 306/92, si arrivò al punto massimo di allargamento degli interventi possibili sui patrimoni illeciti⁷. Una strada diversa, forse meno penetrante ma sicuramente più compatibile con la percezione dei principi di garanzia penalistici, fu imboccata poco dopo dal legislatore con la confisca in materia di usura (art. 644, u.c., c.p.), c.d. "per equivalente", diretta a impedire che l'eventuale mancata individuazione fisica del profitto o del prezzo del reato finisse per ostacolare il pieno soddisfacimento della pretesa ablativa dello Stato. Con l'introduzione degli articoli 3-*quater* e 3-*quinqies* nella legge antimafia n. 575/1965, l'art. 24 del d.l. 8 giugno 1992,

⁷ Sulla confisca *allargata*, vd. in particolare A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001.

n. 306 rivitalizzò l'istituto della «sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni», di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 1975, n. 152, prevedendone l'applicabilità all'amministrazione dei beni utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che potessero favorire gli interessi di soggetti mafiosi.

In tal modo, alla magistratura fu conferita una delega profonda il cui esercizio significò, negli anni novanta, un aumento statisticamente rilevante e qualitativamente importante delle confische dei patrimoni di mafia⁸.

La relazione del prof. Antonio Scaglione dà conto ampiamente della formazione di un complesso subsistema normativo antimafia, di diritto sostanziale e processuale, stratificatosi mediante un interventismo normativo a mio avviso di dubbia compatibilità con i principi di legalità, di proporzione, di determinatezza, di eguaglianza, e di non colpevolezza, propri del diritto penale classico, e con le certezze e le garanzie di matrice illuministica che lo avevano caratterizzato; un percorso normativo contraddistinto, invece, dalla consapevolezza che il compito del diritto penale, in questo settore, non è più quello, ottocentesco, della difesa del cittadino borghese dal mostro leviatano⁹, dall'invadenza della pretesa punitiva statale, bensì quello della difesa della collettività a fronte di un sistema criminale che, per forza politica, economica, finanziaria, militare, per capacità di controllare il territorio, si caratterizza ormai come "antistato"¹⁰. Un sottosistema in-

⁸ L. VIOLANTE, *I cittadini, la legge e il giudice*, in ID. (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, XIV: *Legge diritto giustizia*, Torino, 1998, LXI ricorda come, in quella fase della storia repubblicana, la magistratura, per propri meriti e per la debolezza della politica, sia apparsa come l'unico potere in grado di decidere, di eseguire le sue decisioni e di pagare queste decisioni (con la vita di 24 magistrati, dal 1971 al 1992).

⁹ E' pacifico che le garanzie non hanno mai involto il sistema della prevenzione, rigorosamente espunto dal diritto penale classico, e riservato alle classi umili. Poteva così accadere che si applicasse l'istituto dell'ammonizione in virtù della semplice adesione all'Internazionale. L'ammissibilità della misura fu sostenuta dalla Corte di cassazione di Roma, in *Foro it.*, 1880, II, 74 (citata da S. RODÒ, *Libertà e diritti in Italia dall'Unità ai giorni nostri*, Roma, 1997), così argomentando: «Come ammettere che venditori ambulanti di zolfanelli, calzolai, sarti, fabbri ferrai, pizzicagnoli, servi di venditori di tabacchi ed altri di simile condizione discutano nelle loro riunioni teorie sociali? (...) Non essendo possibile che gente di simile fatta nelle loro riunioni disputasse serenamente come gli accademici di Socrate e di Platone sotto i portici di Atene, o come gli accademici di Brunetto Latini, deve di necessità (...) ritenersi che lo internazionalismo non sia che una maschera sotto la quale si nasconde il volgare malfattore».

¹⁰ Le ragioni del c.d. diritto penale classico sono richiamate in particolare da A. GIALANELLA, *Prevenzione patrimoniale della mafia: utilitarismo versus garantismo*, in *Questione giustizia*, 2002, n. 3, 667 ss.

centrato sul modello prevenzionistico, quindi, che corre parallelo, spesso soppiantandolo, al sistema processuale penale tradizionale, cui conseguentemente, come ricordato da Michele Vietti, sono state conservate tutte le garanzie formali tradizionali.

Insieme agli atti del Convegno, i magistrati italiani trovano poi in questo volume un famoso saggio di Giovanni Falcone, del 1982, scritto a quattro mani con Giuliano Turone: “Tecniche di indagine in materia di mafia”.

La IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, preposta alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati, nel 2012, presieduta da chi scrive, ne aveva deliberato la pubblicazione e la distribuzione a tutti i magistrati, nella ricorrenza del ventennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

La pressoché contestuale pubblicazione degli atti del Convegno, ha consigliato di unire il tutto in un unico volume.

Molte le ragioni per le quali la scelta è caduta proprio su quel saggio, tra gli oltre quaranta scritti di cui Falcone è stato autore.

La meno importante, forse, si lega ad un ricordo e ad una preoccupazione: la prima volta che mi imbattei in quel saggio fu quando, nel 1983, Rocco Chinnici tenne a Roma, a noi uditori giudiziari dell’epoca, nell’ambito della formazione consiliare, una relazione sulle tecniche di indagine in materia di criminalità organizzata; fece del saggio ampie citazioni; e lasciò poi a ciascuno di noi una copia dello scritto. La mia la conservai a lungo, come cosa preziosa, a ricordo di quella giornata importante e di un uomo mite e consapevole, qual era Rocco Chinnici, poco dopo assassinato dalla mafia. Il valore intrinseco del saggio, allora, ancora non mi era del tutto chiaro.

Eletto al Consiglio Superiore, uno dei miei primi pensieri fu di recuperare quello scritto, che nel frattempo avevo smarrito. Appresi, allora, con apprensione che negli archivi consiliari ne erano rimaste soltanto due copie.

La seconda ragione, ovviamente, è nel valore intrinseco dell’opera. Il problema delle tecniche di indagine in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e dell’accertamento processuale dei reati associativi mafiosi è stato al centro della speculazione di Giovanni Falcone, di pari passo con la sua azione di magistrato. E’ noto il suo approccio metodologico innovativo, e la preferenza accordata ad una strategia incentrata sull’accertamento di specifici fatti delittuosi, corrispondenti ai reati-scopo dell’associazione criminosa, piuttosto che sulla dimostrazione diretta dell’esistenza dell’associazione. Un metodo

d'indagine vissuto come più efficace dal punto di vista dei risultati, giacché il risalire dai c.d. reati-fine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbe consentito, almeno nelle aspirazioni, di rendere più certa la prova dello stesso reato associativo¹¹.

Celeberrima, poi, la classificazione criminologica dei reati-scopo tra reati di primo livello (delitti funzionali all'arricchimento illecito, quali le estorsioni, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, ecc.), reati di secondo livello (funzionali al controllo delle attività illecite, quali, ad es., gli omicidi o i ferimenti per regolamento di conti), e reati di terzo livello (funzionali ad assicurare la stessa sopravvivenza del sistema mafioso, quali, ad es., gli omicidi di uomini politici o di magistrati ritenuti pericolosi per la mafia).

Ancora più nota, se possibile, la determinazione con la quale Falcone sottolineava l'importanza delle indagini patrimoniali, che consentirebbero "un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale diretta all'immediato accertamento della commissione dei delitti". Da quella traccia, nell'arco di un trentennio s'è sviluppato il percorso, parallelo a quello penale, e assai complesso, del diritto della prevenzione patrimoniale antimafia, sfociato da ultimo nel codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che ruota intorno all'idea che i patrimoni di mafia sono patrimoni intrinsecamente pericolosi, indipendentemente dal (la persistenza del) legame con i soggetti mafiosi che ne siano i titolari o che comunque ne abbiano la disponibilità effettiva. E, ancor di più, da quella traccia ha tratto linfa una stagione culturale orientata verso un approccio utilitaristico-teleologico dell'intervento sanzionatorio patrimoniale¹², segnato dalla ricerca di un nuovo e più soddisfacente punto di equilibrio tra efficientismo, da un lato, e rispetto dei principi costituzionali, dall'altro.

Da ultimo, può dirsi già in nuce, nel saggio, l'altra intuizione di Falcone, e cioè l'idea che ad una struttura della mafia complessa ed ar-

¹¹ Assai autorevolmente è stata rimarcata l'ispirazione garantistica sottesa a quell'approccio metodologico, che rifuggiva qualsiasi tentazione probatoria fondata su suggestioni sociologiche, o su scorciatoie poggiate sul «tipo d'autore», pure allora in voga, perché favorite dall'assunzione del reato associativo ad obiettivo primario dell'indagine: vd. G. FIANDACA, *Una rilettura degli scritti di Giovanni Falcone nel decennale della strage di Capaci*, in *Foro it.*, 2002, V, 201.

¹² Doveroso è il rinvio, in particolare, alle riflessioni di G. FIANDACA, *Concezioni e modelli del diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina*, in Aa.Vv., *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Milano, 1993, 155 ss..

ticolata, ma ormai quasi gerarchizzata (la c.d. “cupola mafiosa”) dovesse corrispondere un’organizzazione delle indagini anch’essa necessariamente coordinata. È questa l’idea di fondo che, quasi dieci anni dopo, nel 1991, determinerà due nuove strutture giudiziarie: le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia, le quali, pur con tutte le polemiche che le accompagnarono, hanno dato col tempo buoni risultati. E a questa idea si accompagna la consapevolezza della dimensione internazionale della criminalità mafiosa, e della conseguente indispensabilità, ricordata dal Ministro Paola Severino nella relazione agli atti del Convegno, di un’efficace cooperazione giudiziaria internazionale.

Sullo sfondo di tutte le convinzioni maturate da Falcone, da quelle ancora attuali a quelle rivelatesi meno fondate, vi fu la consapevolezza che un’efficace lotta alla criminalità organizzata implica, comunque, un efficace addestramento professionale dei magistrati, periodiche forme di controllo sulla loro professionalità, più incisive forme di responsabilità professionale¹³.

Il che conduce all’ultima delle ragioni che hanno indotto il Consiglio a pubblicare proprio quel saggio, tra i tanti di Falcone.

Ricorda il Presidente Lupo nella sua relazione che il testo scaturì da un importante incontro di studio del CSM, che riunì per la prima volta, nel giugno del 1982, i magistrati impegnati in indagini su fatti di mafia: esso è nato, dunque, nell’ambito dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati, erogata dal Consiglio Superiore a partire dagli anni ’80 del secolo scorso.

Si tratta di un’attività che s’è sviluppata e che ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni assai ragguardevoli, anche grazie all’ausilio tecnico del Comitato Scientifico: i corsi della Formazione centrale hanno occupato, in media, oltre duecentottanta giorni l’anno; hanno coinvolto ogni anno più di cinquemila magistrati; la spesa per la ricezione alberghiera e l’attività strettamente didattica ha raggiunto dimensioni imponenti. Alla Formazione centrale si accompagna il reticolo della Formazione decentrata, di diritto civile e di diritto penale, con le innumerevoli iniziative elaborate nei vari distretti di Corte d’Appello, reticolo arricchito, da ultimo, con la rete dei Formatori in diritto europeo. Ai due pilastri, si affianca poi quello della formazione internazionale, fatta soprattutto di esperienze di scambi tra i giudici dei

¹³ G. FIANDACA, *Una rilettura degli scritti di Giovanni Falcone nel decennale della strage di Capaci*, cit., 205.

Paesi della Comunità europea, nell'ambito della Rete Europea (EJTN), ma anche tra giudici di Paesi aderenti a trattati multilaterali (ad es. la Lega Euro-Araba), o bilaterali.

Un'attività formativa intensa, dunque, svolta nella consapevolezza del nesso strettissimo che avvince la qualificazione professionale dei magistrati, l'indipendenza ordinamentale loro riconosciuta e la responsabilità sociale e professionale che dall'esercizio della giurisdizione in modo sempre più evidente scaturisce¹⁴.

Orbene, il D.Lgs. n. 26/2006, modificato dalla L. n. 111 del 2007, ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati, tradizionalmente svolte dal Consiglio Superiore della Magistratura, assegnandole alla Scuola Superiore della Magistratura.

Dalla consapevolezza che l'istituzione della Scuola costituiva uno dei momenti più qualificanti dell'opera di ridefinizione ordinamentale, varata con la legge n. 111 del 2007, è scaturita la volontà consiliare di dare attuazione immediata alla riforma, consentendo il concreto avvio della Scuola¹⁵.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2013, il Consiglio porrà fine alla propria attività di formazione iniziale e permanente dei magistrati italiani.

Ed in vista di tale circostanza è sembrato alla IX Commissione che la stampa e la distribuzione del saggio di Giovanni Falcone, per di più in coincidenza con il ventesimo anniversario della Sua morte, costituissero il modo migliore per onorarne la memoria e, nel contempo, per lasciare ai magistrati italiani l'ultima testimonianza di un'attività di formazione professionale risalente nel tempo e prestigiosa, e, come tale, riconosciuta anche in ambito internazionale.

¹⁴ Così C.S.M., "Linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2013" (delibera del 25.7.2012).

¹⁵ Così, C.S.M., Relazione illustrativa al "Nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio" (delibera del 13.6.2012).

INTERVENTI

Intervento del Ministro della Giustizia per la commemorazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Paola SEVERINO

Ministro della Giustizia

È con profonda commozione che prendo parte oggi al ricordo di due eventi tragici che hanno enormemente pesato sulla vita del nostro Paese. Commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due servitori dello Stato, martiri della giustizia, presso la Suprema Corte di Cassazione, il luogo più alto dell'esercizio della giurisdizione, rappresenta il massimo riconoscimento al sacrificio dei due magistrati, che hanno speso la propria vita nell'affermazione dei principi dello Stato di diritto. Falcone e Borsellino, non solo hanno manifestato un senso elevato delle Istituzioni e del rispetto loro dovuto, ma anche affermato una concezione moderna dell'esercizio della giurisdizione, utilizzando per la prima volta metodi e tecniche di indagine all'avanguardia e valorizzando la cooperazione investigativa e giudiziaria con altri paesi.

Proprio a quest'ultimo riguardo, nei giorni scorsi ho visitato l'Accademia dell'FBI a Quantico, dove è ancora vivo l'esempio di Giovanni Falcone. Con grande emozione ho richiamato, davanti alla statua che lo ritrae, il percorso di collaborazione internazionale, giudiziaria e di polizia, che ha portato a risultati straordinari nella lotta al crimine organizzato alla metà degli anni Ottanta. Tutti ricordiamo l'operazione Pizza Connection e il contributo straordinario di Giovanni Falcone. Anzi, proprio l'importanza della cooperazione internazionale rappresenta il maggior contributo che Giovanni Falcone ci ha lasciato nella lotta contro il crimine organizzato. Egli aveva compreso che questa lotta non poteva essere condotta dagli Stati singolarmente, ma doveva essere il frutto di un'azione concertata e sinergica nei confronti di un nemico comune.

Il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha anche riscattato la coscienza collettiva e affermato la determinazione a combattere la mafia e tutte le connessioni che essa genera. Il sentimento della legalità si è andato sempre più affermando a tutti i livelli della società civile: tra i cittadini, gli amministratori locali, le imprese. E tale sentimento rappresenta un sostegno essenziale per il contrasto alle mafie.

Più la società civile reagisce, maggiore è la forza dell'azione della magistratura e delle Forze dell'Ordine. E allo stesso modo, maggiore è l'impatto delle azioni di contrasto, più forte è l'impegno della società civile.

Ecco, allora che il ricordo di Falcone e Borsellino serve ad indicare a tutti noi e soprattutto ai giovani, e in particolare ai giovani magistrati, quale deve essere il modello professionale e civico da seguire. La soggezione alla sola legge - anche qui illuminante è l'esempio di Falcone e Borsellino - deve improntare il comportamento di chi oggi fa il magistrato, come giudice o nell'ufficio del pubblico ministero.

Questa visione è quella che, storicamente, ha consentito all'organizzazione giudiziaria di mantenere la sua autonomia e indipendenza a tutela dell'interesse generale, in un rapporto armonico con le altre istituzioni.

Per questo, rispetto e apprezzamento i moniti del Presidente della Repubblica, al quale va oggi la mia piena riconoscenza, perché riesce a tenere unita la comunità nazionale sulla chiara e fedele rappresentazione dell'interesse generale, espresso con passione ed autentico senso dello Stato.

Su questa linea si sono collocati coraggiosamente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno sempre avuto una visione istituzionale del loro ruolo, nel massimo rispetto per la funzione degli altri Organi. Falcone e Borsellino hanno inteso difendere e consegnare alla nostra responsabilità di uomini e donne delle Istituzioni, la tutela di valori irrinunciabili come la dignità, il rispetto, la giustizia, che, in realtà territoriali ad alta densità mafiosa, vengono fortemente e positivamente condivisi da tutti coloro che, con coraggio, sofferenza ed a rischio di gravi ritorsioni, assieme a magistrati e Forze di Polizia, affrontano ogni giorno pericoli di ogni sorta.

In questa straordinaria giornata noi tutti vogliamo ringraziarli, perché il loro sacrificio ci ha recuperato ad una dimensione della libertà assolutamente incomparabile con le ristrettezze di una vita vissuta all'insegna della rassegnazione.

L'impegno dei magistrati. La criminalità organizzata. La garanzia della giurisdizione

Michele VIETTI

Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Quando mi è stato chiesto di prendere la parola in questo importante incontro ho avuto, lo confesso, un attimo di esitazione: il tema della criminalità organizzata non è il mio specifico terreno professionale e, in generale, cerco di attenermi alla regola di intervenire solo quando ho qualcosa di significativo da dire.

Ciò nonostante, qualcosa mi spingeva fortemente ad accettare e non si trattava solo del senso del dovere di chi rappresenta un'Istituzione che non può mancare in una circostanza come questa. Se una riflessione sulla criminalità organizzata in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non appartiene al mio specifico professionale, appartiene certamente, però, al mio specifico di cittadino e di uomo e credo che sia stata questa la molla principale a determinarmi ad accettare di prendere la parola.

Una delle principali intuizioni di Giovanni Falcone - frutto della sua particolare caratura umana prima ancora che professionale - fu quella di cogliere la natura profonda del fenomeno mafioso sotto il profilo sociologico, quando sottolineava che *“Se vogliamo combattere efficacemente la mafia non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro...Dobbiamo riconoscere che ci assomiglia”*. Ma, sotto il profilo giudiziario, la principale intuizione sua e di Paolo Borsellino fu quella di affermare, già negli anni ottanta, che la garanzia della libertà dei cittadini dalla violenza criminale sta, anche, nella repressione penale delle organizzazioni mafiose.

In quell'epoca difficile del finire degli “anni di piombo”, connotata da forti cariche ideologiche, questi due magistrati colsero, prima di molti altri, che il potere dello Stato può esplicare un ruolo di garanzia per la collettività, proprio reprimendo certi comportamenti sociali.

Repressione penale ed emancipazione sociale possono, dunque, coniugarsi in un rapporto di mezzo a fine. E' ben vero che non basterà la repressione penale delle organizzazioni criminali per risolvere il problema sociale della mafia, ma occorreranno anche mobilitazione

sociale e politica. Tuttavia, per Falcone e Borsellino era quanto meno miope parlare di *illusione repressiva* con riferimento alle cosiddette “operazioni chirurgiche”, quelle inchieste giudiziarie culminate nella preparazione dei grandi maxiprocessi alla mafia. Erano necessari anche questi per far comprendere che lo Stato deve sempre vincere: non si gioca ad armi pari fra Stato ed antiStato.

Di qui nasce, in fondo, la necessità di un modello processuale specializzato, in una prospettiva di regime differenziato.

L'approccio in verità poteva essere di due tipi: a) prevedere pesanti deroghe al modello processuale *ordinario* con carattere di urgenza ed eccezionalità, ad efficacia circoscritta nel tempo, ma tutte improntate ad una logica dell'emergenza; b) concepire l'intervento giudiziario puntando alla elaborazione di un modello processuale *specializzato*, autonomo nella fonte normativa, nella piena consapevolezza della peculiarità e della non occasionalità del fenomeno criminale mafioso.

Emergeva, in definitiva, l'esigenza di tener conto del dato socio criminologico cristallizzato in una relazione della Commissione parlamentare antimafia del 1990 secondo cui *“il processo non è un terreno neutro, ritenuto immutabile e non condizionabile: è uno dei numerosi terreni sui quali si esplica la capacità di dominio... Il conseguimento dell'impunità costituisce non solo un obiettivo funzionale all'organizzazione (mafiosa), una sorta di necessità strutturale per la sopravvivenza nello scontro con le altre organizzazioni, per acquistare e mantenere prestigio, per conservare i proventi e la capacità di influenza, per rendere saldo il vincolo tra associati e per impedire defezioni.”*

Nel momento in cui apparve evidente il fatto che “cosa nostra”, in Sicilia, contendeva allo Stato quello che una certa cultura dell'epoca definiva il “monopolio della violenza”, si ripropose il tema del regime processuale differenziato. Tra gli addetti ai lavori era diffusa l'idea che il codice del 1988, all'avanguardia in condizioni di normalità, fosse inadeguato per accertare la verità in presenza delle forme più aggressive di criminalità. La “svolta stragista” dell'ala corleonese, registratasi a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, determinò il Parlamento a rompere gli indugi sull'approvazione del cd. “doppio binario”.

La risposta legislativa sul piano processual-penalistico venne articolata su tre distinti livelli e dotata di una certa organicità. A livello strutturale-organizzativo, sul versante delle Procure, vennero varate le Direzioni distrettuali antimafia e la Procura nazionale anti-mafia; mentre, sul versante della magistratura giudicante, si optò per la competenza distrettuale dei giudici delle indagini preliminari. A livel-

lo dei mezzi di ricerca e tutela delle fonti di prova, si proposero deroghe al regime ordinario in materia di intercettazioni ambientali e telefoniche, e di misure cautelari. A livello di diritto probatorio, si stabilirono norme speciali in tema di circolazione extraprocessuale degli atti (artt. 190 *bis* e 238 cpp).

Nel contempo, l'interpretazione giurisprudenziale, con il contributo della Corte Costituzionale, ridimensionò il principio del contraddittorio e la relativa cesura tra indagine e dibattimento (formalizzata nel cd *doppio fascicolo*), con riflessi sullo statuto generale della prova dichiarativa (artt. 500 e 513), proprio per agevolare l'accertamento dei fatti maturati in contesti mafiosi.

Vennero, così, concretizzate molte delle idee di Falcone e Borsellino maturate durante gli anni duri dell'impegno giudiziario contro la mafia.

I critici più accaniti bollarono ogni tentativo di diversificazione come fattore di *destrutturazione* interna del processo penale; ovvero di *decodificazione*. In tal senso, la creazione di sistemi dotati di logiche autonome ed organiche sarebbe risultata ostativa alla coerenza logico-sistemica dell'Ordinamento. E lo stretto ancoraggio alla scelta di determinati moduli incriminatori, da parte dell'Organo dell'accusa, sarebbe stato foriero di "schizofrenie processuali", idonee a mettere in discussione il valore irrinunciabile della certezza del diritto.

Non mancarono, per altro verso, punti di vista più meditati. Venne, così, condivisa la differenziazione del processo a livello strutturale, in vista della particolare complessità e della specificità del fenomeno criminale. Si ritennero possibili le deroghe alla materia della ricerca della prova entro rigorosi limiti, in un'ottica di bilanciamento tra diritti di rilevanza costituzionale non sempre in sintonia tra loro: si pensi, ad es., all'abbassamento della soglia dei presupposti che legittimano intercettazioni ambientali e telefoniche per agevolare la cattura di pericolosi latitanti. Diversamente, si registrava una maggiore resistenza verso le deroghe in materia di formazione della prova dichiarativa rispetto alla regola del contraddittorio, giustificate dall'obiettivo di valorizzare maggiormente contributi conoscitivi maturati in sede di indagine.

Di qui la grande attenzione di Falcone e Borsellino a non pregiudicare le "garanzie", come guida ed indirizzo per raggiungere la migliore efficacia dell'azione giudiziaria.

Anche negli anni di piombo si usava il termine "garanzie" per indicare la necessità di non svalutare i diritti della difesa. Per i processi di mafia si è riscontrata la stessa attenzione al tema delle garanzie, già

conosciuta per i processi di terrorismo, pur accompagnata dalle diversità sociologiche che distinguevano il fenomeno terroristico dal fenomeno mafioso (maggiore diffusività territoriale, scarsa riconoscibilità, penetrazione della mafia nel tessuto economico e socio-politico).

In realtà, il termine “garanzie” dovrebbe indicare due cose diverse (i diritti della difesa e i diritti della collettività), ma entrambe interne all’Ordinamento giuridico, entrambe «garanzie giuridiche». Esse hanno oggetti diversi, scopi diversi e differenti modalità di attuazione, sicché non solo vanno tenute distinte, ma se ne deve propriamente affermare l’infungibilità reciproca e l’autonomia funzionale. Ciò non toglie, tuttavia, che la loro congiunta attuazione costituisca l’unico scopo del «giusto processo», la condizione necessaria di ogni « repressione garantistica».

Non è sufficiente, allora, insistere sulla finalità «garantistica» della repressione dei reati di mafia: occorre, per completare il discorso, affermare la necessaria modalità «garantistica» di quella stessa repressione. Preciso questo punto, va però subito aggiunto che, non è per nulla necessario rinunciare alle cd. *operazioni chirurgiche* per via giudiziaria: basta procedere con strumenti adatti e nel rispetto delle norme giuridiche del nostro Ordinamento.

Modalità garantistica nel processo rimanda necessariamente al diritto di difesa. La difesa dell’imputato svolge sempre un duplice compito: da un lato protegge l’interesse del soggetto al riconoscimento dell’innocenza e dall’altro tutela l’imparzialità dell’accertamento processuale, rendendo possibile il contraddittorio con l’accusa. Per questo suo lato pubblicistico l’istituto della difesa non dovrebbe essere ricondotto del tutto nell’ambito di un garantismo individualistico che trascuri le ragioni sociali dell’accertamento processuale: ed infatti il difensore tecnico non è solo patrono della parte privata, ma anche incaricato di un pubblico servizio, garante del giusto processo. Naturalmente, il lato pubblicistico della difesa verrebbe completamente offuscato qualora il difensore degli imputati per reati di mafia acquisisse organicità con l’associazione mafiosa, come purtroppo palesato in taluni – per fortuna limitati – casi, da alcune cronache giudiziarie. In tal caso, l’istituto della difesa si distorcerebbe da salvaguardia dell’innocenza in garanzia dell’impunità. Non dovrebbe mai essere così.

Da un certo punto di vista il processo appare, certamente, un «complesso di garanzie», ma l’orientamento ultimo di tali garanzie è, senza dubbio, non l’individuo o la collettività, ma l’accertamento dei fatti.

Il ruolo del giudice, da questo stesso punto di vista, appare, allora, quello di chi assicura tutte queste garanzie, quello di chi costitui-

sce la “garanzia delle garanzie”. Ma anche il ruolo dell'accusa è un ruolo di garanzia: tramite le sue richieste al giudice, l'accusa fa valere l'interesse pubblico alla repressione penale dei reati e contribuisce nel processo all'accertamento dei fatti come presupposto dell'eventuale condanna dell'imputato.

Il contenuto dell'accertamento processuale deve essere ricercato, non voluto, dal giudice. Egli deve volere l'accertamento, il superamento del dubbio processuale, e deve garantire non il contenuto, ma l'imparzialità dell'accertamento, il metodo della ricerca, non il suo risultato concreto. Garantendo l'imparzialità dell'accertamento, egli garantisce contemporaneamente, ancorché alternativamente, le due tutele, quella dell'innocenza e quella della collettività, senza sapere in anticipo quale delle due si realizzerà. Attraverso l'imparzialità del giudice si vengono, dunque, ad integrare le due tutele: l'assoluzione dell'innocente costituisce una finalità «garantistica» al pari della condanna del colpevole. In entrambi i casi, il processo funziona come strumento di garanzia di importanti interessi giuridici, ma deve *funzionare bene*, affinché la tutela finale, qualunque sia, possa essere considerata giusta e cioè aderente ai fatti e conforme alle norme.

Le garanzie dell'accusa intendono tutelare l'interesse pubblico all'accertamento dei reati e alla punizione dei colpevoli ed evitare, quindi, che l'impunità degli autori dei reati indebolisca la funzione intimidatrice e preventiva della pena, con il risultato di attenuare l'efficacia della protezione penale degli interessi e, quindi, la effettività e la legittimazione dell'intero Ordinamento (per questo la prescrizione - che pure qui non gioca - è sempre un esito anomalo del processo, che lascia insoddisfatte tutte le aspettative: quella dello Stato, dell'imputato, della parte offesa).

Ciò che hanno testimoniato Falcone e Borsellino è che, per il giudice, non vi è posto per alcuna neutralità, che è concetto incompatibile con quello di decisione: il giudice non deve essere parziale, ma non può essere neppure neutrale rispetto all'evidenza dei fatti. Quando il processo ha raggiunto la sua finalità oggettiva di accertamento, esiste ormai la condizione necessaria e sufficiente perché il giudice autorizzi o non autorizzi l'uso della forza contro l'imputato. In entrambi i casi, avendo identificato nei fatti accertati il presupposto positivo, o quello negativo, per l'applicazione della norma dedotta nell'imputazione, egli attua l'Ordinamento, fornendo tutela processuale all'innocenza dell'imputato o agli interessi della collettività (oltreché a quelli della persona offesa dal reato).

Imparzialità, dunque, e non neutralità del giudice sono, allora, entrambe espressioni di garantismo come atteggiamento psicologico, morale e giuridico volto alla realizzazione del giusto processo. Il giudice, insomma, deve essere imparziale al solo scopo di acquisire informazioni *attendibili* sul suo dovere di autorizzare l'uso della forza in quel determinato caso.

Nei processi alle organizzazioni del crimine, alle associazioni illecite come mafia, camorra, 'ndrangheta occorre andare oltre il garantismo individuale, senza per questo negarne il valore permanente, verso un garantismo degli interessi penalmente protetti, che va aggiunto al primo come componente di un atteggiamento di *garantismo integrale*, pienamente consapevole di tutti i valori in gioco nel processo penale.

In questa specifica declinazione dell'impegno dei magistrati, io credo si trovi, in fondo, l'essenza dell'insegnamento di questi due uomini esemplari.

Innocentismo aprioristico, da un lato, che giunge a dedurre privilegi di credibilità per le dichiarazioni dell'imputato, ed impazienza repressiva, dall'altro, che può portare a forzare le prove, rappresentano gli spezzoni di un garantismo disintegrato che ha perso, nell'impatto con la violenza eversiva dell'istituzione criminale, l'equilibrio processuale delle due tutele. Entrambe queste prospettive sono lontane dal pensiero e dall'azione di Falcone e Borsellino.

Solo facendo perno sull'inevitabilità di un accertamento efficace come funzione propria del processo e sulla garanzia dei diritti di difesa ed accusa, come presupposti indefettibili di metodo, può parlarsi di un concetto di "repressione garantistica" come punto di equilibrio e di un modello processuale di un garantismo integrale.

Se si allenta la tensione che tiene congiunte le due tutele, come possibili esiti alternativi dell'accertamento, il garantismo individuale si trasforma in garantismo ontologico pregiudiziale, che preesiste al processo e all'imputazione, e tale permane anche dopo la condanna definitiva, la quale non riesce a scalfire la sua natura di fede nel dogma di una innocenza originaria "per principio". Mentre il garantismo degli interessi penalmente protetti si può, a sua volta, trasformare in repressione aprioristica e abusiva che offende i diritti delle persone.

Viceversa, garantendo lo svolgimento del processo in modo libero, efficace ed imparziale, si trasformano le tutele in forze propulsive rivolte all'accertamento dei fatti da parte del giudice che trovano nella sentenza un possibile riconoscimento delle loro pretese ed una risposta che lo "Stato di diritto" assicura ai cittadini.

Questo è il modello di magistrato in cui hanno creduto Falcone e Borsellino: un magistrato che non ha paura di parteggiare per la verità, purché ci si pervenga attraverso la via del garantismo integrale. Questa la loro eredità ideale.

Come ci ha insegnato Giovanni Falcone *“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”*.

A noi si chiede di essere questi “altri uomini”.

In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a vent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Ernesto LUPO

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

1. A vent'anni dalle stragi di Capaci e di via d'Amelio, vogliamo rendere un omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a quanti, con loro, hanno perso la vita in quei terribili e tragici mesi del 1992: Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Non abbiamo inteso organizzare una cerimonia di commemorazione, dove è forte il rischio della retorica e dell'agiografia, del "santino" che trasmette un'immagine stereotipata e lontana dalla realtà.

Come ha scritto uno studioso della mafia, le commemorazioni "riducono uomini in carne e ossa a icone dissanguate".

2. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non possono essere ridotti a icone da santificare. Sono stati magistrati attivi e protagonisti, che ritenevano parte integrante del loro impegno partecipare alla vita del loro Paese, dare il loro contributo di cittadini, andare nelle scuole a parlare ai ragazzi, a testimoniare, con la loro presenza fisica e con il loro sorriso, che in ogni settore si può lottare per la legalità e per contribuire a realizzare un'altra Sicilia, un altro Meridione, un'altra Italia.

Valgono per entrambi, le parole pronunciate da Paolo Borsellino la sera del 23 giugno, a un mese dalla morte del suo fraterno amico e collega Giovanni: <<...La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato. Perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui, e per coloro che gli sono stati accanto in questa meravigliosa avventura, amare Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria cui appartiene. ...Sono morti per tutti noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera...>>.

Furono queste ragioni di amore per la collettività che spinsero questi due uomini, che amavano gli studi giuridici e che avevano dedicato le loro prime energie e attività professionali al diritto civile, ad impegnarsi tanto nell'attività giudiziaria penale.

Falcone e Borsellino amavano la vita, i loro cari, le piccole grandi cose quotidiane, a cui ognuno di noi è legato. Non volevano morire per diventare eroi e martiri, ma avevano la piena consapevolezza del loro compito e della necessità di operare: "credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla certezza che tutto questo può costarci caro» (dall'ultima intervista televisiva, rilasciata da Borsellino a Lamberto Sposini, 20 giorni prima della strage di via D'Amelio).

3. Continuare la loro opera. E' questo l'insegnamento che ci hanno lasciato. Analizzare i fatti, discutere le scelte e le strategie, aggiornare e innovare le norme e le prassi, operare con lucidità e determinazione, farsi guidare dalla cultura della legalità e della giurisdizione.

E' ciò che hanno fatto tutta la vita, come nel giugno 1982, quando il Csm, per la prima volta, riunì in un incontro di studi i magistrati che indagavano sulla mafia, per tentare di spezzare il cerchio di solitudine professionale e istituzionale in cui operavano i pochi magistrati attivi in materia di terrorismo e di mafia, quelli che furono definiti "distaccati speciali ... muniti soltanto di arco e di frecce", oltre che della propria capacità e determinazione professionale.

Chinnici, Falcone, Borsellino s'incontrarono e si confrontarono con altri colleghi. Venne fuori quella famosa e splendida relazione, di Giovanni Falcone e Giuliano Turone, sulle tecniche d'indagine in materia di mafia e criminalità organizzata, che costituì la teorizzazione e la socializzazione di quanto, con più efficacia, era stato fatto in quel campo a Milano e Palermo.

Si discusse a lungo della proposta di introdurre una specifica norma penale in materia di mafia (che divenne dopo qualche mese l'art. 416 bis c.p.) e fu approvato un documento che sollecitava il Csm a «stimolare la produzione di adeguati pool di giudici inquirenti ben distribuiti e in costante contatto, così come avvenuto per il terrorismo», e auspicava «il potenziamento degli organi di Polizia giudiziaria», e «l'istituzione di un'anagrafe bancaria per scovare i capitali sporchi della mafia».

In quel documento si seppellivano decenni d'inerzia e d'indifferenza, quando non di connivenza e di complicità, durante i quali tanti Procuratori Generali avevano ignorato l'esistenza della mafia nelle inaugurazioni degli anni giudiziari dei distretti siciliani.

4. Per non ridurre questo momento a commemorazione, occorre anche contrastare la cultura e la prassi dell'oblio e della rimozione, che trasfigura l'identità dei commemorati e ne fa generici eroi di leggende popolari di cui tutti possono autodefinirsi estimatori o eredi, senza rischio di essere smentiti da chi non può più parlare.

Quando è stato necessario, Falcone e Borsellino non hanno esitato a scrivere libri, a rilasciare interviste, a portare il loro contributo d'impegno nel discorso pubblico democratico per rafforzare l'impegno delle Istituzioni contro il potere e la prepotenza criminale, che costituiscono, oltre ad una continua violazione dell'Ordinamento giuridico, anche uno di quegli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese", ostacoli che, secondo l'impegno solenne scritto nell'art. 3 del Patto che fonda il nostro "stare insieme", è compito della Repubblica, cioè concretamente di tutte le Istituzioni della Repubblica, rimuovere.

Operare per il nostro "stare insieme", operare per il bene comune; "il nostro compito è sanare, non rompere" - come scrisse Falcone - e, al tempo stesso, denunciare con franchezza le indifferenze, le inerzie personali e istituzionali.

Basti pensare alle interviste che Borsellino rilasciò il 20 luglio in cui lanciava il suo grido d'allarme sulla caduta di tensione che avvertiva nel lavoro investigativo e giudiziario e concludeva, a giustificazione della necessità di levare alta la voce: "...sento il dovere di denunciare certe cose ... non sono venuto qui a Marsala per isolarmi... [ma] per continuare ad occuparmi di mafia, per lavorare qui ma lavorare contemporaneamente anche con Falcone a Palermo, con il giudice ad Agrigento, con altri magistrati a Catania o a Trapani. E invece ... le indagini si disperdono in mille canali e intanto Cosa Nostra si è riorganizzata, come prima, più di prima".

Quella sacrosanta denuncia non mirava tanto a individuare colpe soggettive o istituzionali, quanto piuttosto a sollecitare e rilanciare un'intelligente e coordinata azione di contrasto alla mafia.

E' la stessa intensità e determinazione di cui è intriso il libro di Giovanni Falcone scritto in collaborazione con Marcelle Padovani:

“Cose di cosa nostra”. Falcone aveva perfettamente capito la lezione emersa dall’assassinio del Generale Dalla Chiesa, quando scrisse quella terribile premonizione: “la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere”.

Con tale lucida consapevolezza, ma con piena serenità, ribadiva che contro l’illegalità e la sua prepotenza, non si può trovare rifugio nel quieto vivere o farsi vincere dalla rassegnazione o dall’impotenza. “E’ sempre possibile fare qualcosa”.

5. Falcone e Borsellino scrivevano libri, articoli, rilasciavano interviste, denunciavano inerzie, ma mai – a mio ricordo – si sono trasformati in difensori dei propri provvedimenti contro le critiche o in promotori della propria attività giudiziaria, consapevoli di quanto fosse essenziale l’avvertenza che nell’esercizio del proprio lavoro giudiziario il magistrato non soltanto deve essere, ma deve anche apparire indipendente, terzo e personalmente disinteressato.

Dalla loro attività, dai loro scritti, dal loro impegno di magistrati e di cittadini, anche dalle critiche e dagli attacchi ingiusti cui furono sottoposti, abbiamo imparato molto tutti, soggetti individuali e istituzioni.

Ne è testimonianza l’attività giurisdizionale di questa stessa Corte di legittimità, come ci ricorderà nel suo intervento il Presidente Giovanni de Roberto.

Ci siamo riuniti in questo solenne Palazzo di Giustizia nel ventennale delle stragi per rinnovare – come ha solennemente affermato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 23 maggio scorso a Palermo – un “corale giuramento d’impegno civile”, l’impegno a “perseguire con la più grande determinazione e tenacia sulla strada segnata con il loro sacrificio da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vent’anni fa”. Determinazione e tenacia fondate sulla fedeltà alla Costituzione della Repubblica per perseguire “verità rigorosamente accertate e non schemi precostituiti: solo così può rafforzarsi il clima di serena, responsabile e condivisa determinazione di cui oggi c’è bisogno sul fronte dell’impegno per la legalità e la sicurezza”.

L'impegno dei magistrati. La criminalità organizzata. La garanzia della giurisdizione.

Gianfranco CIANI

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

Intendo rivolgere un cordiale saluto a tutti i presenti ed un ringraziamento al Ministro della Giustizia prof.ssa Paola Severino, ed al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, avv. Michele Vietti, che con la loro presenza hanno voluto conferire solennità alla commemorazione, nonché ai tre illustri relatori di questo incontro.

Un saluto particolare mi sia consentito rivolgere al prof. Antonio Scaglione, figlio di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di Palermo, assassinato dalla mafia il 5 maggio 1971 mentre si allontanava dal cimitero dove si era recato per pregare sulla tomba della moglie; Pietro Scaglione fu definito, addirittura all'interno di "cosa nostra", uno *spietato persecutore della mafia* (sono parole di Tommaso Buscetta).

Con questa cerimonia la Corte di Cassazione e la Procura Generale hanno voluto ricordare, nel ventennale dei loro barbari assassinii, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, la sposa del primo e gli uomini delle loro scorte tra le mura di questo Palazzo in cui il 30 gennaio 1992, come dice Maria Falcone nel suo libro *Giovanni Falcone un eroe solo*, fu "confermato in pieno l'impianto accusatorio" dei due magistrati contro la cupola di "cosa nostra" e passò in giudicato la prima sentenza contro i suoi maggiori esponenti, oltre che contro tanti "picciotti".

Va ricordato, infatti, che si trattò di un processo celebrato integralmente con le norme del codice di procedura penale del 1930 nel quale ebbe un ruolo determinante la sentenza – ordinanza di rinvio a giudizio redatta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell'isola dell'Asinara, dove furono trasferiti, per motivi di sicurezza, con le loro famiglie.

Io vorrei, oggi, portare due testimonianze personali di quel tempo.

La prima riguarda proprio il maxi processo; in quel periodo già svolgevo la mia attività presso la Procura Generale.

Orbene, rivivere oggi, a vent'anni di distanza, l'atmosfera che fece da sfondo alla vicenda del cosiddetto maxi processo non è facile, per-

ché il contesto è profondamente cambiato. Eppure quella storia va ripercorsa, per trarne esempi positivi e negativi, per non lasciare che la retorica si impadronisca della scena, nascondendone i contorni effettivi. Lo dobbiamo, innanzitutto, a chi quella storia ha scritto e vissuto, a chi non ne ha visto la fine, perché scriverla fu scelta punita con la morte.

Non è agevole comprendere, oggi, l'impatto sconvolgente – e lo sconcerto che ne derivò – che ebbe sulla Procura generale la notizia dell'omicidio di Antonino Scopelliti, altra vittima della mafia e del maxi processo, del quale si tende talvolta a dimenticare l'impegno e l'esempio, anche prima che la sua designazione a rappresentare l'accusa in quel processo ne segnasse il destino. Era la prima volta che cadeva un magistrato della Cassazione!

Nella Procura Generale il collegamento tra la morte di Scopelliti, il 9 agosto 1991, e il suo ruolo, non ancora ufficiale, ma già noto, nell'ormai prossimo svolgimento del più grande processo alla mafia mai celebrato, fu immediato. Nessuno, dei presenti in quei giorni di agosto, ebbe dubbi sul movente di quell'omicidio; non li ebbe neppure Giovanni Falcone, che in un articolo su *La Stampa* del 17 agosto 1991, definì l'omicidio Scopelliti un omicidio di mafia.

Essendo periodo feriale reggeva l'ufficio l'Avvocato Generale Franco Morozzo della Rocca, in assenza del Procuratore Generale Vittorio Sgroi. Questi rientrò subito in ufficio e con i suoi più stretti collaboratori, pur nel dolore e nell'emozione per la grave e tragica perdita subita dall'ufficio e non celando la preoccupazione per le scelte che si accingeva ad effettuare e per gli effetti che avrebbero potuto avere sui magistrati della Procura, decise, in poco tempo, la strategia dell'ufficio in risposta al segnale devastante lanciato con l'omicidio di Scopelliti.

La reazione fu quella di non farsi intimidire e di rafforzare l'impegno per evidenziare una presenza ancora più convinta, in un passaggio processuale la cui importanza era stata ribadita tragicamente. E, per la prima e finora unica volta, si decise che l'ufficio dell'accusa sarebbe stato affidato a ben tre sostituti, Giovanni Tranfo, Vittorio Martusciello e Vito D'Ambrosio (uno dei quali, oggi presente in questo tavolo, manifestò spontaneamente la sua disponibilità), esonerati da altri incarichi d'ufficio, ai quali si raccomandò uno stretto coordinamento e si garantì un servizio di scorta e tutela personale.

La seconda testimonianza personale non è legata al maxiprocesso.

Poche volte il titolo di un libro fu così indovinato come quello che Maria Falcone ha dato al suo quando ha definito il fratello "un eroe solo".

Noi italiani, ma credo che ciò avvenga anche all'estero, siamo abituati a celebrare i grandi uomini soltanto dopo la loro morte, soprattutto quando, come quella di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sia tragica.

In vita, infatti, Giovanni Falcone ebbe molti critici non solo, ovviamente, tra i destinatari, reali o potenziali, delle sue indagini, ma anche – mi verrebbe da dire soprattutto – fra i suoi colleghi. Fu, invece, molto più apprezzato all'estero, principalmente negli Stati Uniti, forse perché i giudizi degli americani non erano influenzati dall'invidia per le sue non comuni capacità e per la sua popolarità, derivante non da vacua vanità, ma dal desiderio di diffondere la cultura della legalità.

Ricorderò sempre, perché fui presente, le aspre critiche delle quali Giovanni Falcone fu destinatario nel corso di un convegno organizzato a L'Aquila sul Pubblico Ministero nell'autunno 1991.

Si discusse, poco o nulla, sulla figura del Pubblico Ministero quale emergeva dal nuovo codice di rito penale entrato in vigore da appena due anni.

La discussione si incentrò, pressoché esclusivamente, sul nuovo ufficio di coordinamento a livello nazionale per la lotta alla mafia proposto da Giovanni Falcone, che fu accusato di averlo pensato solo per soddisfare sue aspirazioni di carriera, accuse accompagnate dalle critiche per aver posto, accettando l'incarico di Direttore generale degli Affari penali al Ministero della Giustizia, il suo prestigio e le sue capacità personali a disposizione di una parte politica che si assumeva avversa alla magistratura.

Per molti di quei critici Giovanni Falcone il giorno dopo la strage di Capaci divenne, semplicemente, "Giovanni".

Vorrei chiudere questo mio intervento ricordando alcune grandi intuizioni investigative ed organizzative di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ai quali la mafia non consentì di portarle avanti dopo il trasferimento a Roma e l'assassinio del fraterno amico e collega, dal quale non fu fermato, pur presàgo del suo destino.

Si deve a loro l'intuizione, vincente, sulla struttura unitaria e verticistica di "cosa nostra", che ha consentito di accertare e punire precise e gravi responsabilità in una sterminata serie di delitti, uscendo definitivamente dalla fase nella quale i processi di mafia terminavano quasi sempre con l'assoluzione, quanto meno per insufficienza di prove.

Ulteriore efficacissima strategia investigativa, prima, e di accertamento giudiziario, poi, fu un'altra idea di Falcone; questi, tra i primi,

teorizzò, la centralità dei profili finanziari e dei relativi flussi, non solo per colpire la mafia nei suoi interessi economici, ma anche, e soprattutto, per risalire alla responsabilità dei vertici delle associazioni mafiose: le indagini sui singoli reati si sarebbero arrestate ai livelli della manovalanza esecutiva se non si fosse deciso di accertare i riflessi economico-finanziari, sia dal punto di vista degli arricchimenti, sia, e ancor più, da quello dei reinvestimenti.

La implacabile lotta alla mafia, che costò loro la vita, fu condotta da parte dei due colleghi nel pieno ed incondizionato rispetto delle garanzie processuali e delle regole che disciplinavano la valutazione della prova; prendendo sempre le mosse da fatti specifici e non da mere ipotesi di lavoro.

Mi limito, in questa sede, a ricordare il rigore con cui entrambi predicavano dovessero essere valutate le dichiarazioni dei pentiti, anche del primo pentito della mafia, Buscetta, che al grande – e decisivo, per le indagini – passo fu convinto proprio da Falcone.

Alle riflessioni e agli approfondimenti teorico-pratici di entrambi - e qui davvero non è possibile attribuire precise e singole paternità - si deve la strategia processuale inaugurata con il maxi processo.

Di fronte alle dimensioni del fenomeno da investigare, degli accertamenti da effettuare, degli atti processuali da compiere, si dimostrò subito la insufficienza dello strumento processuale utilizzabile con il codice dell'epoca, che riservava l'istruttoria formale ad un unico giudice istruttore. Un giudice istruttore, da solo, non avrebbe mai potuto istruire un processo come quello, ma il codice non prevedeva altri modelli. Allora, sull'esempio di quello che già si era messo in opera nelle indagini e nei processi sul fenomeno terroristico, si decise di lavorare in squadra, "inventando" quella figura che poi fu battezzata "pool", condivisa dall'allora Capo dell'Ufficio Istruzione Antonino Caponnetto. Con lo strumento della assegnazione ad un titolare, che poteva anche essere il Dirigente dell'ufficio, e della coassegnazione ad altri componenti dell'Ufficio Istruzione, si riuscì ad organizzare un protocollo di indagine e di istruzione che permise di affrontare efficacemente un fenomeno così imponente.

Soltanto con la distribuzione di un lavoro enorme, che non presentò sbavature di coordinamento, fu possibile la stesura della sentenza-ordinanza che, secondo il codice vigente all'epoca, chiuse l'istruttoria, e che fu frutto dell'impegno congiunto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, profuso in totale isolamento personale e delle loro famiglie, come ho già ricordato, nell'isola dell'Asinara, destinata alla detenzione dei soggetti più pericolosi.

Anche così, dunque, con la totale rinuncia alle normali scelte di vita in vista dell'impegno istituzionale, da quei due emblematici rappresentanti della magistratura ci è venuto un messaggio e un esempio di coerenza e fedeltà alle Istituzioni, che giustificano la scelta di rendere un omaggio non formale alla loro memoria, e che rappresentano la ragione del nostro essere qui oggi.

I fattori di evoluzione della giurisprudenza di legittimità ispirati dal maxiprocesso di Palermo

Giovanni de ROBERTO

Presidente titolare della Sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione

1. I profili innovativi della sentenza sul maxi processo

Quest'anno ricorre anche il ventennale della decisione della Corte (n. 6992 del 30 gennaio 1992) che definì i ricorsi contro la sentenza del primo maxi processo di Palermo, nel cui procedimento tanta parte ebbero Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Questa coincidenza rende doveroso soffermarmi sui profili di legittimità che hanno contrassegnato la motivazione di tale sentenza e sui suoi reali effetti rispetto alla susseguente giurisprudenza di legittimità che, dalla pronuncia di quella storica decisione ha valutato in una diversa luce “cosa nostra”, particolarmente sul versante della sua struttura organizzativa. Tenterò così, ma sotto profili rigorosamente delimitati ad un giudizio di pura legittimità, di ridisegnare, per sommi capi, soprattutto l'aspetto davvero innovativo di quella sentenza della Corte di cassazione; vale a dire, la presa d'atto (cruciale sul piano della motivazione in fatto della sentenza, ma con riverberi qualificatori di importanza che non esito a definire storica nella interpretazione della Corte di legittimità), della struttura verticistica dell'associazione “cosa nostra” e dell'esistenza nel suo apparato organizzativo di un organismo di “governo”, la c.d. commissione o cupola, secondo un modello già ampiamente sviluppato dai giudici di merito; una prospettiva in grado di aprire varchi fino ad allora inesplorati, non soltanto sul piano storico-sociologico, ma anche sul piano strettamente giuridico.

Una ricostruzione condivisa dalla Corte di legittimità, argomentando anche su aspetti interagenti nella complessiva tessitura della motivazione della sentenza sul maxi processo perché il momento davvero innovativo della decisione, quello che attiene alla validazione delle sentenze di merito in ordine alla struttura verticistica dell'assetto macroassociativo ed al corrispondente ruolo della commissione o cupola, nasce prevalentemente dalla verifica di chiamate in correità, cosicché può davvero dirsi che senza l'apporto delle chiamate non sa-

rebbe stato possibile quella costruzione della struttura organizzativa di “cosa nostra” nel suo complesso, che costituisce la base per comprendere l’assoluta novità dell’apparato ricostruttivo delle decisioni concernenti il maxi processo, a partire dalla sentenza-ordinanza dell’Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.

Nell’esaminare quelli che possono definirsi davvero i cardini che designano la novità della decisione, mi sembra necessario ricordare che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto sia la conformazione piramidale di “cosa nostra” sia l’esistenza della commissione deliberativa, avente la competenza a pronunciare le decisioni criminose che investono “cosa nostra” nel suo complesso, pur con la precisazione che l’appartenenza alla “commissione” non possa costituire, da sola – in base alle regole previste in tema di concorso di persone nel reato – argomento sufficiente per fondare la compartecipazione morale rispetto a tutti i delitti di particolare rilievo, occorrendo, in più, la prova dell’esistenza di uno specifico interesse che colleghi ciascun omicidio al singolo componente dell’organo collegiale di vertice, così distinguendo tra responsabilità per il reato associativo e responsabilità concorsuale, anche in relazione ad una specialissima categoria di reati fine (appunto i c.d. delitti eccellenti).

La sentenza di secondo grado aveva attribuito ai membri della commissione i delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, incentrando la concorsualità per i reati di comune interesse macroassociativo quanto meno nella personale partecipazione alla riunione deliberativa, perché l’interessato potesse esercitarvi un utile dissenso, così potendo apprezzarsi la sua partecipazione al momento decisionale.

Si profilava così l’esigenza di un duplice interesse, quello generale di cosa nostra e quello specifico del singolo mandamento, tanto da far assumere rilievo concorsuale alla causale (e, quindi, all’interesse) come momento in grado di determinare il contributo necessario per l’attribuibilità ad ogni rappresentante della commissione, della partecipazione morale al reato fine, rientrante in una particolare categoria di delitti definibili entro l’area dell’interesse macroassociativo; ferma restando la partecipazione, ma secondo modelli differenziati, alla fase propriamente deliberativa.

Si deve dare atto che l’affannosa ricerca di modelli sostanziali (ma anche processuali) aveva fatto sì che entrambe le decisioni di merito, pur accogliendo il principio della struttura verticistica di “cosa nostra” e del ruolo, in certo senso tutorio, della commissione, quel principio avessero in concreto almeno in parte disapplicato, sul piano della ve-

rifica effettiva della sussistenza del reato. Tanto che le differenziazioni, sul punto, delle due decisioni paiano designate da un elemento comune, quello cioè di scongiurare che dalla sola appartenenza alla “cupola” dovesse conseguire – sia pure con riferimento a particolarissime tipologie di delitti – una responsabilità che sarà poi definita “di posizione”.

2. La disciplina delle chiamate in correità

La storia della sentenza n. 6992 del 30 gennaio 1992 della Corte di cassazione e di ciascun profilo argomentativo e conseguentemente decisivo, non può trascurare che, alla base dell'accertamento probatorio sulla struttura di “cosa nostra”, un ruolo dirimente assumono le dichiarazioni di notissimi collaboratori di giustizia, che delineano l'assetto organizzativo piramidale del fenomeno mafioso.

Sennonché mentre la sentenza di primo grado, pronunciata alla fine del 1987, era tenuta ad utilizzare il regime processuale di valutazione della prova derivante dalla giurisprudenza, in certo senso pretoria, della Corte di cassazione, la sentenza della Corte di assise di appello, pronunciata il 10 dicembre 1990, quando il nuovo codice di procedura penale era già entrato in vigore, doveva fare i conti con l'art. 192, comma 3, del codice del 1988 che, come è noto, ha introdotto la regola di giudizio, in base al quale le dichiarazioni rese dall'imputato del medesimo reato o da persona imputata di un reato connesso a norma dell' art. 12, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Una norma di immediata applicazione, considerato che in una delle prime sentenze pronunciate sul nuovo codice di procedura penale, le Sezioni unite della cassazione avevano perentoriamente affermato che l'art. 192, comma 3, c.p.p., era di immediata applicazione anche nel giudizio di cassazione, pure per quei procedimenti che proseguivano con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti; con il dovere della Cassazione di annullare con rinvio quelle sentenze che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avevano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di qualsiasi riscontro esterno (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli).

Il sistema di valutazione della prova, con il quale si sono dovuti confrontare la Corte di assise di appello e la Corte di cassazione, risultava quindi modificato dalle regole di giudizio introdotte dal nuovo

codice. Anche se, a ben vedere, si trattava di un mutamento, almeno in apparenza, solo nominalistico, avendo il nuovo codice, in parte, recepito proprio il diritto vivente che la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva formato nel vigore dell'abrogato codice di rito.

Pochi mesi dopo la pronuncia della sentenza sul maxi processo di Palermo, le Sezioni unite (Sez. un., 22 ottobre 1992, Marino) intervennero nuovamente a riempire di ulteriori contenuti la regola di giudizio di cui al ricordato art. 192, comma 3 c.p.p.. La novazione investì, prima ancora che la disposizione, la norma vivente nell'ordinamento. In tema di riscontri alla chiamata di correo, ai fini dell'affermazione di responsabilità (un tema cruciale nel contesto complessivo della decisione sul maxi processo), erano enucleabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che doveva considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto (è da notare – per inciso - che l'ordinanza di rinvio a giudizio dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo aveva ritenuto sufficiente la chiamata di correo anche in assenza di riscontri obiettivi purché si potesse attribuire, in forza di un ragionamento critico, fondamento alle dichiarazioni accusatorie); l'altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione.

Le Sezioni unite si attestarono sulla seconda delle due linee ermeneutiche, proprio muovendo dall'implicito presupposto che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria validazione della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192, comma 3, c.p.p., che incentra la verifica di attendibilità esclusivamente nella dichiarazione. Così da pervenire ad un'ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva, purché inerenti al fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per l'individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzare anche una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico-argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, e as-

segnando al controllo sulla motivazione il giudizio sull'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge.

Quando lo schema, entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato, il procedimento probatorio assume un maggior tasso di complessità, pretendendosi l'esistenza o addirittura la scelta di una base dimostrativa alla quale riportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire ad un risultato valutativo entro cui il libero convincimento del giudice (pur frequentemente enfatizzato dalla stessa giurisprudenza di legittimità) deve necessariamente restare condizionato dalla regola di giudizio ormai codificata.

Ho ritenuto necessario riportare brevemente queste sequenze interpretative, perché da esse è agevole intravedere come già la sentenza sul maxi processo di Palermo si fosse attestata su un'interpretazione di estremo rigore dell' art. 192, comma 3, c.p.p., almeno per quel che attiene agli aspetti fondamentali del fenomeno mafioso e sul ruolo portante della posizione dei collaboranti nel delineare l'assetto organizzativo di "cosa nostra" (si pensi soltanto all'ampia parte della decisione dedicata al riscontro logico ed al rifiuto di considerarlo – da solo – elemento di conferma).

Occorre subito rimarcare che il poderoso sforzo interpretativo delle decisioni di merito trovò un'ulteriore fondamentale progressione da parte della Corte di cassazione proprio là dove questa annullò parzialmente la sentenza di appello, accogliendo il ricorso del Procuratore generale.

3. La struttura verticistica di cosa nostra ed il ruolo della commissione nella giurisprudenza di legittimità. L'assoluta novità della sentenza sul maxi processo di Palermo

Era questa l'indispensabile premessa per comprendere la novità del momento organizzativo di "cosa nostra" delineato sia dalle sentenze di merito sia dalla sentenza della Corte di cassazione che, in linea di principio, aveva condiviso le regole enucleate all'esito dei giudizi di primo e di secondo grado.

Si trattò di novità non da poco, sia sul piano storico-sociologico sia, per quel che qui direttamente interessa, sul piano giuridico, per-

ché un simile assetto organizzativo (il ruolo della c.d. cupola non era stato in precedenza delineato, perché esso venne ad emersione solo successivamente in forza delle propalazioni di uno storico collaboratore di giustizia) mai la Corte di cassazione aveva condiviso ossia una struttura unitaria del fenomeno mafioso nel suo complesso ed in un determinato momento storico territoriale per le questioni di interesse comune.

Tanto per menzionare l'esempio storicamente più prossimo alle sentenze sul maxi processo, basta rammentare che, nel decidere il conflitto di competenza relativo al procedimento del c.d. blitz delle Madonie (Sez. I, 23 novembre 1988, Farinella e altri), la Cassazione aveva affermato che, considerato che i fenomeni delinquenziali associativi a diffusione territoriale non riflettevano organizzazioni unitarie e verticistiche, cui necessariamente ricondurre ciascuna organizzazione locale, ma rappresentano entità distinte ed autonome – espressione, quindi, di un potere “diffuso” - anche se caratterizzate dall'osservanza di metodi comuni e da rapporti di coordinazione e coordinamento.

Cosicché gli eventuali organismi di vertice fungerebbero semplicemente da organi di coordinamento tra le varie entità territoriali, con il compito esclusivo di comporre le controversie e di assicurare il rispetto del codice mafioso. Sino ad affermare, in relazione a ciascuna famiglia locale, la sussistenza di autonomi reati associativi da perseguire con distinti procedimenti da parte dei giudici naturalmente competenti, escludendo in detto procedimento la competenza per connessione (vigeva il codice di procedura abrogato) del “pool antimafia” dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo ed affermando, invece, quella del giudice istruttore del Tribunale di Termini Imerese.

4. Una valutazione complessiva della sentenza

Fatta questa ulteriore premessa, l'accusa che è apparsa più ricorrente nei confronti della sentenza della Cassazione – che pure relativamente ai principi ora enunciati è stata valutata assai positivamente dalla prevalente dottrina – è quella di aver utilizzato una sorta di duplice sincretismo, nel condividere le argomentazioni delle sentenze di merito, a proposito del ruolo della cupola.

Per un verso, con riferimento ai rapporti tra diritto sostanziale e diritto processuale (o meglio, tra reato e prova del reato) e, per un

altro verso, con l'assegnare significato giuridico a profili storico sociologici non provvisti, peraltro, di sufficiente rigore scientifico, tanto da pervenire, nell'accogliere il teorema sviluppato dai giudici di merito, a conclusioni di maggior rigore, mediante l'utilizzazione di formule empiriche da ritenere non direttamente riferibili al fatto oggetto di valutazione.

Una attenta rilettura di questa storica sentenza sta a dimostrare come essa, anche nelle parti in cui ha annullato la sentenza di appello, si muove rigorosamente nell'ambito della pura legittimità esaltando il modello legislativo dell'art. 606 c.p.p.; per di più, adottando un linguaggio assolutamente comprensibile anche a chi non sia dotato di un bagaglio tecnico-giuridico.

Va sottolineato che questa è la prima decisione di legittimità che considera ormai come dati acquisiti, per un verso, l'organizzazione piramidale di "cosa nostra" e la complementare esistenza della commissione e, per un altro verso, l'effettività delle decisioni attribuite a quest'ultima e dei conseguenti poteri sanzionatori in caso di violazione di determinate inderogabili regole puntualmente individuate, secondo massime scaturenti da ormai collaudate collaborazioni (assimilabili, in certo senso, a vere e proprie massime di esperienza).

Pure se il modularsi delle tipologie dei poteri emerge dall'esame dei punti in cui la Cassazione addebita ai giudici di merito di non aver seguito le regole che hanno costituito la premessa per pervenire alla costruzione organizzativa così come descritta, gli argomenti di principio (dove anche la rilevanza della tematica della chiamata in correità sulla quale – si ricordi – in relazione alle regole di giudizio fissate dal nuovo codice aveva avuto la possibilità di confrontarsi soltanto la sentenza di appello) restano ben definiti.

E' interessante notare come nella parte narrativa della decisione che esordisce con l'esame del rapporto del 13 luglio 1982, redatto congiuntamente dalla Questura e dal Nucleo operativo dei carabinieri di Palermo, si ha cura di precisare come le indagini non avessero evidenziato, "verosimilmente perché non ancora introdotti, nel patrimonio conoscitivo degli inquirenti, criteri originali di valutazione del fenomeno mafioso, essendo gli inquirenti attestati a definire la mafia come un aggregato di cosche autonome". Una visione unitaria, afferma la Corte, viene acquisita solo a seguito dell'apporto collaborativo di Tommaso Buscetta che delinea "cosa nostra" come una più vasta aggregazione sorretta da principi comuni e governata, per le questioni di interesse comune o comunque trascendenti l'ambito locale, da quel famigerato organismo denominato "cupola", con sede a Palermo

e composta dai rappresentanti delle famiglie mafiose di maggior rilievo, cui veniva addebitata la responsabilità per gli omicidi intervenuti durante la c.d. guerra di mafia e quelli consumati contro funzionari dello Stato.

Nel ritenere infondati i motivi di ricorso proposti dagli imputati, che ponevano alla base del loro argomentare una stringente censura all'assetto organizzativo del fenomeno mafioso, così come costruito dai giudici di merito, la Corte mostrò una estrema sensibilità nella valutazione, non soltanto della struttura gerarchica di cosa nostra; ma anche del ruolo della commissione e dei suoi effettivi poteri (proprio allorché venivano contestati in una visione complessiva tendente a scardinare l'unitarietà dell'associazione mafiosa nella parte presa in esame, anzi a porre in luce una situazione di perenne conflittualità in seno al sodalizio), limitandosi ad escludere che precedenti contrari di questa Corte potessero avere valore preclusivo o anche soltanto dimostrativo rispetto alla fattispecie sottoposta al suo vaglio; così da disattendere in fatto – con originale rigore argomentativo - tutte le censure, come tali qualificate, proprio perché le ferree regole dell'organizzazione mafiosa erano (e sono) ovviamente destinate a soccombere in periodi di guerra di mafia. Senza trascurare però il fondamentale assetto motivazionale circa il ruolo della dichiarazione del chiamante in correttezza e dei riscontri, secondo un modello di assoluto rigore.

La Cassazione, in sostanza ritenne assoggettabili a sindacato di legittimità soltanto quelle parti della motivazione delle sentenze di merito che, per taluni delitti definiti di comune interesse, risultassero essersi discostate, senza ragione, dai principi accennati, ovvero dovessero mostrarsi affette da vistose cadute di razionalità o da evidenti travisamenti.

Il problema che assume una centralità davvero dirimente nel *dictum* della sentenza sul maxiprocesso non sta tanto nella problematica, che pure riveste una valenza decisiva ai fini dell'itinerario interpretativo tracciato dalla Cassazione, riguardanti il tema del concorso di persone di reato e le modalità di accertamento delle singole responsabilità dei componenti della commissione, quanto, da un lato, nell'unitarietà degli interessi fondamentali che accomunano le singole partizioni di "cosa nostra" (sempre negate dalla precedente giurisprudenza di legittimità, come conferma la sentenza sul conflitto relativo al processo del blitz delle Madonie), dall'altro lato, nella complementare individuazione della cupola quale organismo di vertice di un nucleo (quasi) federato di cosche chiamate a deliberare sulle attività criminose comuni all'associazione (secondo un modello ordinamentale che

all'epoca era stato intuito forse soltanto sul piano teorico) e, conseguentemente, con riferimento agli omicidi eccellenti rispetto ai quali, secondo regole di ineludibile rigidità, i componenti della commissione non possono sottrarsi all'affermazione di responsabilità.

Altre, come si è detto, sono le *regulae iuris* tracciate dalla Cassazione nell'individuazione delle singole imputazioni del fatto ai componenti della cupola e della possibilità di dissentire dalle deliberazioni criminose. Ciò su cui la sentenza di cui trattiamo sembra aver posto un punto fermo e, almeno sotto un certo profilo davvero irreversibile, riguarda la struttura di "cosa nostra" e le conseguenze derivanti dal riconoscimento della commissione e dei compiti ad essa affidati.

5. Uno dei capi annullati: l'omicidio di Boris Giuliano

Vorrei ora soffermarmi, sempre con riferimento al ruolo della cupola, sulla parte più interessante della motivazione della sentenza che decise i ricorsi contro la decisione del maxi processo di Palermo: quella che attiene agli annullamenti della decisione di secondo grado in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, perché da essi è dato ricavare, al di là dei principi teorici enunciati nella parte generale della sentenza, e pure indipendentemente dall'esito del giudizio di rinvio, una sorta di interpretazione consequenziale della motivazione in fatto e la corrispondente rigorosa applicazione rispetto ai reati fine di quelle regole invincibili individuate dal giudice di merito.

Sarebbe esorbitante l'esame di ciascuno di tali procedimenti interpretativi. Sembra sufficiente – senza discriminazioni quanto al rilievo delle vittime di mafia - soffermarsi sulla motivazione della sentenza a proposito dell'omicidio del dott. Boris Giuliano.

La sentenza di appello addebitava il delitto al duo Bontade-Inzerillo, ritenendo estranea alla fase deliberativa la commissione, anche se l'omicidio (che pure era la risultante di risentimenti e timori manifestati in seno alla commissione) era da definire tra quelli che, per la suscettibilità di scatenare la reazione delle forze dell'ordine contro l'organizzazione mafiosa, doveva qualificarsi di interesse per tutta "cosa nostra".

La Corte di cassazione, richiamando le regole di principio espresse dalla sentenza di merito, considerò illogici ed incompleti gli argomenti posti a base del mancato coinvolgimento della cupola nel suo complesso nell'omicidio Giuliano.

Si addebitò alla motivazione della parziale decisione assolutoria, di aver trascurato l'esame del probabile concorso di altri gruppi, anch'essi danneggiati dalle indagini del dott. Giuliano, e la non pericolosità rappresentata in seno alla commissione, verosimilmente orientata dal comune risentimento e dal diffuso timore che ulteriori indagini pervenissero a danneggiare il complesso di "cosa nostra". Così da prospettare l'esistenza di un ampio schieramento contro il funzionario di polizia che avrebbe potuto determinare la decisione collegiale di sopprimerlo, decisione – par di capire, in base a collaudate massime di esperienza – collegata alla evenienza straordinaria dell'evento ed all'assenza dell'applicazione delle sanzioni inesorabili per la violazione di regole mafiose di così rilevante importanza.

Si addebitò, inoltre, alla sentenza, di aver ritenuto irrilevante il c.d. consenso tacito o passivo – un tema che formerà oggetto di ulteriori significativi sviluppi nella giurisprudenza di legittimità – non escluso con certezza dal giudice *a quo*, al quale venne imputato di non aver verificato se si fosse trattato di consenso preventivo o successivo e, nel primo caso, se fosse certo il radicamento in seno alla commissione.

Insomma, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare, tenuto conto della tipologia del delitto, che non vi fosse stato un vero accordo mafioso o la commissione non avesse una funzione istigatrice o rafforzatrice del delitto.

Di qui la nozione di consenso tacito, corrispondente a un'approvazione non manifestata espressamente, ma tuttavia chiaramente percepibile da parte di chi, secondo le regole proprie di "cosa nostra", aveva il compito istituzionale di esaminarla e di delibarne il contenuto considerati gli interessi rappresentati, fino ad inibirne l'attuazione, con l'imposizione di sanzioni in caso di violazione di regole codificate; un consenso che, come tale, diviene momento di una fattispecie concorsuale rilevante ai fini previsti dall' art. 110 c.p..

Va ribadito che le sequenze argomentative della sentenza si mossero sul piano della pura legittimità senza alcun accesso al merito. La Corte, cioè, considerò questione di fatto quella concernente l'assetto organizzativo di "cosa nostra" e della conseguente forza predominante rivestita dalla "cupola", ma addebitò ai giudici di merito di non aver seguito, talora in modo illogico talora in modo incompleto (il che sul piano giuridico finisce per essere la stessa cosa) proprio i principi da essi stessi enunciati. Secondo un modello che, così sembra di comprendere dalle parti di sentenza annullate a seguito del ricorso del Procuratore generale, consentirebbe di individuare una sorta di sottosi-

stema concorsuale delle associazioni mafiose quali ordinamenti organizzati secondo regole codificate ed ineludibili. E' in certo senso, il fenomeno mafia a determinare un orientamento interpretativo del concorso di persone nel reato che deve necessariamente essere adattato; secondo una regola quasi matematica, a cui è impossibile sfuggire attraverso una sorta di adattamento delle massime di esperienza al regime di concorso di persone.

“Consenso tacito” – nozione di derivazione dogmatica – rispetto ad una situazione di fatto che, ricorrendo determinate condizioni, non può essere diversa dalla partecipazione di tutti i membri della commissione al reato programmato, una volta che venga accertato che è stato messo in pericolo un interesse vitale del sodalizio che richiede risposte emergenziali che soltanto dai membri della commissione possono provenire, anzi, devono provenire; di qui l'apporto causale anche di tale tipo di consenso diviene uno dei modelli in cui si esprime la volontà del singolo mandamento.

6. Divaricazioni giurisprudenziali sul concorso nei reati fine nella successiva giurisprudenza della cassazione

La tematica lasciata aperta dalla sentenza della Cassazione sul maxi processo di Palermo ha però tracciato la strada per una linea giurisprudenziale che, collegando direttamente il problema della responsabilità dei componenti della commissione ai principi sul concorso di persone nel reato, ha condotto necessariamente ad una maggiore rigidità interpretativa nell'individuare il concreto contributo di ciascuno dei componenti della cupola per la realizzazione di quegli omicidi la cui esecuzione era da ritenere intimamente connessa all'interesse complessivo (meglio, collettivo) di “cosa nostra”.

Seguendo quasi diacronicamente le pronunce della Corte di cassazione circa la responsabilità dei membri della commissione per i reati fine, è evidente che un minor rigore è riscontrabile nelle decisioni in materia di misure cautelari.

In tale materia il ruolo dirigenziale di cui taluno risulta investito, nell'ambito di una determinata organizzazione criminosa – si è detto – non è di per sè sufficiente per farlo ritenere automaticamente responsabile di ogni delitto materialmente compiuto da altri singoli appartenenti alla organizzazione e rientrante nel quadro generale del programma criminoso ad essa riferibile; se il giudizio non attiene alla

definitiva affermazione di colpevolezza, ma è di semplice probabilità, in funzione dell'applicazione di una misura cautelare, lo stesso ruolo dirigenziale, unito all'accertata riferibilità del singolo delitto all'organizzazione malavitosa in cui quel ruolo viene esercitato, può legittimamente essere qualificato come indizio grave, specie quando il delitto commesso sia di particolare importanza, sì da rendere del tutto ragionevole la presunzione che esso non possa essere stato attuato se non con il previo consenso dei vertici dell'organizzazione (Sez. I, 6 aprile 1993, Cafari). In un caso, richiamando anche il principio rispetto a un partecipante che invocava lo stato di necessità, si è ritenuto che l'accettazione del ruolo direttivo impone la partecipazione alle decisioni più importanti della commissione (Sez. II, 1° dicembre 1994, Graviano).

Analogamente, in altra decisione (Sez. VI, 2 maggio 1995, Santapaola), pronunciata sempre agli stessi fini, si è valorizzato il ruolo dirigenziale o verticistico, unito alla accertata riferibilità del singolo delitto alla associazione in cui quel ruolo viene esercitato, sempreché ci si trovi in presenza di un delitto di particolare importanza, tanto da rendere ragionevole la presunzione che esso non possa essere stato attuato se non con la preventiva deliberazione dei vertici dell'organizzazione; precisandosi che, in tale ipotesi, diverrebbe irrilevante l'eventuale dissenso nella fase di formazione della specifica decisione delittuosa, poiché, una volta che essa sia intervenuta, nella successiva fase di esecuzione, in virtù delle regole ferree dell'organizzazione criminale, il singolo - il quale nella partecipazione con carattere permanente al sodalizio e nell'accettazione preventiva del programma e della strategia operativa comune continua a perseguire e a condividere - concorre a realizzare il perfezionamento, se non altro nella forma del concorso morale con gli autori materiali, nei cui confronti appare anche egli quale mandante comune.

In un'altra decisione si è affermato che l'appartenenza alla commissione provinciale costituisce grave indizio di colpevolezza in ordine ad un reato rientrante tra quelli cosiddetti "eccellenti" perché tali delitti, per la loro importanza e per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione, sono direttamente deliberati da tale consesso in veste di mandante o, quantomeno, hanno il suo nulla-osta sotto forma di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale (Sez. I, 28 novembre 1995, Bono).

In un altro caso, secondo un modello analogo alla statuizione della sentenza sul maxi processo di Palermo, - dopo aver ribadito che gli omicidi "eccellenti" ascrivibili alla associazione criminosa "cosa

nostra” come quelli commessi in danno di appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati, giornalisti, imprenditori importanti, uomini d’onore e loro familiari, sono decisi o autorizzati dalla cosiddetta “commissione”, titolare in proposito di una sorta di “competenza funzionale”, della quale fanno parte i vertici del sodalizio, trattandosi di delitti che per la loro importanza e per il rilievo ed i riflessi nei confronti dell’associazione - sono direttamente deliberati da detto consesso in veste di mandante, ovvero di organo che autorizza ed aderisce, è stato affermato che non è sindacabile la decisione del giudice di merito che abbia correttamente e motivatamente dimostrato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed abbia, coerentemente e logicamente, ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di coloro che in tali propalazioni risultano indicati come appartenenti alla “commissione” di vertice dell’organizzazione mafiosa (Sez. I, 28 novembre 1995, Greco).

Una maggior rigidità si riscontra a proposito dei gravi indizi di colpevolezza, per la partecipazione di un capo mandamento alla strage di Capaci; si è affermato, in proposito che, l’accertata esistenza di una regola interna al sodalizio, pur definita “indefettibile” e “inderogabile”, in base alla quale sarebbe stato obbligatorio far conoscere ai “capi mandamento” in stato di detenzione gli argomenti sui quali avrebbe dovuto deliberare l’organo di vertice costituito dalla cosiddetta “commissione provinciale”, non esime dalla necessità di verificare, ai fini della configurabilità o meno, a carico dei suddetti capi mandamento, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a singoli delitti decisi dalla medesima “commissione”, se la detta regola sia stata, in concreto, osservata o no; precisandosi che, in mancanza di siffatta verifica può quindi configurarsi vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità (Sez. I, 1° luglio 1994, Buscemi).

Non si può trascurare però che tutte le decisioni ora considerate sono state pronunciate prima dell’introduzione dell’art. 273-bis c.p.p. ad opera della legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha prescritto l’applicabilità anche in materia di misure cautelari personali dell’art. 192, commi 3 e 4, dello stesso codice di cui si è prima discusso.

Un richiamo ancor più pressante ai principi sul concorso di persone nel reato è rinvenibile nelle decisioni pronunciate in esito al giudizio di cognizione.

Si è così affermato che la semplice appartenenza dei cosiddetti “capi-mandamento” all’organismo collegiale centrale (la “commissione”), composto da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi

di speciale importanza per la vita dell'organizzazione criminale (nella specie un omicidio "eccellente" di un giornalista particolarmente attivo nella lotta alla mafia), non costituisce concorso morale nel delitto di omicidio, non essendo configurabile per i membri della "commissione" una responsabilità di "posizione". Affinché si realizzi una siffatta responsabilità – si è detto - occorre, che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive; precisandosi però che il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione dissenziente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio (Sez. I, 2 dicembre 2005, Riina ed altri).

Analogamente, per la strage di Pizzolengo Valdelice, si è stabilito come l'appartenenza ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale che ha la competenza a deliberare sugli omicidi eccellenti, costituisce un indizio che assume il requisito della gravità nel momento in cui viene dimostrata l'effettiva partecipazione di ogni agente alla decisione di eseguire il singolo omicidio (Sez. V, 13 marzo 2003, Attanasi e altri).

Ancor più garantista appare la decisione pronunciata in un altro maxi processo ove la Corte ha puntualizzato che l'appartenenza dell'imputato ad un organismo di vertice di "cosa nostra", che ha il potere di deliberare di fatti criminosi di speciale importanza per la vita dell'organizzazione, (in particolare i cosiddetti "omicidi eccellenti"), non costituisce, di per sé, prova piena della responsabilità per lo specifico fatto criminoso, potendo però costituirne un grave indizio; rimarcando che per l'affermazione di responsabilità è necessario che, oltre all'indicato grave indizio, ci siano elementi positivi, sia pure di natura logica, per ritenere che il singolo componente dell'organismo di vertice sia stato in concreto informato della deliberazione da assumere ed abbia prestato il suo consenso, seppur tacitamente, fornendo in tal modo il proprio contributo alla realizzazione del reato, anche solo con il rafforzamento delle determinazioni volitive di altri.

Altra volta si è detto che è necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico

reato, precisando però che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso (Sez. VI, 18 novembre 2005, Aglieri e altri).

Da ultimo va ricordata – ma anche qui senza alcuna pretesa di esaustività – la statuizione, pronunciata nel processo per la strage di Capaci, secondo cui la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (Sez. I, 18 settembre 2008, Montalto ed altri).

7. Conclusioni

Nonostante le accennate divaricazioni interpretative che mi sono limitato a ricordare senza prendere posizione sul punto (divaricazioni che rilevano tra loro ma soprattutto rispetto alla decisione sul maxi processo di Palermo), non sembra che la Corte di cassazione abbia mai travalicato dall'assetto strutturale e organizzativo del fenomeno mafioso delineato dalla sentenza del maxi processo. Anche i compiti affidati all'organismo centrale costituiscono una realtà di fatto che viene ad assumere una valenza giuridica che da venti anni è divenuta *ius receptum*. I compiti assegnati alla cupola restano sempre quelli indicati dalla sentenza di Palermo: il potere, cioè, di deliberare la commissione di fatti criminosi di speciale importanza per la vita dell'organizzazione, soprattutto con riferimento agli omicidi di persone di rilievo in un'ottica mafiosa. Questa, che non esito a definire una vera e propria rivoluzione copernicana in chiave sociologica del fenomeno mafioso, trova la conferma del giudice di legittimità in modo costante ed incondizionato.

Non deve stupire, quindi, e non mi pare possa essere qualificato come un "passo indietro" rispetto alle statuizioni della pronuncia sul maxi processo, la presa di posizione di una sentenza della Cassazione che (salvo le precisazioni operate rispetto ai delitti di comune interes-

se per l'organizzazione) ha affermato che anche la composizione della cupola può mutare in un particolare momento storico.

Una verifica, che direi corretta anche in chiave storico-giuridica (condotta però con l'osservanza di rigorosi canoni di ordine giuridico) indispensabile per comprendere le "varianti" che spesso contrassegnano la vita di "cosa nostra", proviene proprio dalla sentenza concernente i ricorsi avverso la decisione della Corte di assise di Palermo riguardanti l'omicidio Lima, là dove si è affermato che il principio per cui la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale, non ha più valenza indiziaria univoca dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione di un omicidio eccellente; e ciò per le mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dall'omicidio dell'on. Lima, aveva visto prevalere nel suo seno un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni (Sez. V, 27 aprile 2001, Riina ed altri).

Un principio che, anche se forse trascura che l'uso della collegialità non coincide in "cosa nostra" con l'uso del metodo democratico, valorizza ancor più la comprensione del fenomeno mafioso da parte della sentenza del maxi processo di Palermo, allorché questa, rispondendo alle censure circa il ruolo della commissione, aveva avvertito che tali contestazioni non scalfivano gli argomenti adottati dalla sentenza impugnata; più in particolare, si era rilevata l'esistenza di situazioni derivanti dalle indubbie lotte intestine o dall'accertata iniziativa di singoli nel compimento di gravi reati rientranti nella competenza deliberativa della cupola, ma si era precisato come anche su tali dissonanze il giudice di appello aveva fermato la sua attenzione, riconducendole ad evenienze patologiche, nel più ampio quadro della guerra di mafia, rispetto al sistema fisiologico centrato sul ruolo imminente e strategico della commissione. Si mancò di precisare come la Corte di assise di appello avesse ampiamente e correttamente argomentato, descrivendone funzioni e composizioni, mutevoli nelle varie epoche, coll'evidenziare soprattutto, ai fini dell'accertamento delle singole responsabilità, l'estensione territoriale e soggettiva del potere assunto nell'ambito della guerra di mafia e le degenerazioni che ne conseguirono.

Con le precisazioni ora svolte, dunque, e con le correzioni giurisprudenziali intervenute negli anni successivi, riguardanti la valutazione della prova per la commissione dei reati-fine di "cosa nostra" e, in particolare, gli omicidi di interesse comune per la struttura macro associativa, può dirsi che – pur nella necessaria storicizzazione del fenomeno mafioso – la giurisprudenza della Corte di cassazione non

abbia mai posto in discussione i due cardini ricostruttivi della sentenza del maxi processo di Palermo: da un lato, la struttura piramidale della mafia caratterizzata da rigide e ineludibili regole interne, la cui violazione è gravemente e inesorabilmente sanzionata; dall'altro lato – ma con le precisazioni sopra ricordate - il ruolo della commissione o cupola, cui è conferita la specifica competenza sulle questioni di interesse di tutto l'assetto criminale e con il compito di ordinare gli omicidi di mafiosi di rilievo nell'organizzazione e soprattutto gli omicidi "Istituzionali" che avrebbero fatalmente provocato reazioni in grado di mettere a rischio l'intera organizzazione o parti di essa.

In memoria di Falcone e Borsellino

Vito D'AMBROSIO

Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

1) Premessa

Preliminarmente confesso che non riesco a valutare quanta riconoscenza debbo a chi mi ha designato per questo ricordo, perché all'indubbio e inaspettato onore di parlare in questa occasione, assai significativa e davanti ad ascoltatori di tale livello, si accompagna in me la riemersione di un dolore che neppure venti anni sono bastati ad attingere. Cercherò, perciò, di imporre al mio dire una sobrietà sempre auspicabile, e per me oggi indispensabile.

Il rischio più grande che si corre, infatti, in queste cerimonie/celebrazioni (non mi piace il termine eventi oggi di moda) è quello di annegare nella melassa della retorica i messaggi chiari e duri che ci vengono dalla storia dolorosa di questi uomini e di altri che sono diventati - anche loro malgrado - simbolo di valori importanti.

Proprio per evitare questo rischio e restare ai fatti, io voglio dire, con l'Enrico V di Shakespeare, che all'inizio della battaglia eravamo davvero in pochi. Quelli che oggi si affannano a chiamare per nome, e a parlare di Giovanni e Paolo, allora, quando il maxi processo cresceva e si avviava a diventare il primo vero e serio tentativo di fare luce sulle vicende di mafia degli ultimi anni, li chiamavano rigorosamente per cognome, e certo non per amicizia. Per questa ragione io e qualche altro loro amico sincero abbiamo, concordemente ma senza concordarlo, cominciato a chiamarli Falcone e Borsellino, facendo il percorso inverso.

Ma i pochi dell'inizio della storia - e non della battaglia, perché i giudici non conducono battaglie - hanno assistito con angoscia alla sconfitta, che sembrava definitiva, dopo una prima tappa molto positiva.

2) Il maxi processo

Io ho visto il maxi processo quando ancora era un magma di carte, che con enorme fatica e pazienza Falcone e un piccolo gruppo di giu-

dici istruttori, i componenti dell'adesso famoso, allora famigerato **POOL** raccoglievano, interpretavano ed ordinavano; un giorno, infatti, in uno dei miei non rari viaggi a Palermo, Falcone mi chiese se volevo vedere materialmente quello che stava diventando il maxi processo, e, alla mia risposta affermativa, mi portò in una specie di spazioso ripostiglio adiacente al suo ufficio e mi mostrò le scaffalature che coprivano tutte le pareti, piene di faldoni di carte: quello, mi spiegò, era il famoso processo, dal quale venivano stralciati e varati per l'ulteriore cammino processuale i capitoli definiti, mentre le indagini proseguivano su altri filoni.

Quella immagine, di una stanza con le pareti coperte, alla lettera, di scaffali impilati di carte, mi tornò in mente quando, alcuni anni dopo, mi trovai a maneggiare i fascicoli sui quali stavamo studiando, io e i miei due compagni di designazione, la strategia con la quale avremmo affrontato il dibattimento, che si preannunciava mastodontico. Basti ricordare, per citare pochissimi numeri, che il processo si basava su circa 500.000 carte, che la sentenza di primo grado (stesa materialmente da Piero GRASSO, l'attuale Procuratore Nazionale Antimafia) occupava quasi 7.000 pagine e quella di appello, che aveva sostanzialmente disatteso la tesi accusatoria, era lunga più di 2.000 pagine (del resto anche quella di Cassazione supera le 1500 pagine, dimensione assolutamente eccezionale per un giudizio di legittimità). Era, probabilmente, il più grande processo mai celebrato nelle nostre aule, e si ricordi che all'epoca non esisteva ancora la pratica informatica del "copia e incolla" che ingigantisce, spesso del tutto inutilmente, tanti processi al giorno d'oggi.

Ma, quando cominció la nostra fatica, non avevamo ancora ben chiara in mente l'importanza di quello che si stava per celebrare. Non si trattava, infatti, soltanto della storia di una guerra di mafia che aveva seminato di morti Palermo e dintorni, terminata con la vittoria di una strategia sanguinaria, ideata e concretata da nuovi soggetti associati, i quali avevano sostituito i vecchi boss, sterminandoli. Si potevano leggere in controluce, in quelle pagine, i nascenti contorni di una strategia mafiosa vincente, assai più pericolosa di quella perdente, perché volta ad inserirsi nei centri vitali della società nazionale e non solo regionale. Il maxiprocesso, in sostanza, se analizzato con l'attenzione che richiedeva, indicava già il cammino che la criminalità organizzata, specie siciliana, avrebbe percorso negli anni successivi. Certo era trattata in maniera assai sintetica, in tutti quei fascicoli vo-

luminosi, la parte più delicata e pericolosa, quella dei rapporti tra mafia e politica, che tanto avrebbe costellato di amarezze l'ultima parte della vita umana e professionale di Falcone, però il nocciolo, l'unico possibile all'epoca (si ricordi che Buscetta per il suo silenzio sul tema avanzò la giustificazione di un contesto socio - politico non ancora affidabile e non sufficientemente maturo per affrontare le conseguenze di rivelazioni approfondite) si poteva intravedere bene.

Ma, comunque e soprattutto, il maxi processo era la vittoria momentanea di Falcone e Borsellino, perché loro due erano stati i maggiori protagonisti del lavoro del pool, perché loro due avevano steso la sentenza ordinanza che aveva segnato il passaggio dalla fase istruttoria a quella dibattimentale, perché loro due, disciplinatamente e per senso del dovere avevano accettato di pagare, con l'esilio nell'isola dell'Asinara per il tempo necessario alla stesura di quell'atto, la incapacità dello Stato di assicurare la loro incolumità.

Per questo, soprattutto, chiesi di succedere a Nino Scopelliti dopo il suo assassinio, ma anche perché volevo, in un certo senso, riscattare la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, - del quale io facevo parte - sia di preferire a Falcone un altro magistrato per la nomina a Dirigente dell'Ufficio Istruzione di Palermo, sia di sottoporre ad un vero e proprio processo Borsellino, quando, in due interviste contemporanee, aveva denunciato il calo della tensione nell'impegno antimafia di quell'ufficio, dopo quella nomina. Di tutto questo si rese conto quel grande magistrato, nonché persona autenticamente per bene, che fu Vittorio Sgroi, all'epoca Procuratore Generale, quando decise di assegnare anche me al piccolo, valido ma assolutamente insolito "tandem" di rappresentanti dell'accusa designati per quel processo, con una decisione al di fuori di ogni prassi, sia per la pluralità di sostituti (ben tre), sia per la designazione di chi ancora formalmente non era sostituto, ma magistrato d'appello applicato. E la sensibilità di Sgroi fu tale, da disporre che il motivo particolare alla base della mia nomina restasse nell'ombra, per non aumentare a mio carico il livello di rischio cui ognuno di noi era esposto. Di questo non avrei detto nulla, non volendo aumentare il numero già eccessivo di non pochi magistrati protagonisti, se non vi avesse fatto cenno poco fa, nella sua schiettezza peculiare, il successore attuale di Sgroi, Gianfranco Ciani.

Di quella vicenda conservo un ricordo nitido, sia della fase preparatoria, faticosa specialmente per la necessità di una concordanza

necessaria nelle nostre posizioni, sia di quella più propriamente dibattimentale, protrattasi per un numero del tutto anomalo di udienze (dai primi di dicembre 1991 alla fine di gennaio 1992), ben tre delle quali furono interamente occupate dalle requisitorie dei tre rappresentanti dell'accusa, e svoltesi proprio nell'aula nella quale parliamo stamattina.

Quando, alla fine, dopo giorni di arringhe appassionate o distaccate, erudite od emotive, ma tutte ugualmente accanite e "schierate" contro quello che alcuni, anche sui mezzi di comunicazione, avevano sprezzantemente battezzato come il teorema Buscetta (o Falcone - Buscetta), fummo chiamati per la lettura dei dispositivi, mi ricordo ancora il particolare delle mani sudate per l'emozione, mai più capitato mi in seguito, e l'ondata di soddisfazione che mi sommerse quando mi resi conto che non le nostre, ma le tesi dell'Ufficio Istruzione di Palermo, e quindi di Falcone e Borsellino, erano state accolte in pieno dalla Corte, con una profonda modifica della sentenza d'appello. Feci fatica a non mostrare la soddisfazione nelle dichiarazioni rese a caldo, subito dopo il lunghissimo dispositivo, perché, come dissi, non si può essere soddisfatti quando vengono irrogati ergastoli e altre pesantissime pene detentive, ma indubbiamente in quel momento mi sembrava di vedere il volto sorridente di Falcone e quello, spesso un po' imbronciato, di Borsellino. Detti subito la notizia a Falcone, al Ministero, e ci ripromettemmo di parlare a lungo di quella vicenda processuale, ma, quando, finalmente, riuscimmo ad accordare le nostre agende, e ci telefonammo fissando un appuntamento per il giorno successivo al ritorno di Falcone da Palermo, l'appuntamento non fu onorato, perché Falcone non tornò più da Palermo.

Potrei ancora parlare, e non poco, di quel processo, che segnò la vita di due grandi magistrati e dette inizio alla nostra amicizia, per esempio evidenziando che nonostante la mole di adempimenti che furono necessari, quasi nessuna sbavatura processuale fu accertata, ma i ricordi si rifiutano di lasciarsi confinare in quell'ambito.

3) Al di là del maxi processo

La memoria del nostro legame amicale è intessuta di tante vicende, di tanti episodi, piccoli o grandi, che si sono susseguiti nel corso di quegli anni, che poi non furono molti, ma a me sembrano tantissimi; io, infatti, ho conosciuto Falcone, e poco dopo Borsellino, nel gennaio

1986 - all'inizio di una campagna elettorale che mi avrebbe portato a far parte del CSM - e la nostra amicizia fu troncata, insieme alla loro vita, nel maggio, per Falcone, e nel luglio del 1992, per Borsellino. In quei sei anni, a riguardarli adesso, le vicende di Palermo, che poi si basavano sulle vicende di Falcone soprattutto e poi anche di Borsellino, scandirono i momenti più importanti. Quasi ogni anno, dal 1987, quella della nomina di Borsellino come Procuratore della Repubblica a Marsala, che io non votai, ma per ragioni assai diverse da quelle indicate con la dura e ingiustificata polemica di Sciascia contro i professionisti dell'antimafia, (e infatti per me era sbagliato smembrare la squadra prima di aver ottenuto risultati ben più solidi), da Palermo giungevano notizie allarmanti, sulle difficili relazioni tra uffici e tra magistrati, sulle famose lettere anonime del Corvo, piene di accuse velenose contro Falcone, Di Gennaro e altri soggetti al centro della scena istituzionale, sugli sviluppi poco limpidi di vicende allarmanti, come il fallito attentato a Falcone dell'Addaura, che si giunse, perfino, a ridicolizzare quale farsesco tentativo di un giudice sul viale del tramonto per recuperare una perduta centralità mediatica con l'autoorganizzazione di un attentato innocuo.

Grande era lo sforzo che Falcone doveva fare ogni volta per mantenere una calma esteriore e non dare pretesti ai suoi tanti avversari - ed anche nemici - sia dentro che fuori delle Istituzioni e della magistratura, come ha giustamente affermato il Procuratore Generale Ciani (ed anche di questo si dovrà parlare diffusamente in un futuro prossimo), il cui scopo assai chiaro era quello di delegittimare lui e, con lui, il frutto delle sue indagini. E ancora più grande era la sua attenzione per evitare le trappole "professionali" che gli venivano tese. Così fu una sua decisione istintiva, ma professionalmente costruita, quella, ad esempio, di incriminare per calunnia un falso "pentito" che aveva tentato di costruire un racconto semiserio sulle connivenze di un noto uomo politico, Salvo Lima, mettendo in tal modo Falcone di fronte alla scelta o di iniziare indagini, destinate a sicuro insuccesso con le relative intuibili conseguenze, o di trascurare la denuncia, attirandosi ulteriori accuse di "avvicinamento" ad una parte di un partito politico, sospettata da molto tempo di collateralismo mafioso (e di quella decisione fui uno dei primi ad essere informato).

Ma grande, grande al massimo grado possibile, fu in tutti e due la fedeltà istituzionale, il senso del dovere, che per loro era diventato una seconda natura; solo con una incredibile capacità di anteporre ai pro-

pri interessi quello delle Istituzioni, alla necessità di tutelare la propria vita, quella di difendere la Repubblica alla quale avevano, come tutti gli impiegati pubblici, giurato fedeltà (ma con ben altra consapevolezza), possono spiegarsi alcuni episodi, di due dei quali sono stato testimone.

Un pomeriggio di tarda primavera, Falcone aveva appena finito di tenere una conferenza, su mia insistenza, ad Ancona, la mia città: declinato un invito a cena, perché la sua incredibile capacità lavorativa gli imponeva di tornare subito a Roma, accettò di bere un aperitivo con me e mia moglie. Seduti ai tavolini all'aperto di una magnifica piazza, parlavamo del più e del meno (ma sempre di lavoro) e Falcone fumava una sigaretta dopo l'altra. Ad un certo punto mia moglie glielo fece notare, sottolineando che certamente tutte quelle sigarette non potevano fargli bene; Falcone si fermò un attimo, la guardò attentamente e le rispose, con un tono che mi impressionò per la sua serietà: "Giuliana, io di una cosa sono certo ed è che non morirò per le sigarette". Dopo poco partì ed io e Giuliana restammo seduti, cercando di superare il senso di impotenza che ci era entrato dentro di fronte alla frase di quell'amico tanto fatalisticamente rassegnato. E del resto, l'amara lucidità di Falcone l'avevo ritrovata tutta nella dedica del suo libro - intervista con Marcelle Padovani "Cose di cosa nostra", che mi aveva regalato scrivendo semplicemente: "in ricordo di tante battaglie, in gran parte perdute", ed ogni volta che la rileggo mi ricordo della mattina in cui me la portò.

Lo stesso fatalismo che lessi sul viso di Borsellino, quando, poco prima di salutarlo all'aeroporto di Palermo, dove mi aveva accompagnato dopo i funerali di Falcone, gli dissi "Paolo, stai molto attento, adesso il bersaglio principale sei tu". Borsellino mi rispose, e sento ancora le sue parole, nonché il tono della sua voce: "Vito starò attento, ma è tutto inutile. Se hanno deciso, lo fanno". Io scappai via, all'imbarco, per nascondere le lacrime.

Sono stati uccisi, Falcone e Borsellino, certamente per la loro capacità professionale, certamente per il valore simbolico che avevano assunto, anche senza volerlo, ma sono stati uccisi, forse, anche per altri motivi, che noi non sappiamo ma che potrebbero nascondersi nei sottofondi melmosi di quegli anni terribili (non dimentichiamo come, assai stranamente, alla strage di Capaci seguì, dopo pochissimo tempo, l'elezione del Presidente della Repubblica, la limpida persona di Oscar Luigi Scalfaro, e cessò lo stallo che, per giorni, aveva inchiodato in Parlamento i grandi elettori, incapaci di scegliere).

4) Un accenno di conclusione

Non sappiamo se, e quando e come, si avvererà la triste profezia di Falcone, che, basandosi sulle strumentalizzazioni fatte contro di lui e su di lui, temeva che, anche dopo morto, qualcuno avrebbe tentato di nascondersi dietro la sua figura per giocare un gioco poco pulito, e mi tengo ben lontano dall'attualità, che va accostata con particolare cautela da chi indossa la toga. Sono convinto, però, che il modo migliore per smentire la profezia è quello di raccogliere il loro messaggio di sereno - che non significa incosciente - coraggio, di tenace attaccamento ai valori della democrazia e di questa nostra Costituzione e di rendere testimonianza concreta della condivisione di quei valori, in questo nostro Paese, il cui livello etico si è abbassato in misura allarmante, come sa molto bene chi lavora in queste aule (anche se possiamo pur notare qualche motivo di speranza, proveniente soprattutto dal mondo dei giovani).

Lo dobbiamo, innanzitutto a Giovanni e a Paolo, ma lo dobbiamo anche, e forse ancora di più, ai nostri figli e ai nostri nipoti, che potranno conoscere e ricevere il messaggio di questi due simboli, persone a loro sconosciute, solo attraverso il nostro esempio.

La Legislazione antimafia

Antonio SCAGLIONE

Preside della Facoltà di Giurisprudenza e ordinario di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Palermo

1. Premessa

Ritengo anzitutto doveroso ringraziare il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Ernesto Lupo, e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Gianfranco Ciani, sia per il gradito invito a partecipare a questo incontro di studio nel ventennale delle stragi mafiose del 1992, sia per avere ricordato il mio caro genitore Pietro Scaglione che fu il primo magistrato a cadere per mano mafiosa il 5 maggio 1971, segnando così l'inizio del martirologio nella magistratura italiana e, in particolare, siciliana: undici caduti da Scaglione a Borsellino.

Sono, altresì, particolarmente lieto e onorato di svolgere quest'intervento per anche per motivi istituzionali.

Infatti, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, altri magistrati e servitori dello Stato, caduti vittime del dovere in Sicilia, sono stati studenti e hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nella Facoltà che presiedo.

Essi formano una linea rossa di sangue, testimoniata dalla lapide presente in questa Aula magna, che non ha riscontro in nessuno Stato estero e per nessuna altra forma di criminalità, rappresentando, al di là di ogni retorica, *“una testimonianza di coraggio civile e di senso del dovere spinto al sacrificio personale la cui forza è tale da restare monito per le successive generazioni”*¹.

Passo, ora, a svolgere alcune considerazioni per evidenziare come il loro sacrificio, oltre ai positivi risultati sul piano della repressione dei delitti di mafia, ha contribuito, attraverso un cinquantennale iter legislativo, alla formazione di un sistema legislativo antimafia, articolato e complesso, che oggi poggia su sei pilastri:

¹ Così MILITELLO, *La Facoltà di Giurisprudenza e le vittime della mafia*, in AA. VV., *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini e attuale assetto*, a cura di Purpura, Kalòs, Palermo, 2007, p. 267.

- L'art. 416 *bis* c.p. che punisce il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniera;
- le specifiche disposizioni processuali previste per il processo penale per fatti di mafia;
- le misure di prevenzione antimafia;
- la normativa sui collaboratori di giustizia;
- il trattamento penitenziario differenziato previsto per i soggetti detenuti condannati per fatti di mafia (art. 41 *bis* ord. penit.);
- la collaborazione internazionale.

2. Legislazione dell'emergenza e legislazione antimafia

La nostra legislazione penale, nell'ultimo cinquantennio, ha oscillato continuamente tra esigenze di garanzia e di tutela della libertà della persona, da un lato, e esigenze di difesa sociale, dall'altro, anche dopo la epocale riforma di tipo accusatorio, attuata dal codice di procedura penale del 1988.

Questo pendolarismo legislativo è strettamente collegato alla pluralità di situazioni emergenziali che si sono succedute nel tempo: dalla mafia al terrorismo interno, dallo stragismo mafioso alle inchieste su affari e politica, per approdare nuovamente al terrorismo, questa volta di matrice internazionale, e, infine, alle più recenti emergenze, vere o presunte tali, di micro e macro criminalità, anche collegate all'immigrazione clandestina.

E' stata, infatti, sempre diffusa l'opinione che il contrasto della grande criminalità "si gioca sul terreno della legislazione dell'emergenza"².

Un primo dato deve essere subito evidenziato: la legislazione antimafia, *latu sensu* intesa, nasce come legislazione dell'emergenza, fenomeno quest'ultimo, tipicamente italiano, manifestatosi a partire dall'unità d'Italia ai nostri giorni.

In realtà, però, la mafia non è mai stata un fenomeno emergenziale, ma si è sempre connotata come una presenza stabile e strutturale, prima in Sicilia, poi in tutto il territorio nazionale e, infine, a livello internazionale.

² Sul punto v. GIUNCHEDI, *Il coordinamento internazionale in funzione di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo*, in AA. VV., *La prova penale*, a cura di GAITO, vol. II, *Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, Torino, 2008, p. 22.

La mafia - osservò infatti Giovanni Falcone - non può essere considerata come un'emergenza atteso che ha avuto origine anteriormente alla "nascita dello Stato unitario, ha resistito alle Commissioni antimafia e alla repressione giudiziaria ed è divenuta, negli anni, un fattore sempre più destabilizzante per la democrazia"³, "radicandosi saldamente nel tessuto sociale"⁴.

In particolare, la strage di Ciaculli del 1963 fu il primo grave delitto mafioso che determinò uno specifico intervento legislativo antimafia di tipo emergenziale.

Il 30 giugno di quell'anno un'automobile, carica di esplosivo, deflagrò nella borgata palermitana di Ciaculli, causando la morte di cinque appartenenti alle forze dell'ordine e di due militari dell'esercito.

"Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al tritolo"; "7 uomini a pezzi in un fungo nero"; così erano intitolati una serie di drammatici articoli pubblicati su un quotidiano dell'epoca⁵.

La mafia, con questo grave crimine, adottò la tecnica criminale dell'autobomba, già sperimentata soprattutto dall'O.A.S. nei primi anni sessanta durante la guerra civile d'Algeria.

Questo metodo fu, poi, utilizzato da altre organizzazioni terroristiche (in Spagna e in Medio oriente) e, nuovamente, dalla stessa mafia con una progressiva *escalation* culminata nelle stragi di Capaci e di Palermo, nonché negli altri efferati attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993.

Dopo la strage di Ciaculli e a seguito delle istruttorie della magistratura palermitana, "le organizzazioni mafiose furono scardinate e disperse", così come si legge nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia" del 1976⁶.

Parallelamente, sotto la spinta dell'allarme sociale, fu istituita la prima Commissione parlamentare antimafia e fu, poi, emanata la

³ FALCONE, *Emergenza e Stato di diritto*, in ID., *La posta in gioco, Interventi e proposte per la lotta alla mafia*, Milano, 2010, p. 12.

⁴ FALCONE, *Tendenze attuali del fenomeno mafioso e problemi conseguenti*, in ID., *La posta in gioco*, cit., p. 314 s.

⁵ V. L'ORA 2 luglio 1963.

⁶ Cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, VIII legislatura, *Documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia*, vol. IV, tomo, p. 189 ss; Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione conclusiva* - rel. Presidente Luigi Carraro), Roma, 1976, p. 238.

legge 31 maggio 1965 n. 575 contenente “*Disposizioni contro la mafia*”, destinata ad assumere un ruolo centrale e fondamentale nell’ambito del complessivo sistema delle misure di prevenzione *ante delictum*.

In tal modo, il nostro legislatore prendeva per la prima volta contezza, sul piano normativo, dell’esistenza di questa secolare associazione criminale; erano però trascorsi cento anni dalla relazione al Ministro dell’Interno dell’allora Prefetto di Palermo, Filippo Antonio Gualterio, che, per la prima volta in un documento ufficiale, parlò di “mafia” e dei suoi rapporti con la politica⁷, e circa novant’anni dal primo organico e poderoso testo della storia dell’antimafia, e cioè “*L’inchiesta in Sicilia*” del 1876 di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino⁸.

La legge del 1965, come è noto, si limitò ad estendere l’applicazione delle misure di prevenzione personali, già previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ai soggetti “*indiziati di appartenere ad associazioni mafiose*”, apportando, altresì, alcune modifiche al sistema di prevenzione, tra cui l’attribuzione ai Procuratori della Repubblica del potere di proporre la sorveglianza speciale; prerogativa questa che prima era attribuita in via esclusiva ai questori delle province.

Il vizio di fondo di questa normativa era costituito, anzitutto, dalla mancata definizione dell’associazione mafiosa nei suoi elementi costitutivi con conseguenti e gravi riflessi sulla compatibilità delle misure di prevenzione antimafia con i principi costituzionali di legalità e di tassatività.

Dovevano, poi, trascorrere altri diciassette anni ed essere commessi, nei primi anni ottanta, gli efferati omicidi di altri esponenti delle Istituzioni perché il legislatore emanasse la legge 13 settembre 1982, n. 646, anch’essa una legge chiaramente emergenziale, ma destinata a stabilizzarsi in modo positivo nel nostro Ordinamento giuridico.

Finalmente si introducono, nel nostro Ordinamento giuridico, da un lato, il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c. p.) e altri istituti finalizzati a contrastare le iniziative economiche della mafia, e, dall’altro, le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, come il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita.

Quest’ultime misure si applicano, a seguito di questa riforma, agli “*indiziati di appartenere*” non solo “*ad associazioni di tipo mafioso*”, ma

⁷ MARINO, *Storia della mafia*, Roma, 2006, p. 19.

⁸ V. *L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia n e l 1876*, ristampata nel 2004 dall’editore Kalos di Palermo.

anche “*alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*” (art. 1 L. n. 575 del 1965 come modificato dall’art. 13 L. n. 646 del 1982).

In tal modo, il legislatore operò un rinvio implicito proprio al nuovo delitto di associazione di tipo mafioso, contestualmente introdotto nel codice penale. Ne consegue che una medesima fattispecie penale risulta “*assunta a presupposto sia del processo penale, sia del procedimento di prevenzione*”⁹, entrambi connotati dalla garanzia giurisdizionale.

Questi brevissimi richiami storici confermano - come rilevava già Giovanni Falcone - che “*il problema mafia [è] stato sistematicamente svalutato*” dai poteri dello Stato benché “*il fenomeno, nel tempo, lungi dall’esaurirsi, abbia accresciuto la sua pericolosità*”¹⁰. E, quando è stato affrontato - continuava Falcone - ciò è avvenuto, in un modo tipicamente italiano mediante “*una proliferazione incontrollata di leggi ispirate alla logica dell’emergenza*”¹¹.

3. La legislazione antimafia e le misure di prevenzione

La legislazione dell’emergenza “antimafia”, iniziata – come si è già notato - nei lontani anni sessanta del secolo scorso e proseguita sino ai nostri giorni, ha avuto un raggio di azione molto ampio, sia perché si è progressivamente estesa a tutte le altre forme di criminalità organizzata, sia perché ha riguardato il diritto penale, sostanziale e processuale, l’Ordinamento giudiziario e quello penitenziario, nonché il sistema delle misure di prevenzione.

L’esigenza primaria di questi interventi legislativi è stata sempre quella di reprimere più efficacemente, facendo ricorso talora anche a strumenti eccezionali, le diverse “mafie” sotto l’impulso di fatti delittuosi a crescente diffusione sul territorio nazionale, dell’allarme sociale prodotto e delle conseguenti spinte emotive dell’opinione pubblica.

Sotto il profilo delle misure di prevenzione antimafia, gli ultimi interventi legislativi sono stati, come è noto, i cosiddetti “pacchetti sicu-

⁹ FIANDACA, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 121.

¹⁰ FALCONE, *Il fenomeno mafioso: dalla consuetudine secolare all’organizzazione manageriale*, in ID., *La posta in gioco*, cit., p. 329.

¹¹ FALCONE, (in collaborazione con Padovani), *Cose di cosa nostra*, Bur, Milano, 2005, p. 154.

rezza” del 2008 (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. nella L. 24 luglio 2008, n. 125), del 2009 (L. 15 luglio 2009, n. 94; D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. nella L. 23 aprile 2009, n. 38), e del 2010 (D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, conv. nella L. 31 marzo 2010, n. 50). Infine è stato emanato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contenente il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136”, con i successivi tre decreti attuativi del Presidente della Repubblica n. 233, n. 234 e n. 235 del 15 dicembre 2011, che contengono i regolamenti attuativi in materia di flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, di comunicazioni da effettuarsi, per via telematica, tra l’Agenzia e l’Autorità giudiziaria, di contabilità finanziaria e economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, nonché di organizzazione e di dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia.

Nelle rilevanti criticità che travagliano, da tempo, il settore della nostra giustizia penale, questo codice, pur nella sua portata limitata e necessitando di rilevanti interventi correttivi e modificativi, ha segnato, anzitutto, il ritorno, dopo l’emanazione nel 2010 del codice del processo amministrativo, al metodo codificatorio che risponde all’esigenza di una razionale, organica e completa sistemazione di una determinata materia normativa.

Si tratta, però, di un codice che, a differenza della più risalente tradizione codicistica, è, soprattutto, il risultato di istanze provenienti dalla prassi applicativa al fine di una più agevole conoscenza e consultazione di testi normativi frammentari, disorganici e non coordinati tra loro¹².

Il nuovo Codice non ha altresì realizzato, come prevedevano invece le direttive contenute nell’art. 1, comma 2, della legge n. 136 del 2010, gli obiettivi sia di una completa ricognizione e armonizzazione di tutta la normativa (penale, processuale penale, amministrativa) vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nel codice penale e in quello di procedura penale, sia di coordinamento della stessa con la disciplina delle misure di prevenzione e di adeguamento alla normativa dell’Unione europea.

¹² CISTERNA, *Codice antimafia tra istanze com pilative e modelli criminologici*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 213.

E', però, sicuramente positivo che le misure di prevenzione patrimoniali assumano definitivamente un ruolo centrale e fondamentale nel contrasto alle mafie.

Tali misure infatti, anche sulla base dei positivi risultati ottenuti sia qualitativamente sia quantitativamente soprattutto negli ultimi decenni, sono unanimemente riconosciute come essenziali e necessarie sul terreno di una moderna strategia di lotta alla mafia perché è proprio la potenza economica – come Giovanni Falcone scriveva - a rendere estremamente pericolosa questa associazione ed a differenziarla nettamente dalle altre forme di criminalità, consentendole, soprattutto, di integrarsi con il sistema economico-finanziario talora non parallelo, né occulto, né illegale, ma lecito: la cosiddetta mafia imprenditrice¹³.

4. La legislazione antimafia e il processo penale

Sul fronte delle specifiche ricadute sul processo penale, il legislatore, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale (24 ottobre 1989) e, soprattutto dopo le stragi mafiose del 1992 e 1993, ha iniziato ad apportare rilevanti modifiche, sia direttamente mediante innesti nel tessuto codicistico, sia, in via indiretta, per mezzo di una pluralità di decreti legge e leggi speciali.

Si è venuto così a creare, all'interno del sistema processuale penale ordinario, un primo "sottosistema speciale" relativo al processo penale per i delitti di criminalità mafiosa¹⁴, strutturato sulla base dei con-

¹³ FALCONE, *Tendenze attuali del fenomeno mafioso e problemi conseguenti*, in ID., *La posta in gioco*, cit., p. 313 ss.

¹⁴ Così AMODIO, *Dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Il giusto processo*, 2002, n. 4, p. 100. Su questo sistema processuale differenziato, v., prima della riforma del giusto processo, BERNASCONI, voce *Criminalità organizzata (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir., aggiornamento*, vol. IV, Milano, 2000, p. 501 ss.; CONSO, *La criminalità organizzata nel linguaggio del legislatore*, in *Giust. pen.*, 1992, III, c. 385 ss.; CORSO, *Codice di procedura penale e criminalità organizzata*, in AA. VV., *Mafia e criminalità organizzata*, I, Torino, 1995, p. 113 ss.; DI CHIARA, *Appunti per una ricognizione della normativa penale in tema di criminalità organizzata*, in *Foro it.*, 1999, V, c. 217 ss.; PIZIALI, *Pluralità di riti e giudice unico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 966 ss.; e, dopo la riforma del 2001, BITONTI, voce *Doppio binario*, in *Dig. disc. pen.*, Aggiornamento, A-M, Torino, 2005, p. 393 ss.; DI CHIARA, *Giusto processo e criminalità organizzata*, in *Segno*, 2002, n. 235, p. 93 ss.; SCAGLIONE, *Il processo penale per i delitti di criminalità organizzata*, in *Giust. pen.*, 2009, III, c. 129 ss.; VENTURA, *Processo penale e organized crime. Contributo alla verifica della legislazione processuale penale antimafia*, in *Ind. pen.*, 2005, p. 35 ss.

notati tipici di questo fenomeno, tipizzato nel già citato art. 416-*bis* c. p., vale a dire della “diffusività” e della “pericolosità” delle condotte criminose e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che determinano nel contesto sociale¹⁵.

In altri termini, la peculiarità della fattispecie delittuosa *de qua* è accompagnata da una specificità di disciplina processuale.

Questo regime processuale differenziato - talora definito anche, con terminologia ferroviaria, “doppio binario” ovvero “strategia processuale differenziata” ovvero “modello speciale di procedimento”¹⁶ - è stato poi e quasi integralmente esteso, a partire dal 2001, ai processi per i delitti di terrorismo¹⁷, e successivamente, sia pure in modo più limitato, ai procedimenti per altre tipologie di gravi reati, come, ad esempio, quelli di violenza sessuale, di pedofilia, e di pornografia minorile, anche “virtuale”.

Gli interventi normativi in materia di criminalità organizzata, succedutisi nel tempo e operanti quindi per stratificazioni successive, hanno dato vita a un *corpus* normativo, codicistico e extracodicistico così esteso da rendere estremamente complesso e difficile un esame, sia pure a livello sintetico, di tutte le disposizioni e delle relative problematiche.

Un primo approccio a questo tipo di “ricognizione” ha portato la dottrina a individuare tre diverse categorie normative¹⁸.

La prima riguarda le disposizioni processuali, contenute anche in leggi speciali, che si riferiscono genericamente ai reati di “criminalità organizzata” (v., ad esempio, gli artt. 274 comma 1, lett. c, e 371-*bis*, comma 3, lett. c., c. p. p., nonché l’art. 13 d.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203; art. 2, comma 2, L. 7 ottobre 1969, n. 742). Al riguardo, si è subito posto, nella prassi applicativa, il problema dell’individuazione delle relative fattispecie.

La giurisprudenza prevalente, richiamandosi ad una lontana decisione della Corte Costituzionale¹⁹, ha affermato che, per questo scopo,

¹⁵ CURTOTTI NAPPI, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Milano, 2006, p. 61 s. V., pure, VENTURA, *op. cit.*, p. 46 s.

¹⁶ Sul punto, v. BITONTI, *op. cit.*, p. 394 s.

¹⁷ Sul tema, v. KOSTORIS, *Processo penale, delitto politico e “diritto penale del nemico”*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1 ss.; SCAGLIONE, *Il regime processuale e penitenziario differenziato per i fatti di terrorismo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 575 ss.

¹⁸ V. BERNASCONI, voce *Criminalità organizzata*, cit., p. 504 ss.; DI CHIARA, *Apunti per una ricognizione*, cit., c. 218.

¹⁹ Corte Cost. 23 gennaio 1980, n.1, in *Foro it.*, 1980, I, c. 288.

si deve fare leva sulla “finalità delle norme” in modo da potere definire la nozione di criminalità organizzata “nell’area delle attività più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione di più reati, abbiano costituito un apparato organizzativo”, che “assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti”²⁰. In particolare, con riferimento alla deroga alla sospensione in periodo ferie dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata di cui all’art. 2, comma 2 L. n. 742 del 1969, le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito che si devono ritenere procedimenti di criminalità organizzata esclusivamente quelli aventi ad oggetto un reato associativo²¹.

La seconda categoria riguarda quelle norme processuali che fanno riferimento a fattispecie penali cosiddette “elettive di criminalità organizzata”, individuate dal legislatore mediante una tecnica normativa “per cataloghi”, che presentano un contenuto ora limitato (v., ad esempio, l’art. 275 comma 3 c. p. p.), ora intermedio (v., ad esempio, l’art. 51 comma 3-bis c. p. p.)²², e talora, infine, più ampio, che ingloba anche “reati che non presuppongono necessariamente il substrato di una organizzazione criminale”²³ (v., ad esempio, l’art. 407 comma 2, lett. a, c. p. p.).

La terza categoria è quella relativa alle disposizioni processuali, concernenti soprattutto il regime probatorio, che, pur essendo applicabili nei processi penali relativi a tutti i reati, evidenziano questioni “applicative peculiari” con riferimento ai processi per delitti di criminalità organizzata²⁴. Il riferimento riguarda soprattutto gli artt. 192, commi 2, 3 e 4, 197-bis, 210, 238, 238-bis, 392 lett. c) e d), 397, 500, 503, 513 c. p. p..

²⁰ Cass. 7 gennaio 1997, Pacini Battaglia, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3500, con nota di MELILLO, *La ricerca della prova fra clausole generali e garanzie costituzionali: il caso della disciplina delle intercettazioni nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata*; e in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 344; Cass. 2 luglio 1998, Ingrosso, in *Giust. pen.*, 1999, III, c. 360; Cass., S. u., 21 giugno 2000, Primavera, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 621; Cass., S. u., 22 marzo 2005, Petrarca, in C.E.D., *Cass.*, n. 230895.

²¹ Cass., sez. un., 20 ottobre 2010, n. 37501.

²² L’art. 51 comma 3-bis c. p. p. è pure richiamato da disposizioni di leggi speciali come, ad esempio, l’art. 9 d. l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in l. 15 marzo 1991, n. 82, che, al fine dell’applicazione delle speciali misure per coloro che collaborano con la giustizia, richiede, tra le altre, la condizione che le dichiarazioni collaborative riguardino delitti di particolari categorie di gravi delitti, tassativamente indicati, tra i quali sono compresi quelli di cui all’art. 51 comma 3-bis c. p. p..

²³ Così DI CHIARA, *Appunti per una ricognizione*, cit., c. 219.

²⁴ Così DI CHIARA, *op. ult. cit.*, c. 220.

Un'ultima categoria, che aggiungiamo alle precedenti, concerne le norme processuali nelle quali si fa congiuntamente riferimento, ai fini della loro applicabilità, ai processi sia per i delitti di cui all'art. 407 comma 2, lett. a), c. p. p., sia per i delitti di "criminalità organizzata, anche terroristica" (v. art. 132-*bis* disp. att. c. p. p., come sostituito dall'art. 2-*bis* D.L. 23 maggio 2008, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125).

5. Segue: il processo penale differenziato

La punta di diamante di questo sistema processuale differenziato è costituita, come è noto, dagli organi specializzati della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Procure distrettuali e Procura nazionale antimafia) che consentono – come aveva rilevato Giovanni Falcone – di fronteggiare le organizzazioni mafiose attraverso la professionalità, l'organizzazione e il coordinamento delle indagini preliminari²⁵.

Con riferimento poi agli atti di indagine preliminare, anzitutto, sono stati previsti, sempre in considerazione delle particolari difficoltà di accertamento dei reati di criminalità organizzata, più ampi poteri investigativi e coercitivi degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e si sono subordinate le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sempre in ossequio alla logica del cosiddetto "doppio binario", a condizioni meno rigorose di quelle previste dagli artt. 266 e 267 c. p. p., anche in relazione alla durata delle proroghe.

Un ulteriore blocco di disposizioni prevede rilevanti deroghe alla disciplina delle misure cautelari personali. Emblematico è al riguardo l'art. 275 comma 3 c. p. p., più volte modificato dalla legislazione novellistica degli ultimi anni, secondo cui, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di particolare gravità tassativamente elencati, tra i quali quelli indicati dall'art. 51 comma 3-*bis* c. p. p. (nel cui ambito sono compresi il delitto di cui all'art. 416-*bis* c. p. e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da questo articolo ovvero al fine di "agevolare le associazioni" previste dallo stesso), debba essere sempre disposta la custodia cautelare in carcere, a

²⁵ Sul punto si rinvia a FALCONE, *Il coordinamento delle indagini nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata*, in ID., *La posta in gioco*, cit., p. 139 ss.

meno che non siano acquisiti elementi dai quali ricavare che “non sussistano esigenze cautelari”²⁶.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3 c. p. p. con riferimento ai delitti di criminalità mafiosa e in relazione agli artt. 3, 13 comma 1, e 27 comma 2 Cost., ha però escluso ogni violazione riconoscendo la legittimità sia della presunzione (relativa) di esistenza delle esigenze cautelari, sia di quella (assoluta) di adeguatezza della misura più grave, facendo leva sia sul “coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva” che è connaturata ai delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, sia sul fatto che, “secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa”, soltanto la custodia cautelare in carcere è idonea tanto a troncare i rapporti dell’indagato o dell’imputato e l’associazione mafiosa, quanto a neutralizzare la pericolosità dello stesso; mentre l’art. 27 comma 2 Cost., è stato definito “manifestamente non conferente”²⁷.

Ed ancora, la Corte Costituzionale, con una più recente decisione, ha ribadito che, con riferimento ai “delitti di mafia in senso stretto”, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare è ragionevole in quanto l’adesione permanente ad un sodalizio criminoso, dotato di specifica forza di intimidazione, determina “secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa” che soltanto la custodia cautelare in carcere risulta adeguata, mentre le altre misure coercitive non sono idonee a recidere i rapporti tra l’imputato o persona indagata e l’associazione mafiosa e non neutralizzano la pericolosità dei medesimi²⁸.

²⁶ L’assenza delle esigenze cautelari, secondo la giurisprudenza, deve essere desunta da elementi concreti e non da situazioni soggettive dell’imputato, quali la mancanza di precedenti condanne o l’avvenuta concessione delle attenuanti generiche (Cass., 27 marzo 2003, Durante, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2469).

²⁷ V. Corte Cost. 24 ottobre 1995, n. 450, in *Cass. pen.*, 1996, p. 449.

²⁸ Corte Cost. 17 luglio 2010, n. 265, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 949. Si deve però notare che la stessa Corte Costituzionale, ha dichiarato, con diverse sentenze, l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcuni specifici delitti ivi elencati è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai risulti che non sussistono esigenze cautelari – non salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Al riguardo, v. Corte Cost. 19 luglio 2011, n. 231, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4251, con riferimento al delitto di cui all’art. 74, D.p.r. n. 309 del 1990, ricompreso nell’art. 51 comma 3-bis c.p.p.

Ricordo, inoltre, le previsioni di cui agli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c. p. p. che prevedono, nei procedimenti per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c. p. p. per altri casi tassativamente previsti, la partecipazione al dibattimento a distanza e l'esame a distanza delle persone che collaborano con la giustizia, degli imputati di reato connesso, e degli operatori sottocopertura.

Istituiti questi che, a partire dal 2002, si sono definitivamente stabilizzati nel nostro sistema processuale, rafforzando in tal modo il regime processuale differenziato in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, e realizzando, unitamente al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. penit.²⁹, un meccanismo "a circuito chiuso"³⁰ nei confronti di detenuti per gravi tipologie delittuose.

6. La cooperazione internazionale

Sia Giovanni Falcone, sia Paolo Borsellino, nei loro scritti e nelle loro relazioni, ribadivano sempre che l'azione di contrasto alle mafie, proprio per la loro capillare diffusione, deve essere svolta anche a livello globale da tutti gli Stati membri della comunità internazionale.

In tale direzione, un primo importante traguardo è stato raggiunto con la Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizza-

e, per questo tramite, nell'art. 275 comma 3, secondo periodo c.p.p.; Corte Cost. 20 aprile 2011 n. 164, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3330, con riferimento al delitto di omicidio volontario di cui all'art. 575 c. p.; e Corte Cost., 17 luglio 2010, n. 265, cit., con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-*bis* comma 1, 609-*bis* e 609 *quater* c.p.). La stessa Corte Costituzionale (sent. n. 265 del 2010, cit.) ha affermato che la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, secondo periodo, c.p.p. è ammessa qualora sia suggerita «da alcuni aspetti ricorrenti di determinati reati». L'opera di demolizione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al citato art. 275 comma 3 è, infine, proseguita con la sentenza costituzionale n. 16 del 201 con riferimento ai reati di cui all'art. 2 comma 4-*bis* D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, aggiunto dall'art. 1 comma 26, lett. f), L. 15 luglio 2009 n. 94 (Corte Cost. 16 dicembre 2011, n. 331, in *Giust. pen.*, 2012, I, c. 33) e con la sentenza costituzionale n. 110 del 202 con riferimento al delitto di cui all'art. 4116 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. (Corte Cost. 18 aprile 2012, n. 110, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 67).

²⁹ L'art. 6 L. n. 11 del 1998 aveva infatti prorogato l'efficacia della normativa sia relativa alla partecipazione al procedimento penale a distanza, sia in materia di regime speciale penitenziario.

³⁰ L'espressione è di BERNASCONI, *L'emergenza diviene norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord. penit.*, in AA. VV., *Il processo penale tra politiche dell'emergenza e nuovi garantismi*, cit., p. 291.

zato transnazionale, aperta alla firma a Palermo nel 2000, e, nell'ambito europeo, dalla istituzione degli organismi, Eurojust, Europol, e Squadre investigative comuni.

Infine, un altro segnale sicuramente favorevole deve essere ravvisato nella recente approvazione da parte del Parlamento europeo di una Risoluzione contro la criminalità organizzata, in base alla quale è stata già istituita la Commissione parlamentare antimafia europea, si dovranno tutelare sia le vittime dei reati mafiosi, che dovranno, altresì, essere equiparati alle vittime del terrorismo, sia i testimoni e i collaboratori di giustizia, si dovranno confiscare in tutta l'area europea i patrimoni illeciti, si dovrà dichiarare l'ineleggibilità a parlamentare europeo dei soggetti condannati per reati di mafia, per favoreggiamento e per corruzione e, infine, ogni Stato membro dovrà prevedere, nella legislazione interna, il delitto di associazione di tipo mafioso.

7. Rilievi conclusivi

Il dato positivo di questo lunghissimo e travagliato percorso normativo, che ho sinteticamente descritto, è costituito dal fatto che la legislazione antimafia, nata come emergenziale, è ormai penetrata definitivamente nel nostro Ordinamento giuridico. Così come, a partire dal biennio 1992-1993, la repressione giudiziaria delle mafie, prima emergenziale, è divenuta stabile, continua ed efficace sempre nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.

La complessità, l'eterogeneità e la non sistematicità delle norme processuali in materia di criminalità organizzata, succedutesi nel tempo, pongono però, oltre a rilevanti questioni interpretative e di coordinamento, l'interrogativo di fondo se si sia verificata o no una effettiva destrutturazione del sistema processuale penale originario, vale a dire la disgregazione della sua coerenza in conseguenza della crescita, al suo interno, di "norme intrusive, rivelatrici di antinomie, conflitti e sottosistemi normativi"³¹.

Al riguardo, si deve sicuramente condividere l'esigenza di un recupero dei criteri di unità, di organicità, sistematicità e coerenza nor-

³¹ Sui fenomeni della <<destrutturazione e decodificazione>> del processo penale, v. AMODIO, *op. loc. ult. cit.*

mativa del complessivo Ordinamento processuale penale³², sia codicistico sia, soprattutto, extracodicistico.

Il problema più rilevante è, però, quello di individuare quale diversificazione rispetto al modello processuale ordinario sia accettabile e quale no.

E' innegabile che il processo penale - come Gian Domenico Pisapia scriveva nel lontano 1986 - è e deve "restare in ogni tempo, ed in ogni luogo, un sistema di garanzie senza cedimenti che ne possano alterare o snaturare l'essenza"³³.

Risulta altresì vero, però, che quando "la lotta alla criminalità organizzata si concretizza nel momento della repressione penale, e quindi necessariamente si svolge attraverso le forme del processo, la macchina processuale deve essere efficiente, cioè idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e delle [eventuali] responsabilità"³⁴. Alla criminalità organizzata occorre, pertanto, contrapporre una giustizia organizzata, vale a dire un recupero di centralità e di "efficienza del sistema penale nel suo complesso e nelle sue solidali interrelazioni: diritto sostanziale, processo di cognizione, processo di esecuzione, riparazione alle vittime dell'errore giudiziario"³⁵.

L'attuale regime processuale differenziato in materia di delitti di criminalità organizzata è ormai depurato dalle deroghe al contraddittorio probatorio, conseguenza - come si è già notato - della stagione dell'emergenza mafiosa, e risulta prevalentemente incentrato sul livello strutturale - organizzativo e su quello della ricerca e tutela delle fonti di prova.

Riteniamo, pertanto, che questo sistema - pur presentando ancora alcuni limitati profili di criticità soprattutto, sul piano normativo, in materia di ammissione della prova, e, su quello applicativo, in tema di valutazione probatoria - sia in linea di massima condivisibile ed idoneo ad assicurare - come l'esperienza giudiziaria dimostra - l'accertamento dei più gravi delitti di mafia mediante un equilibrato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali potenzialmente in conflitto.

³² In questo senso AMODIO, *op. loc. ult. cit.*; v., pure, GAROFOLI, *Miopia legislativa e politica dell'emergenza nei falsi equilibri della legge processuale penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 5 s.

³³ Così PISAPIA, *Diritto penale e diritto premiale: il problema dei cosiddetti pentiti*, in *Realtà nuova*, 1986, pag. 327.

³⁴ Così GREVI, *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in AA. VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, cit., p. 5 ss. Nello stesso senso, v., pure, VENTURA, *op. cit.*, p. 40.

³⁵ Così PISANI, *Criminalità organizzata e giustizia organizzata*, in *Ind. pen.*, 1992, p. 493.

ALLEGATO

Tecniche di indagine in materia di mafia

Relatori: dott. Giovanni FALCONE
giudice del Tribunale di Palermo
dott. Giuliano TURONE
giudice del Tribunale di Milano

Sommario: 1. Premessa. Le peculiarità del fenomeno mafioso e della relativa indagine criminale. 2. La tentazione del modello improntato al tipo d'autore. Suo superamento, e centralità dell'indagine sui singoli reati-fine. 3. L'importanza fondamentale dell'indagine patrimoniale. I tre livelli dei reati di mafia. - Tecniche di indagine patrimoniale ed esemplificazione di casi concreti. - La vastità e multinazionalità del fenomeno. Il problema dell'estensione delle indagini all'estero. 6. Considerazioni su taluni metodi classici dell'indagine criminalistica non patrimoniale. 7. Conclusioni.

1. – Premessa. Le peculiarità del fenomeno mafioso e della relativa indagine criminale

L'esame delle tecniche investigative più appropriate nelle indagini istruttorie concernenti i cd. processi di mafia non può prescindere da un'analisi del fenomeno mafioso, poiché soltanto da una corretta comprensione del fenomeno possono trarsi i necessari orientamenti circa i fini da perseguire nella ricerca delle prove.

Pertanto, pur costituendo, tale analisi, oggetto specifico di altra relazione, sembra opportuno esporre brevemente alcune considerazioni in proposito; e ciò al fine specifico, e limitato, di individuare il corretto approccio investigativo (e giudiziario) al fenomeno mafioso, attraverso l'individuazione di talune attività criminose tipiche che si presentano più facilmente aggredibili da parte del sistema investigativo statale: si tratta in altri termini, di analizzare la criminalità di tipo mafioso non tanto per darne un'interpretazione sociologica, quanto per scoprire se essa abbia qualche «tallone d'Achille» su cui concentrare più proficuamente gli sforzi investigativi.

Un pericolo insito nei ricorrenti tentativi di definizione del concetto di «mafia» è quello di pervenire alla conclusione paradossale che

la mafia, in quanto associazione per delinquere, non esiste. Si è sostenuto, infatti, soprattutto nel passato (ma non mancano quelli che tuttora sostengono tale tesi), che la mafia non sarebbe altro che un «comune sentire», condiviso da larghe fasce delle popolazioni meridionali, fondato su valori in sé non censurabili, quali il coraggio, l'amicizia, la fedeltà, la famiglia, la parentela, le tradizioni locali; e così il mafioso che ispira la sua condotta di vita al rispetto ed anzi al recupero di tali valori tradizionali, assumerebbe, nella perdurante carenza dei pubblici poteri nel Mezzogiorno d'Italia, il ruolo del mediatore più adatto per la soluzione dei conflitti interindividuali.

Tali concetti, talvolta espressi anche da uomini politici e giuristi, sono esposti con straordinaria semplicità ed immediatezza in un manoscritto recentemente sequestrato ad un imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso: «La vera mafia è legge di potere per conculcare i più deboli... vogliamo definire quella che i giudici o i governatori definiscono mafia? Non si chiama mafia, si chiama omertà, cioè uomini d'onore, che aiutano e non profittano dei deboli, che fanno sempre del bene e mai del male. Ed è per questo che li vogliono distruggere, così il potere dell'ingiustizia resta nelle mani dei giudici e dei governatori, che si servono della parola mafia usandola come legge di potere sui deboli».

E' superfluo rilevare che questa è una interpretazione *di* comodo alquanto rozza del fenomeno, riduttiva e deformante: la mafia, in realtà, costituisce distorsione e strumentalizzazione dei valori tradizionali, mentre la cosiddetta «mediazione» esercitata dal potere mafioso altro non è che intermediazione parassitaria, ispirata a tornaconto personale. Le organizzazioni mafiose si presentano come vere e proprie strutture economiche e di potere (operanti tra l'altro in connessione con ambienti del potere ufficiale) che si alimentano attraverso il perpetuarsi delle rendite parassitarie, e l'instaurarsi di sistemi extra istituzionali di controllo sociale che si sovrappongono o tendono a sovrapporsi di fatto all'autorità costituita. Ma esse vengono altresì ad assumere sempre più nettamente la caratteristica di associazioni di tipo gangsteristico, nella cui attività rientrano l'eliminazione fisica degli avversari, l'accumulazione originaria e violenta della ricchezza, e comunque numerose condotte sanzionate penalmente.

Bisogna tuttavia riconoscere che la concezione «riduttiva» del fenomeno mafioso ha trovato qualche implicito e parziale riconoscimento anche in sede giudiziaria; si è sostenuto, infatti, in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che mentre l'unio-

ne permanente ed organizzata di più persone a carattere mafioso, che non abbia un preordinato e specifico programma delinquenziale (come avveniva nella vecchia mafia), non costituisce associazione per delinquere, sussistono, invece, gli estremi di tale reato nel caso in cui (come avviene di solito nella nuova mafia) una consorteria mafiosa sia organizzata per commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio o contro la libertà morale oppure la vita e la incolumità individuale (cfr. Cass. Sez. I, 24 gennaio 1977, CONDELLI in *Cass. pen. Mass. Ann.* 1977, 1094).

Non è molto importante stabilire, ai fini che qui interessano, se e quanto sia fondata la distinzione operata dalla Cassazione, tra mafia tradizionale e cd. nuova mafia. Ci sembra invece importante osservare che non è aderente alla realtà, a nostro parere, ipotizzare l'esistenza di un'associazione a carattere mafioso «che non abbia un preordinato e specifico programma delinquenziale»: ed infatti un'associazione mafiosa non sarebbe tale (non avrebbe senso definirla tale) se non avesse alcuna attinenza con il crimine organizzato; a meno che non si volesse accreditare una concezione della mafia analoga a quella contenuta nel manoscritto che si è citato più sopra; oppure a meno che non si volesse sostenere, come minimo, che il fenomeno mafioso è di regola compatibile con le leggi dello Stato, e che esso è contrassegnato da emergenze delittuose solo sporadicamente, eventualmente, e in un certo senso «suo malgrado».

In verità la situazione è ben diversa: le emergenze delittuose (anche prescindendo dagli esempi di accumulazione originaria violenta di ricchezza) sono non già eventuali, ma anzi pressoché necessitate, stanti le incompatibilità esistenti fra l'ordinamento giuridico ufficiale ed il parallelo «ordinamento giuridico» mafioso. In altri termini, se è vero che i gruppi mafiosi, nelle loro attività imprenditoriali parassitarie, preferirebbero operare tranquillamente in una situazione di consenso e di acquiescenza, è anche vero che questa situazione ideale molto spesso non c'è, ed ecco allora che i gruppi mafiosi sono costretti necessariamente a porre in essere condotte delittuose di vario genere: si pensi ad esempio alle varie condotte delittuose, minacce, estorsioni, taglieggiamenti, violenze di ogni tipo che accompagnano sovente le gare di appalto di opere pubbliche in talune regioni d'Italia.

Si deve quindi concludere che la commissione di reati è lo sbocco naturale di qualsiasi associazione mafiosa, e che qualsiasi associazione mafiosa presenta connotazioni criminologiche tali per cui sarà sempre applicabile ai suoi membri la norma penale di cui all'art. 416

c.p. sempre che le prove raggiunte siano sufficienti. Ciò che accade *molto spesso* è che la prova di *tutto ciò* non viene raggiunta: ma in questo caso non ha un gran senso dire che ci si trova di fronte ad una «associazione mafiosa» che non costituisce «associazione per delinquere»; ha molto più senso dire, in questo caso, che ci si trova di fronte a un qualcosa di processualmente indistinto su cui gli inquirenti non hanno potuto o saputo far luce a sufficienza.

Queste prime considerazioni ci hanno così portato al problema centrale di ogni processo di mafia: la particolare difficoltà di raccolta delle prove. Infatti le associazioni mafiose, strutturate su vincoli familistici e parentali, governate dalla ferrea legge dell'omertà, fondate su rigide strutture gerarchiche, sono per loro natura impermeabili alle indagini istruttorie.

Non è il caso che ci addentriamo qui nell'analisi sociologica dell'omertà mafiosa e delle sue origini storiche, poiché ciò che conta, in questa sede, sono le conseguenze che dall'omertà si riflettono sul processo penale: essa fa sì che le indagini di tipo tradizionale, e soprattutto la prova storica (interrogatori di imputati ed esami di testimoni), si rivelino largamente insufficienti ad assicurare utili risultati probatori; è infatti illusorio sperare che, se non in casi rarissimi, possano ottenersi contributi nelle indagini da persone che, o sono coinvolte negli illeciti traffici, o temono, ben a ragione, di subire gravissime conseguenze per la propria incolumità fisica, ovvero sono comunque condizionate dallo spirito omertoso che caratterizza gli ambienti mafiosi.

Quando, sulla base di statistiche attendibili, soltanto il 10% circa dell'eroina spedita negli USA viene sequestrata; quando quasi tutti gli omicidi e le estorsioni commessi dalle organizzazioni mafiose rimangono ad opera di ignoti; quando gli Organi Statuali, nonostante ogni sforzo, non riescono a scalfire la cappa di omertà che avvolge, impenetrabile, le vicende delle organizzazioni mafiose; non resta che concludere che i metodi tradizionali sono inadeguati e debbono essere accompagnati e sorretti da più incisive tecniche di indagine.

Di qui la necessità di individuare un corretto e intelligente approccio giudiziario al fenomeno mafioso, che consenta di aggirare i tradizionali ostacoli sul cammino degli inquirenti, e che, privilegiando la prova obiettiva rispetto alla prova storica, consenta di ricostruire mosaici probatori che possano reggere al vaglio del giudizio.

La qual cosa, oltre a soddisfare più adeguatamente la pretesa punitiva dello Stato (troppo spesso umiliata in materia di mafia), avrebbe anche il pregio di rendere disponibili preziosi spaccati del fenome-

no mafioso, indispensabili per una migliore conoscenza del medesimo: e ciò in funzione di un auspicabile programma di interventi di ampio respiro sociale e politico, che possano incidere efficacemente sul tessuto culturale ed economico sottostante.

2. - La tentazione del modello improntato al tipo d'autore. Suo superamento, e centralità dell'indagine sui singoli reati-fine

Le difficoltà a volte insormontabili che si trovano di fronte gli inquirenti nella raccolta di prove in materia di mafia hanno portato spesso all'applicazione di tecniche giudiziarie improntate al tipo d'autore specialmente nelle zone d'Italia dove è più radicato il fenomeno mafioso e dove il comportamento omertoso è diffuso in una misura francamente disarmante.

Questo approccio giudiziario al fenomeno mafioso non ha mai dato, in verità, grandi frutti (si pensi ad esempio al processo di Palermo cosiddetto «dei 114», che si è risolto dopo i vari gradi di giudizio con circa un centinaio di assoluzioni per insufficienza di prove, se non addirittura con ampia formula): esso parte da un presupposto criminologicamente corretto (l'identificazione teorica fra associazione mafiosa e associazione per delinquere), dal quale vengono tratte tuttavia conseguenze a nostro giudizio fuorvianti sul piano della raccolta delle prove e dell'indirizzo da dare all'indagine, nel senso che viene ritenuto possibile e preferibile impostare e portare proficuamente a termine processi di mafia per il solo reato di associazione per delinquere, prescindendo dall'accertamento (spesso difficilissimo, nella realtà sociale delle zone di mafia) di singoli specifici episodi criminosi riferibili a taluno o a taluni degli associati.

Il reato mezzo verrebbe ricostruito processualmente, e quindi provato, di per se stesso, in base all'interpretazione di comportamenti tipici della subcultura e della tradizione parassitaria mafiosa, tenendo conto del patrimonio culturale della comunità di origine, e dei risultati delle indagini politico-storico-sociologiche in materia di mafia; si sostiene così che gli indizi del reato di associazione per delinquere possano essere individuati anche in condotte che in processi di altro tipo sarebbero penalmente neutre, ma che assumono un particolare significato in un contesto mafioso.

Questo atteggiamento è stato recepito, ad esempio, dal Tribunale di Reggio Calabria che, all'inizio del 1979, ha condannato 28 dei

60 mafiosi rinviati a giudizio, per il solo reato di cui all'art. 416 c.p., dal giudice istruttore di quella città, in base ad un quadro indiziario prevalentemente costituito da un reticolo di comportamenti parassitari tipicamente mafiosi (acquisti di fondi a prezzo vile, monopolizzazione dei trasporti di materiale nella zona del costruendo quinto centro siderurgico, affidamento di lavori ad un'impresa dopo che la gara per l'aggiudicazione era andata deserta, rapidi arricchimenti, ecc.).

Aveva scritto il giudice istruttore: «...solo in rarissimi casi è stato possibile acquisire la prova diretta dell'esistenza di un'associazione mafiosa. Sarebbe tuttavia aberrante, proprio per una situazione per sua natura impeditiva di tal genere di prova, rinunciare alla valutazione critica della condotta di vita di determinati personaggi, delle significative situazioni in cui si trovano costantemente coinvolti, e dei rapporti da cui sono continuamente ed alternativamente legati, e ciò nel contesto della situazione ambientale, dell'essenza e delle tipiche esplicazioni dell'istituzione mafiosa...».

E più avanti: «...le indagini... sono state limitate all'accertamento della concreta rispondenza della qualità di appartenenti ad associazioni mafiose attribuita agli imputati nel rapporto, dei campi di interesse di tali associazioni, dell'ambiente in cui operano, della posizione e dei collegamenti di ciascun personaggio...».

Chi scrive non intende certamente sottovalutare l'importanza del processo di Reggio Calabria, né il notevole sforzo culturale sottostante. Tuttavia questo tipo di approccio giudiziario al fenomeno mafioso non può non lasciare perplessi, e va pertanto respinta, a nostro avviso, l'ipotesi di una sua generalizzazione in termini di «schema tipo» del processo di mafia. Trascurare l'accertamento dei singoli reati-fine imputabili ai membri delle organizzazioni mafiose, e ritenere di poter far derivare la responsabilità degli imputati in ordine al delitto di associazione per delinquere soltanto da «indizi» che consentono di qualificare gli imputati stessi come mafiosi, significa incamminarsi per una falsa scorciatoia, illusoria quanto pericolosa; una siffatta impostazione è suscettibile di interpretazioni soggettive ed arbitrarie, ed i ripetuti insuccessi giudiziari di indagini istruttorie condotte con tale metodo costituiscono la riprova che tale via non è praticabile.

D'altronde, che un processo di mafia impostato sul modello del «tipo d'autore» possa facilmente sfociare nell'insufficienza di prove sembra abbastanza scontato: ed infatti, data l'equivocità del quadro indiziario, i giudici del dibattimento, qualora non siano parti-

colarmente sensibili e propensi ad assumere particolari funzioni di supplenza, o anche qualora semplicemente non siano propensi ad allontanarsi dai principi del giusto processo, non potranno in molti casi che applicare l'insufficienza di prove. E non va dimenticato che l'insufficienza di prove viene considerata negli ambienti mafiosi quasi come una benemeranza.

Il modello impostato al tipo d'autore va pertanto superato per seguire la strada, aderente al principio di legalità, che passa attraverso l'accertamento di *specifici fatti delittuosi*, e la costruzione di mosaici probatori che da quelli prendono l'avvio.

Tornando per un attimo alla sentenza della Corte di Cassazione più sopra menzionata, osserviamo che, laddove fa riferimento a «consorterie mafiose organizzate per commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio o contro la libertà morale oppure la vita e l'incolumità individuale», essa fornisce una fondamentale indicazione per una corretta impostazione del problema delle tecniche di indagine su associazioni mafiose: quella appunto relativa all'individuazione dei delitti propri delle associazioni stesse.

Infatti il diritto penale non punisce le collettività criminose in quanto tali, bensì i singoli individui che le compongono; pertanto, anche se le organizzazioni mafiose costituiscono associazioni per delinquere, non è sufficiente dimostrare, ai fini della affermazione di responsabilità per tale delitto, che il singolo imputato è mafioso, occorrendo precisare, invece, quali siano i delitti in relazione ai quali lo stesso si è associato. Si delinea, così, l'unico metodo di indagini corretto sotto il profilo giuridico e suscettibile di utili risultati: quello che pone l'accento sulla individuazione dei cd. reati-fine per risalire poi al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

D'altronde, proprio le singole condotte delittuose, sia quelle che abbiamo definito «necessitate», che contrassegnano qua e là le attività imprenditoriali parassitarie, sia quelle direttamente volute sul terreno dell'accumulazione originaria violenta di ricchezza, costituiscono la contraddizione su cui le istituzioni possono far leva per colpire la mafia sul piano giudiziario.

Solo quando siano state acquisite prove sulla consumazione da parte degli imputati di delitti tipici delle organizzazioni mafiose, gli altri «indizi» assumono ben diverso spessore e significazione e concorrono efficacemente a formare un complesso probatorio compatto ed omogeneo.

E' infatti innegabile che in un processo di mafia (in qualsiasi processo di mafia) il magistrato, inquirente o giudicante che sia, non

potrà operare adeguatamente se non affrontando anche gli aspetti socio-culturali del fenomeno, attraverso una corretta e intelligente interpretazione dei comportamenti tipici della subcultura mafiosa; tutto ciò, peraltro, in un quadro processuale non fluttuante, ma saldamente ancorato a precisi fatti delittuosi o almeno ad un fatto delittuoso (quello da cui l'inchiesta prende l'avvio, ma l'esperienza insegna che nel corso del loro lavoro gli inquirenti possono poi imbattersi in altri fatti delittuosi, che finiscono col costituire altrettanti ulteriori puntelli cui ancorare il mosaico probatorio in costruzione).

Né si dica che le indagini condotte sui cd. delitti-fine rischiano di far perdere di vista la complessità del fenomeno mafioso e di non cogliere le sue implicazioni con settori della vita pubblica, locale e nazionale, pesantemente condizionati dalle organizzazioni mafiose; è vero esattamente il contrario, poiché soltanto in virtù di una puntigliosa e faticosa ricostruzione degli aspetti più squisitamente criminali delle organizzazioni mafiose è possibile individuare la rete di complicità e di connivenze che le sorreggono.

E' infatti ingenuo pensare che la scalata giudiziaria alla piramide mafiosa possa essere effettuata senza risalire pazientemente dalla base verso il vertice: premesso ovviamente che gli organi inquirenti devono essere messi nelle condizioni di poter operare adeguatamente, sta poi alla preparazione e all'abilità di questi ultimi il risalire nella gerarchia mafiosa, individuando pazientemente le relazioni di cosca, di fazione e di partito.

E' appena il caso di aggiungere, poi, che attraverso un lavoro giudiziario di questo genere potrebbe finalmente ripristinarsi la centralità del processo penale nella lotta giudiziaria alla mafia, con conseguente superamento delle inadeguate e giustamente deprecate misure di prevenzione.

3. - L'importanza fondamentale dell'indagine patrimoniale. I tre livelli dei reati di mafia

A ben vedere, dunque, il problema, sotto il profilo giuridico-processuale, non presenta peculiarità di rilievo, poiché il tema probatorio nelle indagini sulle associazioni d'indole mafiosa, non diverge da qualunque altra indagine concernente fenomeni di criminalità organizzata. Tuttavia, la specificità del fenomeno mafioso, con i suoi molteplici aspetti, con i suoi collegamenti con settori della vita pubblica, con

le difficoltà ad esso peculiari in ordine alla raccolta delle prove, impone particolare attenzione nella scelta delle tecniche investigative più adatte.

A tale proposito osserviamo che un'attenta valutazione di quanto è emerso da istruttorie di mafia già concluse o tuttora in corso, porta a constatare che il fenomeno del cd. parassitismo (esprimentesi in guardianie, «pizzi», «tangenti» e così via) sta subendo una radicale trasformazione, da quando l'enorme quantità di mezzi finanziari derivanti dalle attività criminali ha determinato la necessità, per il mafioso, di assumere in proprio responsabilità imprenditoriali per la gestione di attività economiche, apparentemente lecite, nelle quali poter investire il denaro.

Trattasi, in realtà, di due aspetti dello stesso fenomeno, poiché sono stati, appunto, l'affinamento delle tecniche criminali e l'ingresso massiccio delle organizzazioni mafiose in lucrosissimi affari illeciti a produrre un'ingente quantità di ricchezza con la conseguente necessità di investirla in attività economiche che, mentre consentono di riciclare il denaro «sporco», producono a loro volta ulteriore ricchezza.

Da queste considerazioni si ricava, allora, una prima indicazione di massima per le indagini su organizzazioni mafiose: è di fondamentale importanza accertare quali siano i delitti tipici delle organizzazioni e individuare i «canali» che consentono di riciclare la ricchezza proveniente dalle attività illecite, immettendola nelle attività economiche lecite e paralecite.

Infatti, il vero «tallone d'Achille» delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale diretta all'immediato accertamento della consumazione dei delitti.

Tale metodo, d'altro canto, mentre può consentire di pervenire indirettamente all'accertamento delle responsabilità, è l'unico che possa consentire di compiere significativi progressi nel disvelamento di tutta quella rete di connivenze e complicità che, a qualunque livello, hanno permesso al fenomeno della criminalità organizzata di affermarsi e di prosperare.

Si viene così a delineare un duplice principio generale, che a giudizio degli scriventi va assunto a pilastro fondamentale delle tecniche d'indagine in materia di mafia:

a) un'inchiesta di ampio respiro in materia di mafia potrà essere tanto più foriera di risultati apprezzabili, quanto più si occuperà di fatti-reato rientranti in attività criminali direttamente produttive di movimenti di denaro;

b) avendo come oggetto privilegiato reati-fine del tipo sopra menzionato, e seguendo le tracce dei movimenti di denaro, l'inchiesta potrà più facilmente ricostruire un quadro probatorio capace di far luce sia sui reati-fine medesimi, sia sul reato-mezzo (associazione per delinquere).

Chiameremo «reati del primo livello» quei reati rientranti appunto, per loro natura, in attività criminali mafiose direttamente produttive di movimenti di denaro: si tratta di quei reati che hanno un immediato risvolto finanziario, e che sono quindi più facilmente e direttamente aggredibili attraverso l'indagine patrimoniale (a tali reati fanno da corollario una serie di reati minori e complementari, quali favoreggiamenti, ricettazioni, falsità in atti, e via discorrendo).

Fanno parte di questo primo livello di reati le varie attività illecite tradizionali delle organizzazioni mafiose (estorsioni organizzate, accompagnate dai relativi atti di violenza e di intimidazione, contrabbando di tabacchi, pietre preziose e simili, sofisticazione di vini, ecc.), nonché il grande traffico nazionale e internazionale di stupefacenti (che presenta significative interferenze con il traffico clandestino di armi), e, infine, l'industria dei sequestri di persona a scopo di estorsione.

Il grande traffico di stupefacenti ed il sequestro di persona a scopo di estorsione meritano, fra i reati del primo livello, una particolare attenzione: il primo perché è probabilmente quello che assicura alle cosche mafiose la maggior fonte di lucro; il secondo perché, oltre a fornire grandi profitti, si presta forse più di qualsiasi altro reato ad una proficua investigazione di carattere patrimoniale. Non è casuale, d'altronde, che le organizzazioni mafiose abbiano saldamente assunto il controllo di attività tanto lucrose, le quali richiedono un'articolata e coesa organizzazione, fondata su quelle rigide strutture gerarchiche, difficilmente scalfibili dall'indagine istruttoria, che abbiamo visto contraddistinguere appunto le associazioni mafiose.

Per quanto attiene al grande traffico di stupefacenti, esso è gestito da una struttura organizzativa talmente articolata su scala mondiale da assumere le caratteristiche di una autentica multinazionale del cri-

mine, nella quale le cosche mafiose, al di qua e al di là dell'Atlantico, hanno un ruolo centrale, ma, che ricomprende, nel suo complesso organigramma, anche una criminalità cosmopolita di varia estrazione. Il traffico di maggior rilievo è quello dell'eroina, ed è stato accertato che la morfina base, per varie vie, giunge dal Medio Oriente a laboratori siciliani (o comunque controllati dalle organizzazioni siciliane), dove viene trasformata in eroina e quindi inviata ai luoghi di consumo sia in Italia che all'estero.

Le indagini patrimoniali si inseriscono utilmente, anche ai fini della ricostruzione del reato associativo, nei vari passaggi della catena di distribuzione del prodotto finito (non certamente a livello degli ultimi anelli della catena); nel caso poi in cui venga individuato un laboratorio per la trasformazione della morfina base in eroina (se ne sono recentemente individuati alcuni, tra cui quattro a Palermo e uno nel Monferrato), l'indagine patrimoniale può rivelarsi assai preziosa per ricostruire la provenienza dei vari prodotti chimici necessari alla trasformazione (anidride acetica, acetone, cloruro di acetile, ecc.) e per individuare i soggetti che li hanno acquistati.

Per quanto attiene ai sequestri di persona a scopo di estorsione si osserva che essi vengono per lo più commessi da gruppi mafiosi che non si dedicano sporadicamente a tale tipo di reato, per modo che diversi episodi criminosi dello stesso tipo si riveleranno tra loro collegati, e le prove relative ad un sequestro di persona potranno spesso riflettersi, in maggiore o minor misura, su altri reati analoghi e sul reato associativo.

Le indagini patrimoniali sono, ovviamente, di importanza fondamentale, in relazione al pagamento del riscatto ed alle sue successive destinazioni (riciclaggio, distribuzione, reimpiego in attività lecite e paralecite), ma anche con riferimento ad altri accertamenti, ad esempio quelli che si rendono necessari dopo la scoperta di una «prigione».

Naturalmente è misura irrinunciabile, cui occorre sempre curare che si provveda prima che i parenti del sequestrato operino un pagamento di riscatto, che i numeri di serie delle banconote siano tutti inseriti e memorizzati nell'elaboratore elettronico presso il Ministero dell'Interno. In proposito è il caso di sottolineare come sia decisamente sconsigliabile la cosiddetta misura del «blocco dei beni» dei familiari del rapito, od altre analoghe misure volte a impedire il pagamento del riscatto, qualora la volontà della famiglia sia decisamente determinata nel senso di effettuare il pagamento: infatti, non essendo di fatto possibile bloccare interi patrimoni, specialmente di famiglie

facoltose che hanno fra l'altro notevoli possibilità di ricorrere al credito, una misura siffatta avrà facilmente come conseguenza (come è accaduto troppe volte) il pagamento del riscatto al di fuori di qualsiasi controllo delle autorità e senza previa memorizzazione dei numeri di serie delle banconote.

Una volta esaurito questo breve *excursus* sui principali reati che abbiamo definito «del primo livello», in ordine ai quali maggiormente fruttuosa si presenta l'indagine patrimoniale, e prima di tentare un'analisi specifica di quest'ultima, sembra il caso di spendere qualche parola a proposito di quei delitti di mafia che non hanno un immediato risvolto finanziario e per i quali, non a caso, è ancora più alta l'incidenza dei procedimenti a carico di ignoti.

In proposito si può operare un'ulteriore distinzione fra:

a) delitti che si ricollegano comunque alla logica mafiosa del profitto ed alle relative lotte fra cosche per il controllo dei campi di attività (li chiameremo reati del secondo livello: per esempio si pensi ai tanti omicidi per regolamenti di conti fra cosche mafiose);

b) delitti che mirano a salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso in genere (li chiameremo reati del terzo livello: si pensi ad esempio all'omicidio di un uomo politico, o di altro rappresentante delle pubbliche istituzioni, considerati pericolosi per l'assetto di potere mafioso).

Orbene, anche se, come è ovvio, l'indagine patrimoniale non può fornire direttamente alcun ausilio per l'accertamento delle responsabilità in ordine a questi delitti, è tuttavia ragionevole ritenere che qualora venissero portate avanti un numero adeguato di grandi inchieste giudiziarie di ampio respiro, con adeguato impiego di uomini e mezzi, relative alle varie associazioni mafiose ed alle loro attività primarie; una volta che tali inchieste, applicando intelligentemente le tecniche d'indagine più adatte, avessero conseguito il risultato di costruire importanti mosaici probatori relativi ad un certo numero di reati del primo livello, e quindi relativi al reato associativo; una volta che esse avessero compiuto i successivi progressi nella individuazione della rete di connivenze e complicità più o meno elevate; allora gli inquirenti comincerebbero ad essere in possesso di un bagaglio di elementi e di conoscenze tali da consentire loro, con qualche possibilità di successo, di passare dal primo al secondo livello di reati.

Ed infatti, se un omicidio per regolamento di conti è maturato, ad esempio, in un certo settore del traffico di stupefacenti, è ingenuo sperare di poterne accertare la responsabilità senza aver preventivamente

fatto luce su quel settore del traffico, sui gruppi mafiosi che vi sono inseriti, sulle loro attività, sui rapporti tra i vari membri di quei gruppi, e fra ciascuno di essi e la vittima. Nel caso poi che quelle grandi inchieste giudiziarie di ampio respiro riuscissero, facendo ulteriori passi avanti, a far breccia sia nei reati del primo che in quelli del secondo livello, allargando notevolmente il quadro probatorio complessivo e ricostruendo le relazioni di cosca, di fazione e di partito, allora le cognizioni giudiziariamente acquisite sul fenomeno mafioso sarebbero tali e tante da rendere possibile l'apertura di importanti smagliature e contraddizioni all'interno del fenomeno stesso, con conseguente possibile rottura dell'equilibrio omertoso, e con conseguente apertura di nuove prospettive anche in ordine all'accertamento delle responsabilità relative ai reati del terzo livello (quelli che vengono ormai comunemente definiti come reati di «terrorismo mafioso»).

Non ci nascondiamo che con questa prospettazione noi stiamo ipotizzando inchieste giudiziarie di proporzioni immani, ma diciamo subito che inchieste di tal genere possono essere gestite con una certa agilità qualora esse vengano frammentate e guidate con rigoroso coordinamento da un pool di magistrati inquirenti equamente distribuiti nelle zone maggiormente interessate al fenomeno ed operanti in *stretto* rapporto funzionale con nuclei specializzati di polizia giudiziaria, esattamente come accade da tempo in materia di terrorismo politico. La vastità delle inchieste d'altronde non è che un riflesso della vastità non comune del fenomeno criminale mafioso, la quale rende più che mai urgenti, sia detto per inciso, quelle operazioni di profonda bonifica sociale alle quali si è già accennato, e che trascendono il momento giudiziario della lotta alla mafia.

4. - Tecniche di indagine patrimoniale ed esemplificazione di casi concreti

Entrando nei particolari delle indagini patrimoniali si ritiene che i settori più importanti e suscettibili di maggiori risultati probatori siano da individuare nelle indagini bancarie ed in quelle societarie, fiscali e sui patrimoni immobiliari. Per quanto concerne le indagini bancarie, si rileva che l'utilizzazione dei servizi degli Istituti di credito è un dato imprescindibile per il funzionamento delle organizzazioni mafiose. Se è notorio, tanto per fare un esempio, che piccole quantità di stupefacenti ed i riscatti dei sequestri di persona vengono pagati in

contanti, è praticamente impossibile che i grandi affari concernenti gli stupefacenti siano compiuti in contanti, mentre occorre, prima o poi, servirsi delle banche per «ripulire» il denaro proveniente dai sequestri di persona.

Certamente, mutano e si affinano sempre più le tecniche usate, talora con la connivenza di operatori bancari, per cercare di disperdere le tracce derivanti dal compimento di tali operazioni bancarie, ma, per quanto sofisticate possano essere tali tecniche, quasi sempre è possibile trovare il bandolo della matassa, purché le indagini vengano condotte con la necessaria meticolosità e professionalità.

Si sottolinea, in particolare, l'importanza dei libretti di risparmio al portatore (che sono sempre intestati a nomi di fantasia), nelle indagini di cui ci stiamo occupando: essi sono molto usati per cercare di rendere difficile la ricostruzione di un flusso di denaro. Si rammenta che le banche sono in grado di fornire le generalità degli effettivi titolari di depositi di questo genere, per cui si può chiedere a una banca se vi siano libretti di risparmio al portatore ascrivibili a Tizio o a Caio, e se del caso si può procedere a perquisizione ex art. 340 c.p.p. andando a ricercare le notizie che interessano presso lo schedario clienti; tanto più che a volte capita che un libretto di risparmio al portatore sia dato officiosamente a garanzia di scoperti di conto corrente o di concessione di fidi.

Nell'effettuare sequestri presso banche può essere opportuno, in un primo tempo, disporre il sequestro della sola scheda contabile del conto corrente che entra in considerazione, se si ritiene che interessino solo alcune singole operazioni.

Nel sequestrare la documentazione completa di un conto corrente è bene specificare che si dispone il sequestro degli assegni tratti, delle distinte di versamento, dei moduli di richiesta di assegni circolari, della documentazione relativa a bonifici, e della documentazione relativa a depositi a risparmio che risultino accessi con addebito sul conto corrente.

Capita, raramente, che qualche banca risponda che la compilazione delle distinte di versamento non rientra nella sua prassi: si rammenta che in questi casi la banca applicherà sicuramente sistemi equipollenti di registrazione degli assegni messi all'incasso (per lo più la microfilmatura degli assegni).

Le indagini sulle società e, in genere, sulle imprese, costituiscono, poi, un necessario sviluppo di quelle bancarie.

Una volta accertato attraverso l'Istituto di credito, che mezzi finanziari di provenienza illecita sono stati accreditati ad imprese com-

merciali (quasi sempre società di capitali), è molto utile individuare i componenti degli organismi sociali e i settori di attività nei quali dette società operano.

Infatti, le indagini sui soci ed amministratori permettono di identificare, oltre ai membri di organizzazioni mafiose trasformati in imprenditori, anche personaggi del mondo economico che, talora senza essere direttamente implicati nelle attività criminali, costituiscono supporto per il riciclaggio per il denaro sporco e, più in genere, per proficui investimenti in attività produttive; inoltre, gli accertamenti sulle attività apparentemente lecite di tali società, mentre forniscono importanti notizie sui settori delle attività economiche interessati dal fenomeno mafioso, possono contribuire a disvelare alcune delle tecniche usate per l'utilizzazione dei mezzi finanziari derivanti dalle attività illecite, e, anche, per occultare *il* compimento di tali attività.

E non è chi non veda come l'acquisizione di tali notizie costituisca *lo* spunto per ulteriori indagini, sia di tipo tradizionale (ad esempio, intercettazioni telefoniche), sia di natura bancaria, in un armonico sviluppo che richiede l'intervento di ufficiali di polizia giudiziaria dotati di sicura professionalità, con la guida ed il coordinamento di magistrati istruttori anch'essi professionalmente qualificati.

In tale fase, le indagini di natura fiscale e sui patrimoni immobiliari costituiscono verifica e riscontro degli accertamenti già eseguiti e spunto per più avanzate investigazioni. Per quanto riguarda i patrimoni immobiliari si parte ovviamente dalle conservatorie dei registri immobiliari, e si ricostruisce il formarsi del patrimonio immobiliare acquisendo la documentazione, anche bancaria, relativa alla compravendita, eventualmente anche mediante ricorso a perizie estimative. In proposito, si sottolinea l'opportunità di utilizzare ampiamente, per siffatte indagini di polizia giudiziaria, il Corpo della guardia di finanza, specificamente addestrato, per compiti istituzionali, a tale tipo di interventi.

Per quanto concerne le imprese si rammenta che può rivelarsi strumento di indagine estremamente utile l'uso della verifica fiscale da parte della guardia di finanza, eseguita nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, che può fornire dati importanti e orientativi sul funzionamento delle imprese (soci, aumento di capitali, volumi di affari, oggetto effettivo dell'attività e così via).

Solo per necessità espositive sono stati distinti i diversi tipi di indagini patrimoniali; tuttavia nel compimento di attività istruttorie, gli stessi si intersecano tra di loro e con le indagini di tipo tradizionale, e

solo l'esperienza può orientare la scelta prioritaria verso l'uno o l'altro dei mezzi istruttori, come il più idoneo nel caso concreto.

Sembra a questo punto opportuno riferire alcuni casi concreti di indagini patrimoniali, al fine di illustrare, esemplificativamente, le tecniche esposte. Per non appesantire l'esposizione si sono scelti solo una decina di esempi particolarmente emblematici, ma molti altri se ne potrebbero aggiungere, e qualsiasi collega che abbia avuto esperienza di inchieste di mafia potrebbe arricchire utilmente questa casistica.

I primi cinque esempi sono tratti dall'inchiesta giudiziaria condotta a Milano a carico di Luciano Liggio + 42 per associazione per delinquere, sequestri di persona a scopo di estorsione ed altri reati (giudizio di secondo grado esauritosi all'inizio del 1980, passato in giudicato con sentenza 4.4.1982 della Corte di Cassazione); gli ultimi cinque esempi sono tratti dall'inchiesta giudiziaria condotta a Palermo a carico di Rosario Spatola +119 per associazione per delinquere, traffico di stupefacenti ed altri reati (provvedimento di rinvio a giudizio del gennaio di quest'anno).

I. A e B sono due mafiosi di un certo livello, imputati di un sequestro di persona a scopo di estorsione per il quale è stato pagato un ingente riscatto in banconote da L. 10.000. A loro carico milita un certo quadro probatorio sul quale non è il caso qui di soffermarci. Nell'ambito delle indagini volte ad individuare i canali di riciclaggio si accertano, presso le conservatorie dei registri immobiliari, le possidenze immobiliari degli imputati e dei prossimi congiunti, e risulta che la moglie di A, con rogito intervenuto alcuni mesi dopo il pagamento del riscatto, ha acquistato alcuni appezzamenti di terreno fabbricabile in provincia di Milano. Emerge subito che lo stesso giorno di quel rogito, e davanti allo stesso notaio altri appezzamenti confinanti figurano venduti rispettivamente alla suocera di B e a un manovale che lavora alle dipendenze di A (ma che le successive indagini indicheranno come prestanome di B).

I contratti preliminari di vendita, relativi a tutti questi terreni, vengono sequestrati presso la società venditrice, e risultano firmati, per le parti acquirenti, da un'unica persona, che è un geometra alle dipendenze di A, e a distanza di tre mesi dal pagamento del riscatto. Grazie alla testimonianza dei venditori e del mediatore da essi officiato si ricostruiscono le modalità dei pagamenti sequestrando la relativa documentazione bancaria (assegni versati e distinte di versamento) e risulta che oltre il 60% del prezzo complessivo è stato pagato in contanti e in banconote da L. 10.000.

Non solo: un altro 27% del prezzo complessivo è stato pagato rispettivamente con un assegno bancario tratto sul proprio conto corrente da un individuo già noto all'inchiesta per essere legato da vincoli di vassallaggio agli imputati A e B, con un assegno circolare a nome di questo stesso individuo, e con un secondo assegno circolare a nome della moglie di un altro manovale alle dipendenze di A.

Ebbene, attraverso il sequestro dei moduli di richiesta dei due assegni circolari risulta che essi sono stati richiesti in banca, sempre a breve distanza dal pagamento del riscatto, dietro versamento di banconote da L. 10.000; e inoltre, l'esame del conto corrente su cui è stato tratto l'assegno bancario consente di accertare che il traente ne aveva garantito immediatamente prima la provvista mediante un versamento di banconote da L. 10.000. I tre assegni recano inoltre la firma di girata di A.

L'indagine complessiva consentirà di accertare che la trattativa per l'acquisto è iniziata poche settimane dopo l'avvenuto pagamento del riscatto, che i terreni erano stati visionati da A e B, i quali si predisponavano a costruirvi sopra, prima che le emergenze processuali li costringessero alla latitanza. Un supplemento di indagine riguarderà quello dei tre appezzamenti di terreno intestato al prestanome di B: esso sarà rivenduto circa un anno dopo, e dalle indagini patrimoniali risulterà confermato come l'effettivo proprietario fosse B, dal momento che il prezzo ricavato verrà incassato parte da sua moglie, parte da sua madre, parte da suo cognato.

Va aggiunto che l'omertà degli interessati, di fronte a emergenze obiettive di questo genere, non ha portato loro giovamento: ed anzi, le dichiarazioni rese da costoro, nella misura in cui tendevano a negare le evidenze documentali, hanno aperto gravi contraddizioni nella loro linea di difesa; e la relazione fra l'operazione immobiliare ed il riciclaggio del riscatto, ricostruita in istruttoria, ha retto al vaglio del giudizio.

II. Si è visto nell'esempio I. come uno degli assegni circolari entrati nel pagamento del prezzo dei terreni fosse intestato alla moglie di un manovale alle dipendenze di A. Le successive indagini bancarie consentono di reperire e sequestrare altri cinque assegni circolari intestati alla medesima persona, tutti ottenuti attraverso conversione di banconote da L. 10.000, tutti emessi in un arco di tempo limitato e di poco successivo al pagamento del riscatto, e che risulteranno essere tutti passati per le mani di A.

Ebbene, due di questi assegni circolari risultano essere entrati nella disponibilità di C, altro personaggio di rilievo dell'inchiesta, che

li utilizza per acquistare una villa in provincia di Milano. Anche l'indagine patrimoniale in ordine all'acquisto di questa villa consente di accertare che il residuo del prezzo è stato pagato in contanti, prevalentemente in banconote da L. 10.000 (per cui risulterà complessivamente che circa il 70% del prezzo totale è stato coperto con banconote di questo taglio).

Le ulteriori indagini consentono di accertare che la trattativa per questo acquisto immobiliare è iniziata pochi giorni dopo il pagamento del riscatto, e che nella trattativa C è stato costantemente affiancato dai coimputati A e B.

III. Il rapporto di C con A e B (esempio precedente), esponenti di rango delle cosche mafiose trapiantate in Lombardia, si rivelerà molto importante nell'economia generale dell'inchiesta, dal momento che C è uno dei principali luogotenenti dell'imputato X, il quale è pacificamente riconosciuto come capo mafia di spicco (fra l'altro C è legato da vincoli di comparaggio con X, avendone tenuto a battesimo *il* figlio, ed ecco come una connotazione sociologica altamente significativa in ambienti mafiosi può essere recuperata in un quadro probatorio non più improntato al tipo d'autore).

L'imputato X vive a Milano in un appartamento signorile che risulta acquistato, e intestato alla sua convivente, con rogito intervenuto meno di due mesi dopo il pagamento del riscatto (mentre la trattativa, condotta personalmente da X risulta iniziata meno di un mese dopo il pagamento del riscatto). L'indagine patrimoniale, attraverso le distinte di versamento compilate dal venditore, consente di acclarare che il prezzo è stato pagato tempestivamente in contanti e, in parte, con banconote da L. 10.000.

La convivente dell'imputato X dichiara che il prezzo è stato pagato grazie a suo nonno, nel frattempo deceduto, che, trasferitosi recentemente in Italia dalla Dalmazia dove era sempre vissuto, le aveva regalato i suoi risparmi. L'indagine patrimoniale sul nonno rivelerà che costui era un pensionato delle poste jugoslave, che ultimamente in Dalmazia viveva quasi di elemosina, e disponeva, su un libretto di risparmio presso una banca locale, di una somma in dinari pari a neanche il 3% di quanto è stato pagato l'appartamento di Milano.

IV. Si accerta che, in epoca immediatamente successiva al pagamento del riscatto, la moglie di un altro imputato (un uomo di bassa mafia che ruota intorno al personaggio X) figura acquirente di un vasto appezzamento di terreno agrumetato in Sicilia. Non stiamo a fornire i dettagli dell'operazione, perché sono analoghi a quelli già illustrati negli esempi precedenti: intermediazioni di altri imputati nelle

trattative, intervento di personaggi secondari che si prestano a convertire banconote da L. 10.000 in assegni circolari, e così via. Su altri particolari, che pure sarebbero interessanti, non ci soffermiamo per non appesantire troppo la presente esposizione che vuole essere solo esemplificativa.

Sul terreno, che si trova nei pressi di Catania, viene immediatamente iniziata la costruzione di una grande villa (dotata di cella sotterranea segreta, come poi si accerterà) da parte delle stesse persone che si sono interessate all'acquisto del terreno, e con utilizzo di manodopera irregolare.

Sull'intera operazione viene condotta una istruttoria piuttosto ampia che accerta come l'acquisto e i successivi lavori interessino in maniera particolare l'imputato X; ma è un piccolo accertamento patrimoniale che dimostra in maniera incontrovertibile la titolarità dell'operazione immobiliare in capo a costui: emerge a un certo punto che, agendo sotto falso nome, uno degli imputati che ruotano intorno a X ha curato la vendita del raccolto di agrumi del terreno, e che il relativo assegno è stato intascato da X; si riesce ad individuare l'impresa che ha acquistato gli agrumi; si sequestra presso tale impresa la documentazione relativa al pagamento; si sequestra l'assegno e si constata che esso reca due firme di girata: la prima è il falso nome del luogotenente di X che ha curato la vendita degli agrumi, ed una perizia grafica stabilirà che è stato lo stesso X a vergare la firma; la seconda firma di girata è quella dell'imputato Y, altro personaggio di rilievo dell'inchiesta (molto legato a X), che risulta aver versato l'assegno su un suo conto corrente in una banca di Palermo, proprio nei giorni in cui egli si sta occupando delle trattative con i familiari della vittima di un altro sequestro di persona avvenuto nel nord.

Va detto che risultano per altro verso rapporti di Y con l'imputato C di cui all'esempio II.

V. Se l'imputato X non ha provveduto personalmente a mettere all'incasso l'assegno di cui all'esempio precedente, è perché egli, da anni latitante, vive sotto falso nome e non dispone di suoi conti correnti bancari, ma solo di persone fidate che amministrano beni per suo conto. Una di queste persone fidate è l'imputato Z, che a Milano gestisce un'azienda vinicola che si accerterà essere sostanzialmente di proprietà di X. L'azienda vinicola non versa in buone condizioni finanziarie.

Senonché, dalla vasta documentazione bancaria sequestrata, emerge che improvvisamente, a partire dai giorni immediatamente successivi al pagamento del riscatto, l'imputato Z viene a disporre di

somme contanti per centinaia di milioni costituite in massima parte da banconote da L. 10.000 (ciò risulta dalle varie distinte di versamento sequestrate presso le banche presso cui Z intrattiene conti correnti). Tali somme, ad una successiva indagine, risultano confluite in operazioni bancarie svariate che finiscono col collegare strettamente l'imputato Z a un certo ambiente palermitano, al centro del quale vi è l'imputato Y di cui si è parlato nell'esempio precedente.

In particolare Z sottopone una parte notevole di tali somme a giri bancari viziosi quanto complessi: l'operazione più semplice consiste nel convertire il denaro contante in assegni circolari che vengono poi immediatamente versati su un suo conto corrente presso la stessa banca o presso altra banca. Spesso però il giro è molto più tortuoso: gli assegni circolari vengono utilizzati per aprire depositi a risparmio al portatore a nomi di fantasia, dai quali il denaro esce nuovamente sotto forma di altri assegni circolari che vengono a loro volta versati su un conto corrente o utilizzati per accendere un nuovo deposito a risparmio, e via di questo passo.

Seguendo pazientemente *l'iter* di questi giri tortuosi, attraverso continui sequestri bancari, si accerta che una parte del denaro così maneggiato da Z sfocia appunto a Palermo, in ambienti che ruotano intorno all'imputato Y, e viene investita in attività di vario tipo, spesso in attività edilizie, ovvero convogliata verso società più o meno fittizie facenti comunque capo a Y.

VI. Nel c/c di una società per azioni, titolare di una fabbrica di calcestruzzo e gestita dalla famiglia del mafioso Tizio, personaggio di rilievo imputato di traffico di stupefacenti, vengono versati 180 milioni in contanti, e l'Istituto di credito, richiesto se nella stessa giornata del versamento fossero state effettuate altre operazioni bancarie di importo approssimativamente uguale e di segno opposto, risponde negativamente. Tuttavia, sembrando strano che un'operazione di tale rilievo sia stata effettuata in contanti, vengono esaminate tutte le operazioni bancarie eseguite, nella giornata del versamento, presso il medesimo sportello.

Si accerta così che la cognata dell'imputato ha venduto, compilando diverse distinte, un certo numero di B.O.T. per un importo approssimativamente uguale a quello di 180 milioni; si accerta ancora che i B.O.T. sono stati acquistati, alcuni mesi prima, mediante prelievo da depositi a risparmio al portatore, in essere presso il medesimo Istituto di credito. L'ulteriore indagine, diretta a stabilire la provenienza delle somme versate nei libretti, consente di accertare che vi sono stati accreditati assegni circolari, emessi da Istituti di credito di

Roma all'ordine di un coimputato di Tizio, il quale, per tutta l'istruttoria ha negato perfino di conoscere quest'ultimo.

Si stabilisce, ancora, che gli assegni circolari, in parte, sono stati richiesti da un soggetto recentemente condannato dal Tribunale di Roma quale componente di un'associazione dedita allo smercio di eroina nella Capitale, e, in parte, sono stati richiesti da amici del predetto e su invito di quest'ultimo.

In siffatta maniera, vengono acquisiti elementi per affermare sia che i 180 milioni provengono da traffico di stupefacenti, sia che i soggetti che ne hanno fruito, per le artificiose modalità di negoziazione, non possono considerarsi in buona fede, sia che il coimputato che aveva dichiarato di non conoscere il boss ha mentito.

Si è avuta inoltre ulteriore conferma del fatto che le organizzazioni mafiose palermitane sono le maggiori fornitrici di eroina nella Capitale.

VII. Le indagini condotte dalla polizia su un personaggio siculo-americano appartenente ad organizzazioni mafiose dedite al traffico di stupefacenti consentono di stabilire che il predetto si è incontrato, in un bar di Palermo, per trattare di una ingente partita di eroina (poi sequestrata a Milano, mentre stava per essere spedita negli USA) con altri soggetti palermitani da tempo indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. Si accerta altresì che questi soggetti si sono poi allontanati dal luogo dell'appuntamento, a bordo di una autovettura di cui viene rilevata la targa. Il veicolo risulta intestato a Caio, piccolo imprenditore edile della provincia di Palermo, nei confronti del quale vengono disposte indagini di tipo tradizionale e bancario.

Si accerta così, da un canto, che il predetto è cugino di uno degli esponenti più in vista del crimine organizzato degli USA e, dall'altro, che egli ha versato nel suo conto corrente, pochi giorni prima dell'incontro di cui sopra, due assegni circolari di L. 10 milioni ciascuno, emessi da un importante Istituto di credito di Palermo; viene accertato, altresì, che i titoli fanno parte di una emissione di assegni per 500 milioni, richiesti dalla moglie di Sempronio, noto contrabbandiere palermitano, e che la relativa provvista è stata prelevata da due libretti di risparmio al portatore.

Vengono acquisiti gli altri assegni circolari e si stabilisce così che tutti sono stati negoziati da personaggi da tempo sospettati di associazione nel traffico di stupefacenti, o da altri soggetti che si sono prestatati a negoziarli nell'interesse dei primi. Si accerta, ancora, che nei libretti di risparmio al portatore sono state accreditate somme ingenti e, acquisite le distinte di versamento, si rileva che, per mezzo di pre-

stanome è stata accreditata in essi una gran quantità di assegni circolari provenienti da Istituti di credito di Napoli e di Roma. I richiedenti dichiarano di essere contrabbandieri di tabacchi o di essere implicati in altri traffici illeciti.

L'indagine procede per stabilire se altri libretti di tale tipo siano stati creati presso la stessa banca. Esaminate presso l'Istituto di credito le schede bancarie di tutti i depositi a risparmio al portatore creati negli ultimi anni, si chiedono le distinte di versamento e di prelievo di circa una ventina di tali libretti e, cioè, di quelli in cui risultano versate somme per centinaia di milioni.

Quasi tutti i libretti, come risulta dalla documentazione acquisita, riguardano la famiglia del noto contrabbandiere Sempronio di cui si è detto, e in essi risultano versati assegni circolari provenienti dai contrabbandieri napoletani. L'indagine sulla utilizzazione delle ingenti somme depositate nei libretti pone in luce che le stesse o vengono utilizzate in impieghi produttivi (imprese edilizie), o per l'acquisto di immobili, oppure vengono convogliate nell'Italia settentrionale per essere negoziate da esportatori illegali di valuta.

VIII. L'indagine su uno degli assegni emessi dal Caio di cui all'esempio precedente offre lo spunto per ulteriori accertamenti. Detto assegno risulta negoziato a Palermo da Fulano, il quale, a sua volta, ha richiesto tre assegni circolari versati poi nel proprio c/c dalla madre di alcuni esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa, da tempo sospettati di traffico di stupefacenti. L'esame di questo c/c consente di accertare come vi siano stati versati assegni circolari per centinaia di milioni, provenienti da più parti d'Italia ma soprattutto dalla Lombardia.

La faticosa individuazione dei soggetti che hanno richiesto tali assegni ed il loro esame potranno probabilmente fornire utili elementi in ordine alle connessioni siculo-lombarde in materia di grande traffico di droga. E' il caso di aggiungere che, in occasione dell'arresto, all'aeroporto internazionale di Fiumicino, di un corriere della droga, viene trovato addosso a quest'ultimo, tra l'altro, un appunto con un numero telefonico di Palermo, e che il corriere, interrogato, dichiara che avrebbe dovuto comunicare, non appena consegnata l'eroina negli USA, a quella utenza telefonica l'avvenuta consegna; orbene, tale utenza risulta intestata all'esercizio commerciale del Fulano menzionato più sopra.

IX. Le indagini bancarie su un boss mafioso assassinato un anno fa si stanno rivelando fonte inesauribile di notizie sulle organizzazioni mafiose, sui rapporti esistenti tra i membri delle stesse, sulle atti-

vità imprenditoriali in cui vengono immesse enormi quantità di denaro provenienti da traffico di stupefacenti. La maggior parte delle imprese edilizie collegate con appartenenti a cosche mafiose vengono individuate proprio attraverso indagini bancarie concernenti il defunto boss ed altri membri di rilievo del clan.

Emerge così che le organizzazioni mafiose controllano completamente il settore dell'edilizia a Palermo, dalle cave per la produzione di inerti, alle imprese per gli sbancamenti, alle fabbriche di calcestruzzo, ai depositi del ferro per l'edilizia, agli esercizi di vendita di materiale sanitario e così via. L'indagine consente inoltre di accertare che l'imprenditore mafioso controlla l'intero ciclo della produzione e che si serve esclusivamente delle imprese da lui direttamente o indirettamente controllate.

Si ha quindi la conferma che l'attività edilizia a Palermo è intimamente condizionata dal fenomeno mafioso nel senso che o gli imprenditori sono essi stessi mafiosi o debbono subire, comunque, le imposizioni delle organizzazioni mafiose. E' significativo che, in occasione dell'attuale guerra di mafia, si sono verificati mutamenti di amministratori in società del settore edilizio, che sono così passate sotto il controllo di membri delle "famiglie" vincenti.

X. Un ulteriore filone di indagini bancarie riguarda il settore valutario. Essendo certo che la maggior parte dell'eroina siciliana viene inviata negli USA, si rende opportuno cercare di stabilire quanta parte, dei dollari costituenti il prezzo della droga venga direttamente cambiato nella Sicilia occidentale. Si comincia con le banche palermitane, richiedendo tutte le distinte di cambio di dollari e di franchi svizzeri (è risultato infatti che in parte i dollari provenienti dal traffico di stupefacenti vengono cambiati in franchi svizzeri e poi consegnati ai palermitani) a cominciare da una certa epoca e per importi non inferiori a un certo controvalore.

Pur con tali limitazioni, la documentazione bancaria acquisita si rivela di proporzioni inusitate. Si nota innanzitutto che gli Istituti di credito di cui più frequentemente si servivano personaggi mafiosi erano quelli che avevano cambiato la maggior quantità di dollari, ed emerge in diversi casi la complicità di operatori bancari in relazione alla commissione di gravi falsità nei documenti bancari volte a nascondere l'autore delle operazioni di cambio.

Si accerta così che, in un solo Istituto di credito, almeno 2 milioni di dollari, cambiati in un anno, sono di provenienza illecita, o, quanto meno, sospetta. E si accerta altresì che buona parte della valuta estera è stata accreditata in conti correnti di noti imprenditori edili paler-

mitani, imputati di traffico di stupefacenti. Le falsità accertate vengono quindi a costituire prova ulteriore per dimostrare le responsabilità ed i collegamenti tra imputati di traffico di stupefacenti, e per individuare le imprese nelle quali viene investito denaro proveniente da attività illecite.

5. - La vastità e multinazionalità del fenomeno. Il problema dell'estensione delle indagini all'estero

Gli esempi di indagine patrimoniale illustrati nel paragrafo precedente rendono evidente l'ampiezza, la capillarità e la complessità del fenomeno criminale mafioso. Viene a delinearsi infatti una mappa delle imprese più direttamente collegate con le attività illecite delle organizzazioni mafiose, sulle quali dunque è necessario intensificare le indagini finanziarie per cogliere più profondamente i nessi tra le attività illecite e quelle apparentemente lecite; e viene altresì a delinearsi un imponente sistema di incessante movimentazione del denaro, che oltretutto trascende i confini nazionali, così come del resto trascende i confini nazionali il tessuto connettivo delle associazioni mafiose.

Inoltre, quanto più l'investigazione riesce a penetrare in profondità nel fenomeno, tanto più si rendono palesi interconnessioni, collegamenti ad ogni livello, sovrapposizioni di ambienti, cointeressenze tra cosche diverse, e compromissioni di ambienti formalmente estranei al fenomeno mafioso inteso in senso tradizionale, sino a formare una ragnatela di dimensioni sempre crescenti.

E' di tutta evidenza, quindi, quale enorme carico di lavoro debba essere affrontato per incidere in modo sensibile, sul piano giudiziario, su un fenomeno criminale di cotanta mole.

Ma vi è di più. Le tecniche mafiose, tanto più quelle che attengono agli aspetti patrimoniali, si modificano e si affinano continuamente, ragion per cui anche gli inquirenti, analogamente, dovranno sempre rinnovare ed affinare le proprie tecniche di indagine, per mantenersi al passo e per essere all'altezza del difficile compito che si trovano a dover svolgere.

D'altronde i sistemi attraverso cui opera il grande crimine organizzato si fanno tanto più sofisticati quanto più si sale nella piramide della holding mafiosa, e ci si avvicina a certi livelli ove i confini fra la grande criminalità organizzata e l'alta criminalità finanziaria e dei

«colletti bianchi» diventano estremamente labili sino, al limite, a scomparire. E' a quei livelli che il potere extra legale mafioso tende a occupare spazi di potere legale, naturalmente in maniera occulta: la storia dei rapporti tra mafia e potere occulto è ancora tutta da scrivere, ma non sembra casuale, ad esempio, che la vicenda della P2 sia emersa nel quadro di un'inchiesta giudiziaria che si muove su un terreno a cavallo tra alta finanza e mafia siculo-americana.

L'eccezionale vastità del fenomeno criminale di cui ci stiamo occupando costituisce quindi un'ulteriore difficoltà sul cammino degli inquirenti, che viene ad aggiungersi a quelle cui già abbiamo accennato, e che si fa sentire in modo particolare nel momento in cui un'inchiesta giudiziaria superati i primi ostacoli ed avendo ricostruito un mosaico probatorio già di per sé importante, tende a fare ulteriori passi avanti ed a coltivare le nuove piste che le si presentano.

Un aspetto particolare di questa vastità del fenomeno è costituito dalla sua multinazionalità.

Torniamo per un attimo, ad esempio, al tema del grande traffico di stupefacenti: per quanto rilevante possa essere la quantità di dollari che risulta cambiata nelle banche della Sicilia occidentale, va considerato che stime attendibili di fonte ufficiale americana indicano in non meno di 800 milioni di dollari annui il valore complessivo dell'eroina venduta negli USA. E' evidente che il cambio della valuta estera proveniente dal traffico di stupefacenti viene effettuato, come peraltro è ovvio, non solo in banche siciliane, ma anche in altri Istituti di credito italiani ed esteri; ed è inoltre provato che parte del cambio viene effettuata clandestinamente. Infine, non vanno trascurate le numerose segnalazioni secondo cui certe attività di commercio con l'estero, effettuate da insospettabili imprese italiane e straniere, servono anche a dissimulare un imponente traffico di valuta proveniente dagli stupefacenti.

Quanto sopra comporta evidentemente la necessità di individuare gli Istituti di credito che, sia in Italia che all'estero, operano il cambio della valuta proveniente da attività illecite, nonché le imprese che, sia in Italia che all'estero, dissimulano il traffico di tale valuta sotto lecite parvenze: e ciò allo scopo di ricostruire compiutamente i canali del traffico e, in ultima analisi, la via della droga.

Va inoltre osservato che, anche al di là del traffico di stupefacenti, tutte le attività illecite mafiose, quando raggiungono un certo livello imprenditoriale, tendono a mettere in moto meccanismi insidiosi attraverso cui dare la scalata, sempre in modo occulto e con metodi fraudolenti, a grandi società di contenuto patrimoniale di grande ri-

lievo, sia in Italia che all'estero, utilizzando come paravento società anonime aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali.

Capiterà quindi spesso che nel condurre una vasta inchiesta di mafia (e non solo in materia di stupefacenti) gli inquirenti si trovino nelle condizioni di dover estendere le proprie indagini fuori dai confini nazionali, il che sarà possibile solo attraverso una fattiva collaborazione fra autorità di Stati diversi.

La cosa non comporta difficoltà eccessive con gran parte dei paesi europei che hanno firmato la Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, mentre presenta difficoltà maggiori, ad esempio, in relazione ai paesi di *common law* (più che altro per la differenza dei sistemi giudiziari), ed ancora maggiori, talora insormontabili, relativamente a certi paesi del terzo mondo e dell'America latina.

Qualche considerazione più specifica si impone in ordine ai rapporti di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti e con la Svizzera, sia in ragione di certe peculiarità, sia in ragione della maggiore incidenza che essi hanno nelle inchieste di mafia.

La diversa struttura del processo penale americano (non esiste, tra l'altro, un magistrato USA che sia realmente omologo al giudice inquirente italiano) fa sì che le rogatorie negli Stati Uniti siano estremamente difficoltose. Si possono però verificare le premesse di un'utile collaborazione qualora si instauri un rapporto privilegiato con una Procura Distrettuale che sta già conducendo un'inchiesta sugli aspetti americani della stessa vicenda che è al centro dell'inchiesta italiana, il che non è infrequente in materia di traffico di droga o di altri reati di mafia siculo-americana.

In questi casi di convergenza di interessi giudiziari fra i due paesi, i rapporti con le autorità americane possono essere agevolmente intrattenuti attraverso l'ufficio Interpol, cui fanno riferimento anche funzionari dei due corpi di polizia statunitensi, F.B.I. (Federal Bureau of Investigation, cui si potrà fare riferimento in materia di crimine organizzato in genere) e D.E.A. (Drug Enforcement Administration, cui si potrà fare riferimento in materia di traffico di stupefacenti in particolare).

In certi casi, però, l'inoltro di una rogatoria per le vie ufficiali sarà l'unica strada percorribile, come nel caso in cui si debba assumere a verbale qualcuno, o nel caso in cui si chiedi un accertamento o un atto che esigono l'intervento di un Grand Jury: un'acquisizione di documentazione, per esempio, magari presso una banca, richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e deve quindi passare attraverso

una deliberazione del Gran Jury; in questo caso la richiesta va motivata e documentata a sufficienza, perché la rogatoria possa essere giudicata accoglibile ed eseguita.

Poiché non esiste un trattato di assistenza giudiziaria fra Italia e Stati Uniti, i rapporti di collaborazione tra i due paesi sono spesso improntati a prassi atipiche in un quadro di reciprocità. E' capitato così, ad esempio, che un giudice istruttore italiano, sia pure inoltrando una richiesta per le vie ufficiali, abbia potuto ottenere l'autorizzazione di un Grand Jury per recarsi negli Stati Uniti ad interrogare direttamente un imputato cittadino italiano colà detenuto, verbalizzando direttamente in italiano, assistito dal suo cancelliere, alla presenza del P.M. e del difensore italiano, senza la presenza di alcun rappresentante delle autorità locali (esattamente come se l'atto si svolgesse in Italia); si rammenta però che per tentare una strada come questa è necessario comunque il consenso preventivo dell'imputato e del suo difensore americano.

I rapporti con la Svizzera presentano particolari problemi solo in campo finanziario e bancario, per via della particolare tutela del segreto bancario in Svizzera, e per il fatto che talune condotte che in Italia sono previste come reato (ad esempio le violazioni valutarie) per la legge svizzera non costituiscono illecito penale.

La Svizzera è uno degli Stati firmatari della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ma ha ratificato la Convenzione con la riserva di condizionare la concessione di assistenza giudiziaria all'espressa assicurazione, da parte dell'autorità richiedente, che gli elementi acquisiti attraverso l'assistenza giudiziaria concessa non saranno utilizzati per fini valutari o fiscali. In realtà la riserva è stilata in termini più generici, ma il suo significato sostanziale è quello che si è detto; e mentre per le violazioni fiscali la Confederazione Elvetica pare stia, entro certi limiti, per cambiare atteggiamento, per le violazioni valutarie la sua indisponibilità a prestare assistenza è assoluta.

Dovrebbe essere persino superfluo sottolineare che se un magistrato italiano ottiene assistenza giudiziaria dalla Svizzera (ad esempio ottiene documentazione bancaria) in un procedimento, poniamo, relativo a un reato di truffa, o di estorsione, o di omicidio, avendo fornito l'assicurazione di cui sopra, non potrà poi (né lui né qualsiasi altro magistrato italiano) utilizzare la documentazione ottenuta come prova di un reato valutario.

Se ciò avvenisse, sarebbe un grave atto di scorrettezza internazionale, dal momento che un trattato internazionale vincola ogni

Stato contraente anche in relazione all'accettazione ed al rispetto delle riserve espresse in sede di ratifica dagli altri Stati. Inoltre, una violazione della fornita assicurazione sarebbe anche un atto di miopia, perché ci sarà poi da aspettarsi che i magistrati svizzeri non accordino più l'assistenza giudiziaria qualora essa venisse in seguito nuovamente richiesta dallo stesso magistrato che non ha rispettato la riserva.

Quanto sopra non significa affatto che sia impossibile *tout court* ottenere documentazione bancaria dalle autorità elvetiche, e che addirittura, come si sente dire qualche volta, non varrebbe nemmeno la pena di avanzare a tali autorità rogatorie di carattere bancario. Al contrario, se la richiesta è avanzata nell'ambito di un procedimento per un grave reato di diritto comune, ed è accompagnata dalla predetta assicurazione, essa avrà buone possibilità di essere accolta, qualora appaia sufficientemente motivata e giustificata.

Naturalmente non è il caso di richiedere il sequestro di un conto bancario svizzero fino a quando non si abbia in mano un quadro indiziario tale da rendere chiara la giustificatezza della richiesta e la rilevanza del conto in questione ai fini dell'istruttoria. E quando sarà il momento, sarà opportuno che la richiesta sia diffusamente motivata, e magari documentata allegando copie di atti o documenti a sostegno. Ciò perché, dopo che il giudice istruttore svizzero ha messo in moto il meccanismo per l'esecuzione della rogatoria, il titolare del conto di cui si vuole il sequestro, o anche la banca, possono avanzare reclamo alla Camera dei Ricorsi Penali presso il Tribunale di Appello, la qual cosa comporta un vero e proprio giudizio sulla giustificatezza della richiesta rogatoriale. Di qui l'esigenza di avanzare rogatorie di natura bancaria alle autorità svizzere con le cautele che si sono suggerite.

6. - Considerazioni su taluni metodi classici dell'indagine criminalistica non patrimoniale

Prima di concludere la presente relazione si rendono necessarie alcune osservazioni sulle tecniche classiche dell'indagine criminale, di tipo non patrimoniale.

Cominciamo dal grande traffico di stupefacenti. Su questo terreno, mentre non è praticamente ipotizzabile un qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria diretto a far cessare la partenza dai luoghi di

produzione (Medio Oriente) degli ingenti carichi di morfina base, utili risultati possono essere raggiunti invece per tentare di bloccare l'arrivo della stessa nei luoghi di trasformazione in eroina.

Indagini giudiziarie hanno individuato uno dei metodi di trasporto della morfina nell'invio per mezzo di TIR o di autovetture munite di doppio fondo, che, attraverso i Paesi dell'Est e la Jugoslavia, giungono in Italia, soprattutto dai valichi di frontiera nord-orientali.

Gli arresti di diversi corrieri, prevalentemente di nazionalità straniera, hanno permesso, se non di pervenire direttamente alla localizzazione di laboratori per la produzione dell'eroina (protetti con accorgimenti i più disparati da infiltrazioni di estranei), di acquisire importanti notizie sia sulle modalità di consegna della morfina base, sia sui soggetti interessati all'acquisto della stessa, che sono autorevoli esponenti delle organizzazioni mafiose siciliane.

E' questo uno dei punti deboli delle organizzazioni mafiose, poiché l'inevitabile impiego, per l'approvvigionamento di morfina, di personaggi che non fanno parte della «famiglia» permette, in caso di arresto dei corrieri, l'acquisizione di utili notizie che, opportunamente sviluppate, consentono importanti progressi nelle indagini sul traffico di stupefacenti: vale la pena di sottolineare, a questo riguardo, che i personaggi non mafiosi implicati nel traffico di stupefacenti raramente mantengono un comportamento di assoluta preclusione, e spesso decidono di collaborare con la Giustizia.

L'individuazione di altri canali usuali per il trasporto della morfina base nel nostro Paese è di fondamentale importanza, ai fini della ricostruzione del traffico in entrata della materia prima: vi sono elementi sicuri per affermare che, in tale fase del traffico, si sono inserite in qualche misura anche le vecchie organizzazioni dedite al contrabbando di tabacchi, che si prestano anche al trasporto di partite di morfina; e sono inoltre da sottolineare certe significative interferenze emerse tra il traffico internazionale di stupefacenti e quello di armi, essendo più volte risultato, ad esempio, che la morfina acquistata in Medio Oriente ha costituito oggetto di scambio con partite di armi.

Si è già detto come l'individuazione di un laboratorio per la trasformazione della morfina base in eroina consente agli inquirenti una gamma notevolissima di possibili indagini successive, sia di tipo tradizionale, sia di tipo patrimoniale (come quella che si è già indicata relativa *all'iter* di acquisto dei vari prodotti chimici).

Un ulteriore filone investigativo riguarda quella fase del traffico concernente l'immissione della droga nel mercato nazionale ed inter-

nazionale per il consumo. In questo settore di indagini si è rivelata spesso preziosa la collaborazione della *D.E.A.*, organo di polizia degli USA, di cui si è già parlato.

Anche nella fase della spedizione dell'eroina nei paesi di consumo si riscontra, come punto debole delle organizzazioni mafiose, l'uso, talora, di corrieri non facenti parte delle organizzazioni stesse, spesso di nazionalità non italiana; capita sovente che costoro, una volta individuati e arrestati collaborino con gli inquirenti e consentano l'acquisizione di notizie di fondamentale importanza sulle modalità del traffico di stupefacenti e sulle organizzazioni mafiose che lo gestiscono. Naturalmente queste ultime diffidano di siffatti personaggi estranei alle «famiglie», il cui utilizzo tuttavia è spesso imposto dalle dimensioni e dalle peculiarità del traffico di droga.

Un'ultima breve osservazione, sul terreno della droga, va fatta a proposito delle perizie chimico-tossicologiche. Giova rilevare, infatti, che l'indagine tecnica sugli stupefacenti (in particolare eroina e cocaina) può consentire di individuare, oltre alla natura e al grado di purezza del prodotto, anche il metodo di lavorazione e, quindi, di effettuare utilissime comparazioni con altri prodotti sequestrati, in guisa da orientare le indagini sulla provenienza della droga, e quindi sulle organizzazioni che presumibilmente hanno spedito la stessa.

Va quindi lamentata la mancanza di uniformità nelle metodiche usate dai vari periti che vengono adibiti dalle autorità giudiziarie, da cui consegue la difficoltà di effettuare utili comparazioni; non risulta che si sia ancora tentato, in sede giudiziaria, di impostare indagini che abbiano come punto di partenza o come utile elemento di riscontro le analogie o le identità nella comparazione di sostanze stupefacenti sequestrate e nei processi chimici di lavorazione delle stesse: è invece una strada da battere, naturalmente previa predisposizione delle attrezzature idonee per l'immagazzinamento e l'elaborazione di dati.

Il tema delle tecniche classiche di indagine è estremamente eterogeneo e si presta difficilmente a classificazioni. I metodi di investigazione criminale sono infatti multiformi e variegati, e la loro gamma è aperta ad ogni genere di arricchimento in misura proporzionale allo spirito di iniziativa ed alla «fantasia» (intesa in senso positivo, come capacità di individuare nuove piste potenzialmente fruttuose) dell'inquirente; tutto ciò, naturalmente, nel quadro di un rapporto armonioso fra magistrato istruttore e corpi di polizia, il cui fattivo apporto è *conditio sine qua non* per la conduzione di qualsiasi inchiesta giudiziaria, e che possono trovare il necessario momento di coordinamento proprio nel ruolo del magistrato.

Ci soffermeremo brevemente su taluni specifici singoli filoni di indagine criminale classica.

A) Le perizie tecniche, a volte, possono fornire un utile apporto all'inchiesta solo in quanto il quesito venga formulato in modo particolareggiato avendo individuato con precisione gli esatti confini del giudizio tecnico cui si vuole pervenire. Ciò vale, ad esempio, per le perizie medico-legali e balistiche, per le quali la comparazione andrebbe estesa anche a elementi balistici emergenti da altre inchieste giudiziarie condotte nella stessa sede e in sedi diverse (anche ai fini dell'allargamento possibile dell'indagine sul terreno dei traffici clandestini di armi): questo comporta un necessario coordinamento tra diversi uffici giudiziari e, di nuovo, la predisposizione di attrezzature idonee per l'immagazzinamento e l'elaborazione di dati.

Altro tipo di perizia su cui è il caso di soffermarsi è la perizia fonica, dalla quale a volte si pretende ciò che essa non può dare. Si rammenta che la fonologia comparata, a differenza ad esempio della dattiloscopia, non fornisce risultati sicuri in ordine alla identificazione delle persone, ma solo, se mai, in negativo, in ordine all'esclusione di tale identificazione. In altri termini la perizia fonica può solo stabilire se vi siano o meno elementi, sul piano tecnico, *compatibili* con l'ipotesi che due diversi saggi fonici provengano da una stessa persona, il che non significa, ovviamente, che i due saggi fonici non possano provenire da due persone diverse le cui voci abbiano caratteristiche analoghe.

Entro questi limiti, la perizia fonica può essere in determinati casi utilmente disposta, ed allora si dovrà porre attenzione a che i saggi fonici vengano prelevati con le tecniche appropriate e con l'assistenza del perito esperto in fonologia comparata, al quale in certi casi sarà utilmente affiancato un dialettologo.

B) Anche le tecniche di interrogatorio degli imputati e di audizione dei testimoni non si prestano a classificazioni né all'individuazione di norme tipo. In linea di massima l'imputato mafioso tipo (come del resto qualsiasi imputato) è opportuno che venga interrogato attraverso la contestazione di precisi elementi a carico, per dargli la possibilità di difendersi; se egli non è in grado di farlo, e rende dichiarazioni palesemente menzognere, inconsistenti, e in contrasto con le emergenze obbiettive, tali dichiarazioni entreranno indirettamente nel quadro probatorio generale a suo carico.

Per esemplificare, riprendiamo un momento in esame l'acquisto immobiliare illustrato nell'esempio I in paragrafo 4: la moglie dell'imputato A, a seguito della contestazione delle risultanze proces-

suali relative all'operazione immobiliare, ha dichiarato che il denaro necessario per l'acquisto del terreno proveniva dalla vendita di una grossa partita di suini vivi effettuata da suo marito; l'indagine su questa vendita di suini accertava non solo che le quotazioni sul mercato dei suini a peso vivo erano molto inferiori a quanto pretendeva l'imputata, ma che la vendita di maiali in questione era intervenuta solo un anno dopo l'acquisto del terreno; contestate all'imputata queste nuove risultanze, essa non ha avuto altri argomenti da contrapporre.

Si è già detto come possa essere fruttuoso l'interrogatorio di un imputato «malavitoso comune» che si sia inserito per qualche ragione in attività illecite mafiose. Qualche parola va aggiunta invece in materia di deposizioni testimoniali, dal momento che in un contesto mafioso i testimoni sono spesso intimiditi e poco disponibili a una fattiva collaborazione. Tuttavia, quando un teste viene sentito su fatti ed episodi in sé non costituenti reato (ad esempio i venditori degli appezzamenti di terreno acquistati da membri di associazioni mafiose con denaro di illecita provenienza) ci si può aspettare quasi sempre una collaborazione tranquilla e fattiva. Negli altri casi, riteniamo che il ricorso all'art. 359 c.p.p. sia da applicare con moderazione, non essendo giusto pretendere di addossare a un singolo cittadino pesanti oneri individuali nella lotta al fenomeno mafioso.

C) Nelle attività illecite che comportano frequenti spostamenti di persone si rivelano utili le indagini sulle presenze alberghiere e sui voli aerei. I conti alberghieri e i registri delle presenze possono fornire preziose indicazioni, spesso anche per ricostruire relazioni interpersonali (in caso di soggiorno di due indiziati nello stesso albergo e nello stesso periodo). Va sottolineato che spesso dalla documentazione alberghiera si possono desumere numeri telefonici e di telex che il cliente ha chiamato durante il suo soggiorno, la qual cosa potrà fornire in certi casi nuovi utili elementi per la ricostruzione di relazioni interpersonali.

Per quanto riguarda i voli aerei si rammenta che le compagnie conservano le liste dei passeggeri (che hanno però un'utilità limitata, dato che riportano solo i cognomi dei passeggeri e sono spesso incomplete) nonché i coupons di volo; dai coupons di volo si può risalire all'agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto, presso la quale è possibile acquisire ulteriori elementi, accertando le modalità di pagamento, accertando se quel certo passeggero abbia eventualmente acquistato altri biglietti di viaggio in un determinato arco di tempo, ed

accertando altresì se altre persone interessate all'inchiesta abbiano acquistato in tale agenzia biglietti di viaggio.

Altrettanto utile può presentarsi l'indagine presso agenzie di autonoleggio onde accertare se Tizio abbia noleggiato una vettura in una certa città ed in un certo periodo, dove e quando abbia restituito la vettura, e con quale percorrenza.

D) Il telefono è uno strumento molto usato dalle organizzazioni mafiose, e in particolare sono frequentissime le telefonate extraurbane e internazionali effettuate dai membri delle associazioni. Ciò comporta (a prescindere dalla utilità spesso notevole che possono presentare le intercettazioni disposte a norma del codice di procedura penale) l'opportunità di tutta una serie di indagini che consentono l'individuazione delle utenze chiamate da questo o quell'imputato, sempre ai fini della ricostruzione di relazioni interpersonali.

Si rammenta che presso la SIP, relativamente a talune utenze telefoniche particolarmente attive (come quelle di certi grandi alberghi), sono rintracciabili le schede di traffico teleselettivo, che possono rivelarsi estremamente preziose. Presso l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e presso l'Italcable si può ottenere poi documentazione che consente di individuare le telefonate nazionali e internazionali effettuate su prenotazione.

In ogni caso, la documentazione SIP relativa a una data utenza telefonica può fornire indicazioni per stabilire in che misura l'unità immobiliare in cui l'utenza è installata è stata o meno frequentata in un certo periodo.

Sempre per stabilire se una casa è stata abitata o meno in un certo periodo può essere utile acquisire la documentazione relativa ai consumi di acqua, luce e gas, i cui contratti di fornitura, inoltre, consentono spesso la localizzazione precisa di appartamenti e l'individuazione di chi vi abita.

Un'ultima considerazione si rende opportuna in tema di gestione generale dell'indagine istruttoria.

Un'inchiesta giudiziaria di dimensioni particolarmente ampie è opportuno che venga condotta in modo tale che il lavoro istruttorio si distribuisca tra più di un magistrato inquirente. Nella fase dell'istruzione formale questa strada è percorribile attraverso un provvedimento succintamente motivato del Consigliere Istruttore, con il quale l'istruttoria viene assegnata a una sezione, e quindi a un giudice istruttore titolare dell'inchiesta, stabilendo che una o più sezioni ne siano assegnatarie in sostituzione.

E ciò attraverso un'interpretazione attenta dell'ultima parte (quella che non appare in contrasto con la Costituzione) dell'art. 17 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale. Si rappresenta comunque l'opportunità che venga varata una norma specifica la quale preveda più esplicitamente le modalità e le forme di siffatte assegnazioni congiunte.

7. - Conclusioni

Terminiamo qui la nostra relazione, pur consapevoli che molte altre osservazioni si potrebbero fare sulle tecniche di indagine in materia di mafia.

La conclusione che traiamo da tutto ciò che siamo venuti esponendo, è che, data l'enorme vastità del fenomeno criminale in questione, è arrivato il momento di considerare assolutamente indilazionabili talune misure di ordine generale (ci limitiamo al terreno giudiziario-investigativo per non esulare dal nostro tema):

a) E' assolutamente necessario promuovere nuove e più congrue convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale: particolarmente urgente si presenta il varo di convenzioni di assistenza fra Italia e Stati Uniti (le due «patrie» della grande mafia), e comunque fra l'Italia e i principali paesi di *common law*.

b) Nonostante che in questi ultimi lustri il livello di professionalità investigativa, sia dei corpi di polizia che della magistratura inquirente, sia notevolmente migliorato, è necessario promuovere sistematicamente l'istruzione professionale criminalistica. La proposta di istituire scuole di criminalistica non è nuova (Consiglio Regionale della Lombardia, Criminalità in Lombardia, Milano, Giuffrè, 1981, pagg. 31-37), ed in questa sede non possiamo che richiamarci ad essa.

c) L'immane lavoro giudiziario che spetta alla magistratura in materia di grande criminalità mafiosa non può più essere lasciato alla mercè dell'eventuale buona volontà di questo o quel singolo magistrato inquirente. L'ordine giudiziario deve creare le premesse perché venga a crearsi un tessuto organico e ben coordinato di uffici inquirenti, un *continuum* che consenta di portare avanti il suddetto lavoro giudiziario sistematicamente e come compito primario consapevolmente e responsabilmente assunto dalla magistratura come istituzione, attraverso la creazione di adeguati «pool» di magistrati in-

quirenti ben distribuiti e in costante contatto fra loro (e aventi finalmente a loro disposizione quelle famose banche dei dati di cui si parla invano da tanto tempo), così come è stato fatto sul piano del terrorismo cosiddetto «rosso».

Solo così si potrà sperare di incidere effettivamente (sul terreno giudiziario, che è quello che spetta a noi) sul fenomeno mafioso, e di far breccia non solo sui reati che abbiamo definito del primo livello (il che già non sarebbe poco), ma anche su quelli che abbiamo definito del secondo e del terzo livello, fino a quelli per i quali è stato coniato il termine di «terrorismo mafioso».

Questa prima iniziativa del CSM lascia ben sperare che ci si possa finalmente incamminare su tale strada.

*Stab. Tipolit. Ugo Quintily S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 149/151 - Roma - Tel. 06.52.16.92.99 r.a.
Finito di stampare nel mese di gennaio 2013*

